



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 103

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 20 giugno 2023

## I N D I C E

### Commissioni riunite

7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):			
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag.	5	

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag.	10	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	15	
2 <sup>a</sup> - Giustizia:			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	20	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 32)</i> . . . . .	»	21	
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	22	
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	51	
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	66	
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i> . . . . .	»	82	
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	83	
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:			
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	86	

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

9<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 92
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 197
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i> . . . . .	» 202

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 203
---------------------------	-----------------

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 204
---------------------------	-----------------

---



## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 20 giugno 2023

**Plenaria**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
ZAFFINI*

*Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Abodi.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4 e 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2023, n. 14. Esame e rinvio)

Il presidente ZAFFINI informa preliminarmente le Commissione riunite che sullo schema di decreto legislativo in titolo, assegnato con riserva, devono ancora essere acquisite le prescritte intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza unificata.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il quale reca un complesso di disposizioni integrative e correttive di diversi decreti legislativi concernenti il settore dello sport. Nel soffermarsi sulle disposizioni d'interesse per la 7<sup>a</sup> Commissione permanente, segnala anzitutto l'articolo 2, che integra la vigente disciplina concernente il contratto di mandato spor-

tivo (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo). La novella specifica che, nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stato stipulato dall'agente sportivo con due soggetti da lui assistiti, lo stesso agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e la società sportiva cessionaria.

Quanto all'articolo 3, esso integra la vigente disciplina relativa ai contenuti necessari del regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi (di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2021, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi). Nello specifico l'articolo aggiunge un ulteriore periodo alla lettera *b*) del comma 2, in base al quale il regolamento unico deve prevedere anche l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo n. 39 del 2021, per la raccolta e gestione dei dati.

Il Presidente relatore dà indi conto dell'articolo 4, che novella gli articoli 2, 5, 6 e 14 del decreto legislativo n. 39 del 2021, in materia di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Le modifiche riguardano principalmente la disciplina del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, anche rispetto al settore paralimpico, sotto il profilo delle modalità d'iscrizione, della documentazione da allegare, dei controlli sull'attività e dell'acquisto della personalità giuridica.

Quanto all'articolo 5, esso novella gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 40 del 2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Le modifiche riguardano l'ampliamento della definizione del concetto di « piste da discesa », con riferimento all'attrezzatura impiegabile, e l'implementazione di segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due bordi opposti della pista stessa.

Il Presidente relatore illustra infine l'articolo dell'articolo 6 dello schema di decreto in commento, recante disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni. In proposito, si sofferma sul comma 3, che novella l'articolo 5, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 242 del 1999, recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ». In particolare, quest'ultima disposizione, nell'ambito delle funzioni del CONI, attribuisce al Consiglio la deliberazione in ordine al riconoscimento ai fini sportivi delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina. Lo schema di decreto in esame sopprime il riferimento alle società e associazioni spor-

tive, consequenzialmente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2021 e dalle disposizioni sul riconoscimento da questo recate.

La relatrice per la 10<sup>a</sup> Commissione LEONARDI (*FdI*) si sofferma sull'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, che modifica il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, riguardante la disciplina degli enti sportivi e del lavoro sportivo.

In merito alle modifiche di maggior rilievo, nota in principio che il comma 1, lettera *b*), riguarda la regolarità degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e che la successiva lettera *c*) è volta a permettere lo svolgimento delle attività statutarie nelle sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a prescindere dalla destinazione urbanistica del locale.

Il successivo comma 3 riguarda le ipotesi in cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche violino i criteri in base ai quali esse possono esercitare attività diverse da quella sportiva dilettantistica, mentre il comma 5 interviene sulla materia dei benefici fiscali.

La disciplina delle attività sportive che prevedono l'impiego di animali è oggetto dei commi da 9 a 15; il comma 16 reca una serie di modifiche alla disciplina sul lavoratore sportivo; il comma 19 interviene sulle norme in materia di rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo.

Una disciplina specifica in favore dei lavoratori dipendenti, rientranti, come atleti paralimpici, in determinati livelli tecnico-agonistici di discipline e specialità riconosciute dal CIP è introdotta dal comma 20.

Il successivo comma 21 interviene sulla normativa riguardante i rimborsi delle spese in favore delle prestazioni dei volontari e il comma 22 fissa, per quanto riguarda gli atleti, il limite minimo di età per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica.

I commi 24 e 25 riguardano i controlli sanitari dei lavoratori sportivi.

Il comma 26 interviene sull'obbligo assicurativo contro gli infortuni relativo ai lavoratori subordinati sportivi.

La modalità di comunicazione mensile all'INPS dei dati riguardanti i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa è oggetto dell'articolo 27.

Il comma 28 concerne la determinazione della base imponibile dell'IRAP per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre il comma successivo interviene sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Infine, il comma 37 prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

Il Ministro ABODI segnala la rilevanza del provvedimento in esame, necessario a garantire adeguate certezze a tutti i soggetti interessati, ri-

spetto al quale il Governo si è attenuto al massimo rispetto dei termini della delega legislativa e alla finalità di garantire, secondo un'ottica di equilibrio, la più ampia tutela ai lavoratori del settore sportivo e al contempo il massimo di semplificazione e trasparenza a beneficio delle società. La normativa proposta è inoltre calibrata al fine di consentire agli operatori di disporre di tempi congrui per un agevole adeguamento.

Risultano poi significativi l'attenzione posta alla totalità dei soggetti attivi nel settore, la collaborazione attuata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la razionalizzazione che si intende compiere attraverso l'istituzione di un unico registro nazionale delle attività sportive, nonché l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, deputato a verificare, con la partecipazione delle parti sociali, l'attuazione della normativa. È infine assicurata la massima apertura nei confronti del contributo del Parlamento per l'eventuale ulteriore miglioramento del testo in esame.

Il presidente ZAFFINI sollecita una riflessione sull'opportunità di fissare un termine per la trasmissione ai relatori di proposte relative al parere.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) suggerisce, in considerazione della complessità del provvedimento, di procedere a un ciclo di audizioni.

Nello stesso senso si esprime il senatore MAZZELLA (*M5S*).

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), dopo aver chiesto alcuni chiarimenti in ordine ai contributi che i Gruppi potranno fornire ai relatori per la predisposizione dello schema di parere sul provvedimento in titolo, invita il Governo a mettere a disposizione delle Commissioni riunite un'analisi dell'impatto della disciplina recata nel medesimo provvedimento nei confronti dei lavoratori e degli operatori del settore sportivo.

Il presidente ZAFFINI propone quindi di trasmettere le proposte circa i soggetti da audire entro le ore 14 del 30 giugno prossimo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni informali svolte ai fini della discussione del disegno di legge n. 236, così come quella che sarà acquisita nelle successive audizioni informali relative al medesimo disegno di legge, sarà resa



disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>. Con le stesse forme avverrà inoltre la pubblicazione della documentazione che sarà acquisita nell'ambito del ciclo di audizioni informali riguardanti l'Atto del Governo n. 49.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 20 giugno 2023

### Plenaria

74<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*  
TOSATO

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario**

**(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**– e petizione n. 180 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) sottolinea che la riforma istituzionale proposta dal Governo è volta a dare finalmente attuazione al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, definendo la cornice

procedurale che consente di superare le difficoltà di coordinamento delle azioni necessarie in sede di applicazione.

Ritiene che le criticità emerse nel corso delle audizioni siano state determinate da un atteggiamento ideologico sul tema, che, invece, dovrebbe essere affrontato senza posizioni precostituite, trattandosi di un intervento fondamentale sull'ordinamento dello Stato, che definisce un nuovo rapporto con le Regioni, al fine di responsabilizzare gli enti territoriali nell'erogazione dei servizi, per aumentarne la competitività e ricognoscendone al tempo stesso le specificità. A suo avviso, infatti, operando un trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione, il disegno di legge n. 615 consente l'applicazione di un effettivo criterio di sussidiarietà, a partire dall'ente locale per risalire, in caso di inadempimento, a tutti i livelli di governo, fino ad arrivare a quello statale.

Evidenzia che il sistema dei LEP è talmente complesso da essere rimasto finora inattuato, ma l'intervento normativo del Governo rappresenterà un volano per farlo ripartire, ovviamente con i necessari stanziamenti, che tuttavia non potranno che essere definiti in un momento successivo, quando saranno state individuate le funzioni e le competenze trasferite alle Regioni. Bisognerà al contempo verificare per quali motivi in alcuni territori il sistema dei LEP non funziona e le risorse non vengono utilizzate.

Ritiene improprio il confronto che viene proposto con i LEA nel settore della sanità, in quanto questi sono definiti solo sulla base del numero di abitanti, un parametro che non può essere esaustivo. Tra l'altro, se finora non è mai stata rilevata l'incostituzionalità dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei LEA, bisognerebbe dedurre che anche i LEP possono essere individuati attraverso una norma di rango secondario.

Vi sono effettivamente alcune criticità, per risolvere le quali, tuttavia, bisognerebbe modificare gli articoli 116 e 117 della Costituzione e quindi non è possibile intervenire durante l'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 615. Rileva, tuttavia, che vi sono già alcune materie di competenza regionale e questo non ha impedito l'assegnazione dei fondi del PNRR anche nei settori del turismo e della sanità, purché le linee guida siano definite a livello nazionale.

Per quanto riguarda il finanziamento del regionalismo differenziato, osserva che si dovrebbe applicare su scala nazionale il sistema che già ha dato buoni risultati a livello locale, con comuni e province, redistribuendo le risorse tra i diversi enti attraverso il meccanismo perequativo. Come ha sottolineato la SOSE (Soluzioni per il sistema economico Spa) nel corso delle audizioni, il meccanismo fondato su fabbisogni e capacità fiscali punta al superamento graduale del criterio fondato sulla spesa storica.

In conclusione, poiché a suo avviso non vi sono altre soluzioni per attuare il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, auspica che si possa proseguire nell'esame del disegno di legge d'iniziativa governativa, assicurando la piena disponibilità al confronto. Sarebbe un gravissimo er-

rore politico-istituzionale, infatti, alimentare la contrapposizione tra Nord e Sud, agitando l'opinione pubblica e promuovendo manifestazioni di piazza.

La senatrice MAIORINO (M5S) condivide l'appello della senatrice Stefani a non acuire le divisioni in un Paese già tanto segnato dalle disuguaglianze. Per questo motivo, la maggioranza e il Governo dovrebbero dimostrare maggiore cautela nel portare avanti il progetto di autonomia differenziata. Non è un caso, a suo avviso, che sia proprio la Lega a proporre il progetto di un federalismo di fatto, dopo le spinte secessionistiche di vent'anni fa. Tuttavia, non si può trascurare che il contesto attuale sia totalmente diverso, a livello nazionale ed europeo, e richiede unità e solidarietà tra i territori, mentre il regionalismo differenziato rischia di causare ulteriori fratture e non solo tra Nord e Sud, ma anche tra le diverse Regioni.

Ritiene particolarmente rischiosa la devoluzione agli enti territoriali di funzioni in materia di istruzione e scuola: la differenziazione nei sistemi di reclutamento e retribuzione dei docenti, nonché nella definizione del piano didattico, potrebbe minare alla radice l'unità del Paese. A tale riguardo, appare incomprensibile che un simile progetto abbia l'appoggio del principale partito di maggioranza, che si ispira in particolar modo al valore della tutela della coesione nazionale.

Ulteriori criticità sono ravvisabili in una procedura che, sostanzialmente, svuota il Parlamento delle sue funzioni proprio nella definizione dei LEP, estromettendolo cioè da una decisione che avrà ricadute immediate sulla qualità di vita dei cittadini e sui loro diritti.

Per questi motivi, il MoVimento 5 Stelle è particolarmente critico sul disegno di legge in esame e si riserva di presentare altri disegni di legge per l'eventuale abbinamento, in modo da mitigare l'approccio normativo proposto dal Governo.

La senatrice CASTELLONE (M5S) riconosce preliminarmente che il numero delle audizioni svolte è stato ampio; tuttavia, non si è lasciato sufficiente margine alle richieste di approfondimento.

Sottolinea che proprio la pandemia e la crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina hanno dimostrato la necessità di lavorare per colmare le disuguaglianze, che attualmente penalizzano in particolare i cittadini del Sud. La disparità è confermata dal fatto che il 70 per cento dei fondi del PNRR attribuiti all'Italia è stato assegnato proprio sulla base di tre criteri: la densità di popolazione, il PIL *pro capite* e il tasso di disoccupazione.

Tale divario è particolarmente grave in ambito sanitario, se si considera che la spesa sanitaria *pro capite* è di circa 1.600 euro nel Mezzogiorno e di 2.000 euro nel Centro-Nord, contro la media di 2.600 nell'Unione europea, e che in Veneto ci sono mille posti letto per centomila abitanti, mentre in Campania sono solo cento.

Ritiene particolarmente difficile, in questa situazione, procedere con la definizione dei LEP, per i quali occorrerebbe reperire cento miliardi. Vi

è quindi il rischio, rilevato dal Servizio del bilancio del Senato e dalla stessa Commissione europea, di aggravare il disavanzo del bilancio statale. Sarebbe stato utile, quindi, svolgere su questi profili finanziari l'indagine conoscitiva richiesta dal gruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione bilancio, proprio al fine di fornire tutti i dati necessari ai parlamentari chiamati a decidere sul progetto di autonomia differenziata.

Per quanto riguarda le ventitré materie che possono essere devolute alle Regioni, segnala il rischio che sia trasferita addirittura la facoltà di intervenire sul prontuario farmaceutico, definendo i farmaci equivalenti, oppure la trasformazione dei contratti di formazione specialistica dei medici in contratti di formazione lavoro. Ritiene incomprensibile che ciò avvenga a livello territoriale, anziché con legge statale, come peraltro richiesto da anni dal MoVimento 5 Stelle.

Segnala altresì la necessità di evitare l'ulteriore frammentazione dei piani di ricerca aerospaziale, che, al contrario, dovrebbero trovare una collocazione a livello europeo. A suo avviso, anche nelle materie di energia, lavoro, previdenza complementare, ambiente e infrastrutture, è necessario definire linee guida a livello nazionale, che le Regioni dovrebbero limitarsi ad attuare, proprio per non penalizzare l'accesso dei cittadini ai relativi servizi.

Rileva l'assenza di dati che dimostrino un vantaggio economico che deriverebbe dal progetto di autonomia differenziata. Anzi, dall'aumento della competitività tra le Regioni, è evidente che il Sud diventerà un mercato di beni e servizi a vantaggio del Nord.

Conclude, rivolgendo un appello al ministro Calderoli, affinché sia possibile un confronto aperto, tenendo conto del particolare momento storico e senza preclusioni ideologiche da parte di un partito che intende corrispondere in questo modo alle promesse fatte ai propri elettori.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) osserva che i temi del regionalismo differenziato e l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono da sempre considerati divisivi, quindi sarebbe opportuno evitare argomentazioni strumentali e contrapposizioni ideologiche.

Occorre apprezzare, a suo avviso, la scelta del Governo di costruire, attraverso una legge quadro, una cornice di regole, a tutela delle Regioni che non richiedono l'autonomia differenziata, piuttosto che procedere direttamente alla sottoscrizione delle intese con le Regioni, come previsto dalla Costituzione e come fatto in passato dal Governo Gentiloni.

Tale considerazione dovrebbe aiutare ad evitare una contrapposizione tra gli schieramenti politici. A suo avviso, è inopportuno evocare il rischio di rottura dell'unità nazionale o di divari incolmabili, se il 40 per cento dei fondi del PNRR, tra i cui obiettivi vi è la realizzazione del federalismo fiscale, è stato indirizzato proprio al Sud. Del resto, nella situazione attuale, senza autonomia differenziata, il Paese risulta comunque fortemente diviso, con gravi disuguaglianze tra Nord e Sud.

Vi sono certamente alcune criticità da risolvere in sede emendativa. Innanzitutto, posto che per modificare gli articoli 116 e 117 della Costi-

tuzione occorrerebbe una legge costituzionale, si può intanto stabilire per quali materie è necessario prevedere una definizione a livello nazionale, con un contributo delle Regioni, per esempio per il fabbisogno di energia.

In secondo luogo, sarebbe opportuno finanziare almeno alcuni dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di garantire i diritti di cittadinanza, procedendo verso un'autonomia ponderata e dinamica. In tal modo, si potrebbe verificare se dall'applicazione del regionalismo differenziato possano derivare dei vantaggi per il Sud e superare così la sterile contrapposizione ideologica che finisce per bloccare ogni ipotesi di cambiamento.

Infine, per valorizzare il ruolo del Parlamento, oltre a prevedere specifiche riforme costituzionali, che il Governo sembra intenzionato a portare avanti, come la costituzionalizzazione della Conferenza Stato-Regioni, si potrebbe procedere con lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui profili finanziari dell'autonomia differenziata, anche per eliminare dubbi e timori che ostacolano l'approvazione del disegno di legge n. 615.

Auspica quindi una riflessione che possa favorire il raggiungimento di risultati concreti per il bene del Paese.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S), nel condividere le argomentazioni svolte dalle senatrici Maiorino e Castellone, sottolinea che nel testo non vi è un esplicito riferimento al principio di insularità, non sono previste risorse per la definizione dei LEP e non sono fissati sede e modalità per la consultazione degli enti locali.

Ritiene che il provvedimento sia molto pericoloso per il Sud e in particolare per la Sardegna – regione di propria appartenenza – che già si trova in una situazione di difficoltà. Pertanto, rivolge un forte appello al Governo a farsi carico di tali problematiche.

Il ministro CALDEROLI interviene per precisare che il Fondo sanitario nazionale è ripartito tra tutte le Regioni, in base all'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni e parzialmente corretta su richiesta della Regione Campania.

Ritiene che le disparità nei finanziamenti non siano quelle emerse nel corso del dibattito. In realtà, a suo avviso, occorre piuttosto valutare come sono amministrate le risorse assegnate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**Plenaria****75<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

*(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

*(313) SILVESTRONI e LIRIS. – Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

*(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

*(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

*(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

*(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

*(490) Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

*(556) Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il PRESIDENTE, considerato il rilievo dei disegni di legge nn. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, propone di richiedere sul testo unificato adottato come base per il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo

20-bis, comma 7, del Regolamento, il parere del Comitato per la legislazione.

La Commissione conviene.

La senatrice MAIORINO (M5S) chiede di svolgere ulteriori audizioni sul testo unificato, che presenta numerose novità rispetto ai disegni di legge su cui è stato svolto il primo ciclo di audizioni informali e sui quali si è poi concentrato il lavoro del Comitato ristretto.

Si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore PARRINI (PD-IDP) e la relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az).

All'esito del dibattito, il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 14 di domani, mercoledì 21 giugno, il termine per indicare i soggetti da audire, in ragione di non più di due per ciascun Gruppo. Propone altresì che le audizioni siano svolte in Ufficio di Presidenza, anche da remoto, a partire dalle ore 13 di martedì 27 giugno, con l'intesa di concluderle entro le ore 16,30, orario di inizio della seduta dell'Assemblea.

Propone infine di posticipare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 29 giugno.

La Commissione conviene.

*(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

*(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

*(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) sottolinea che, dopo gli errori compiuti in passato, che hanno causato disaffezione verso la politica e diffidenza nei confronti della pubblica amministrazione, penalizzata dai tagli economici e dal blocco del *turnover*, occorre recuperare la fiducia dei cittadini, soprattutto per la fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A suo avviso, pertanto, occorre responsabilizzare gli



enti locali, più vicini al cittadino, risalendo poi al livello delle province e delle regioni, fino ad arrivare allo Stato, nella erogazione dei servizi essenziali.

Il disegno di legge d'iniziativa governativa va in questa direzione, riconoscendo autonomia agli enti locali e territoriali. A suo avviso, in questo modo è possibile riconoscere le specificità dei territori, attraverso la definizione dei LEP, dando così un'occasione di riscatto anche a quelli più svantaggiati, che finora sono stati penalizzati da decisioni assunte a livello centrale.

Pur ritenendo maturi i tempi per una nuova riforma del Titolo V, dopo aver valutato gli effetti di quella approvata nel 2001, concorda sulla opportunità di approvare intanto una legge quadro, che definisca le regole procedurali per l'approvazione delle intese con le Regioni, superando le contrapposizioni ideologiche e affrontando le singole questioni di merito, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini italiani.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si sofferma su due questioni di carattere procedurale, rinviando per le considerazioni critiche sul merito a quanto già emerso durante il dibattito.

In primo luogo, ritiene gravemente inopportuno procedere nell'esame del disegno di legge in titolo, nonostante la mancata costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che – come ricordato dal Ministro nella scorsa seduta – proprio perché organo bicamerale potrebbe esprimere un atto di indirizzo vincolante sullo schema di intesa.

In secondo luogo, considerato che la legge che recepisce l'intesa tra lo Stato e la Regione è rinforzata, in quanto approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sarebbe preferibile che la legge quadro, in quanto volta a delineare la cornice di riferimento delle leggi di recepimento delle intese, sia dotata di rango costituzionale, ossia provvista di una valenza gerarchica superiore rispetto alle leggi di recepimento delle intese.

Il ministro CALDEROLI, nel condividere l'osservazione del senatore Parrini sul ruolo indispensabile della Commissione parlamentare per le questioni regionali, auspica che questa venga costituita quanto prima, sicuramente in tempo per l'approvazione definitiva del disegno di legge in esame.

A proposito del rapporto tra la legge quadro e la legge di recepimento dell'intesa, precisa che l'alternativa sarebbe rappresentata dal ricorso diretto all'intesa, senza le garanzie della legge quadro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(622) *Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori*, approvato dalla Camera dei deputati

(501) *CALENDA e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il senatore LISEI (*FdI*), anche a seguito delle audizioni svolte, ritiene necessario un rinvio di due settimane per una riflessione più approfondita sugli emendamenti presentati.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) si associa alla richiesta del senatore Lisei.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che, dopo le richieste irrituali della maggioranza, come lo svolgimento di audizioni dopo la scadenza del termine per gli emendamenti, e i continui rinvii, sarebbe inopportuno posticipare ancora una volta la votazione delle due proposte di modifica che, come convenuto nell'ultimo Ufficio di Presidenza, si sarebbe dovuta svolgere nella seduta odierna.

A suo avviso, la maggioranza può legittimamente decidere di insabbiare il provvedimento; tuttavia, sarebbe preferibile che assumersi la responsabilità di tale scelta, senza ricorrere a espedienti strumentali, soprattutto a due giorni dal quarantesimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi.

Esprime amarezza per un modo di procedere imbarazzante e poco serio, che dimostra insensibilità e mancanza di rispetto nei confronti di una famiglia che ha perso una persona cara e attende verità e giustizia da così tanto tempo.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottolinea che i gruppi di Fratelli d'Italia e Forza Italia devono assumersi la piena responsabilità della scelta di affossare la Commissione d'inchiesta, nonostante il voto unanime in prima lettura alla Camera dei deputati. Sottolinea che, a fronte delle richieste irrituali della maggioranza, il Partito democratico ha cercato finora di adottare un atteggiamento conciliante, per non compromettere il risultato finale della istituzione della Commissione. A suo avviso, è inconcepibile che non si intenda neanche istituirla, nonostante l'attesa di verità e giustizia dell'opinione pubblica italiana che si protrae da quarant'anni.

Il senatore LISEI (*FdI*) evidenzia che un rinvio di qualche settimana in più non comporta ritardi significativi, a fronte degli ultimi qua-

rant'anni, durante i quali non si è mai pensato di istituire la Commissione. Ritiene che non sia opportuno affrettare i tempi solo per poter ostentare il raggiungimento del risultato in occasione dell'anniversario del 22 giugno. Il rinvio di alcuni giorni è utile per poter decidere con lucidità e ponderazione quale orientamento assumere sui due emendamenti che, se approvati, renderebbero comunque necessaria una terza lettura.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide pienamente le argomentazioni del senatore Parrini e della senatrice Malpezzi.

Il PRESIDENTE invita a valutare la possibilità di rinviare la votazione di una sola settimana: bisognerebbe, da un lato, evitare di attribuire un significato politico alla Commissione di inchiesta e, dall'altro, prendere atto che, dopo l'approvazione all'unanimità della Camera dei deputati vi sono state novità importanti con la riapertura delle indagini. D'altro canto, occorre tenere conto della necessità di un approfondimento da parte di un Gruppo parlamentare così numeroso, come Fratelli d'Italia, anche perché l'eventuale approvazione di una proposta di modifica comporterebbe un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene che anche la scelta di non decidere in modo netto, rinviando *sine die* l'esame del provvedimento o causando la terza lettura con l'approvazione di un emendamento, è un'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza. In ogni caso, la richiesta di più tempo, addirittura due settimane, per riflettere su due emendamenti che propongono solo una differente durata della Commissione d'inchiesta, appare poco seria.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene accoglibile la proposta del Presidente di rinviare il seguito della discussione di una settimana, purché sia chiaro che la maggioranza sta chiedendo più tempo non per riflettere sugli emendamenti, ma per decidere se insabbiare o meno il provvedimento.

Il PRESIDENTE rinnova la proposta di rinvio, con l'impegno di procedere la prossima settimana alla votazione degli emendamenti. In alternativa, si dovrebbe porre in votazione la proposta del senatore Lisei di rinviare di due settimane il seguito dell'esame.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) non insiste per la votazione e accetta la proposta del Presidente, pur non ritenendo tale mediazione un buon risultato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 20 giugno 2023

**Plenaria**

**56<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Generale di Divisione Pasquale Angelosanto, Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, accompagnato dal Colonnello Leandro Piccoli, Comandante del III Reparto Analisi del ROS.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE informa che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizione del Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, Generale di Divisione Pasquale Angelosanto.

Interviene il Generale ANGELOSANTO, che svolge la sua relazione.

Interviene, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il PRESIDENTE, al quale replica il Generale ANGELOSANTO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Generale Angelosanto per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Affari esteri e difesa)**

Martedì 20 giugno 2023

**Plenaria****34<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e politiche dell'Unione europea.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Delrio a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

**(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Dreosto a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 48)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra lo schema di decreto ministeriale di riparto dello stanziamento per l'anno 2023 dei contributi a favore delle Associazioni Combattentistiche, d'Arma, di Categoria e di Specialità, vigilate dal Ministero della difesa e considerate meritevoli di tutela.

Ricorda preliminarmente che la legge di bilancio per il 2023 ha provveduto a rifinanziare questi contributi con uno stanziamento pari a 1.702.918 euro – sul capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa –, di identico importo rispetto agli stanziamenti degli anni precedenti, contributi che sono ripartiti con lo schema di decreto in esame.

La ripartizione dei contributi tra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane da un lato, e le Associazioni d'Arma, di Categoria e di Specialità dall'altro – anche se quest'anno, a differenza degli anni precedenti, non è espressamente indicata nella nota illustrativa che accompagna il provvedimento – differisce lievemente rispetto a quella dello scorso anno: 975.625 euro sono destinati al primo tipo di Associazioni (a differenza di quanto previsto lo scorso anno, parti ad un milione di euro), e 727.293 euro al secondo tipo (rispetto ai 702.918 euro previsti lo scorso anno).

Anche per quest'anno la nota illustrativa che accompagna lo schema di decreto si sofferma sul criterio adottato per la ripartizione e la determinazione degli importi, riconducibile per la prima volta a quanto previsto dalla Direttiva del Ministero della difesa del 19 luglio 2022 e al lavoro della commissione interna al Gabinetto appositamente istituita.

Rammenta, a tal proposito, come nel maggio del 2021, nel formulare un parere sullo schema di decreto di quell'anno (l'AG n. 255), l'allora Commissione Difesa del Senato sollecitò il Governo a prevedere l'a-

dozione di un regolamento o di una direttiva, auspicabilmente già a partire dal 2022, attraverso cui fissare i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento, ispirati alle considerazioni di trasparenza e basati sul numero degli iscritti e sulla coerenza delle attività svolte rispetto alle finalità istitutive del fondo. Lo schema di tale direttiva, predisposto ed inoltrato ai Presidenti delle Commissioni difesa delle due Camere nel marzo 2022, fu previsto entrasse in vigore nel 2023 per non inficiare, con una dilazione temporale, il processo concessivo dei fondi per l'anno 2022 e ciò nell'ottica di favorire le realtà associative. Lo schema è poi ufficialmente stato emanato come direttiva del Ministero della difesa del 19 luglio 2022. Il testo, che si compone di 7 articoli e di un annesso, dopo aver chiarito oggetto e finalità (articolo 1), disciplina i criteri di riparto del contributo (quota per funzionamento determinata sulla base del numero degli iscritti e quote per progetti) (articolo 2), le modalità per la richiesta del contributo e per la presentazione dei progetti (articolo 3), le modalità di selezione e approvazione dei progetti da parte di una Commissione istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della difesa (con indicazione delle preferenze) (articolo 4), le penalità e i criteri premianti (articolo 5), gli strumenti di rendicontazione e controllo (articolo 6) e le richieste di variazione e di differimento dei progetti approvati (articolo 7). L'annesso, poi, identifica le fasce entro cui collocare rispettivamente le Associazioni Combattentistiche e Partigiane e le Associazioni d'Arma, di Categoria, Istituti ed Enti, sulla base del numero dei soci effettivi, attribuendo loro uno specifico contributo a fianco di ciascuna fascia di appartenenza.

Al riguardo, la relatrice evidenzia come sarebbe opportuno – con riferimento a quanto previsto dall'annesso alla direttiva – che venisse fornito un chiarimento sui criteri che hanno condotto alla diversificazione dell'entità dei contributi fissi fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane rispetto a quelle d'Arma, di Categorie e agli Istituti e Enti, posto che le prime beneficiano di contributi maggiori a parità di iscritti.

La già richiamata nota illustrativa annessa allo schema di decreto richiama, quindi, il criterio adottato per la ripartizione degli stanziamenti: la metodologia è identica per le Associazioni Combattentistiche e Partigiane e per le Associazioni d'Arma, di Categoria e di Specialità, fondata sulla selezione dei progetti relativi ad attività assistenziali, promozionali e divulgative, presentati da ciascuna associazione, garantendo, al contempo, anche un contributo per le spese di funzionamento sulla base del numero degli iscritti a ciascun Sodalizio, e raggruppando le Associazioni in fasce per numero di soci effettivi. Agli importi della quota per le spese di funzionamento, laddove il singolo sodalizio non abbia presentato alcun progetto, ovvero nel caso in cui i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, è stata apportata una decurtazione del venti per cento sull'importo previsto in base al numero degli iscritti. Nel caso in cui i medesimi Sodalizi siano incorsi in una situazione di recidività, la nota evidenzia come sia stata applicata un'ulteriore decurtazione del venti per cento rispetto allo stanziamento dell'anno precedente, che risultava



già decurtato del venti per cento. La nota, peraltro, sottolinea come in considerazione dell'attuale situazione economica generale, segnata da evidenti criticità, nonché del fatto che le associazioni sono chiamate a pagare canoni, a sostenere maggiori costi a causa dei rincari delle utenze e degli altri servizi, e potendo contare unicamente sulle risorse derivanti dal contributo annuale del dicastero e dalle quote associative, sia stato deciso di mitigare le difficoltà dei Sodalizi applicando una maggiorazione del quindici per cento sulla quota del « contributo fisso » in maniera lineare agli importi di tutte le fasce stabilite dalla Direttiva del 19 luglio 2022.

Fa quindi notare che, alla relazione illustrativa del presente schema di riparto sono allegati: gli elenchi completi dei progetti approvati, con relativo finanziamento, rispettivamente per le Associazioni d'Arma, di Categoria e di Specialità, e per le Associazioni Combattentistiche e Partigiane; gli elenchi dei progetti, per entrambe le categorie di associazioni, non approvati; il numero effettivo degli iscritti per ciascun sodalizio nel 2023.

Rimarca, a tal proposito, come pur apprezzando l'impostazione complessiva della direttiva nel fissare i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento, sarebbe forse opportuno, al fine di rendere più agevole lettura dei dati, predisporre una tabella unica, che possa esplicitare per ciascuna associazione il contributo a progetto e il contributo fisso, nonché il numero degli iscritti.

Fra le associazioni beneficiarie dei maggiori contributi per il 2023, la relatrice segnala: l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia dall'internamento e dalla guerra di liberazione, con un contributo di 114.250 euro, in aumento rispetto ai 109.500 percepiti lo scorso anno; l'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria, con 111.000 euro, in aumento rispetto ai 109.100 euro dello scorso anno; l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, con 95.500 euro, in aumento rispetto ai 94.000 dello scorso anno; la Federazione italiana volontari della libertà, con 80.950 euro, in diminuzione rispetto ai 92.700 dello scorso anno; l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, con 85.000 euro, di identico importo rispetto alle risorse rese disponibili lo scorso anno; l'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti e decorati al Valor militare, con 56.500 euro, in diminuzione rispetto ai 70.000 euro dello scorso anno.

Dalla lettura delle tabelle allegate rileva che solo 2 associazioni – l'Associazione nazionale Carabinieri e l'Associazione nazionale Ufficiali di Marina provenienti dal servizio effettivo – non hanno presentato progetti, di cui la prima per il quarto anno consecutivo.

Segnala anche che lo schema di decreto prevede contributi inferiori rispetto al 2022 per 14 Sodalizi (erano 25 lo scorso anno), mentre per altri 29 (rispetto ai 20 dello scorso anno) il contributo previsto risulta in aumento. Due Sodalizi, l'« Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra » e l'« Associazione nazionale del fante », presentano un contributo identico a quello ricevuto nel 2022, pari, rispettivamente, a 85.000 euro per la prima Associazione e a 27.800 euro per la seconda.

Risultano, invece, 11 le associazioni che ricevono contributi superiori ai 50.000 euro, in diminuzione rispetto alle 12 dello scorso anno.

Fra i singoli progetti presentati dalle Associazioni Combattentistiche e Partigiane beneficiari dei contributi più rilevanti, segnala: il progetto denominato « Pratovecchio Stia: una memoria pubblica per le vittime civili della Linea Gotica », nonché quello sui « Dodici Carabinieri delle Fosse Ardeatine » dell'Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri Caduti per la Libertà della Patria, beneficiari, rispettivamente, di 32.000 e 23.000 euro; l'iniziativa di restauro e valorizzazione del Parco della Rimmembranza e del Monumento ai caduti di Mondolfo (PU) e del Monumento ai caduti di Piaggine (SA), promossa dall'Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e Dispersi in Guerra, con 26.250 euro; il progetto sulla memoria per il concorso alla gestione/manutenzione e incrementazione materica dei siti museali, nonché per l'esplorazione dei fondi archivistici dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Decorati al Valor Militare, con 25.000 euro; il progetto per la gestione del Museo « Vite di Internati Militari Italiani, Percorsi dal fronte di guerra ai lager tedeschi 1943-1945 » e quello denominato « Renitenza civile e Resistenza militare dopo l'8 settembre 1943 », dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento o dalla Guerra di Liberazione e loro Familiari, beneficiari, rispettivamente, di 22.000 e 24.000 euro; il progetto « Scuola di Libertà », edizione 2023, della Federazione Italiana Volontari della Libertà, con 22.500 euro; il progetto « L'armistizio dell'8 settembre 1943. Chiesa, mondo cattolico, Forze armate italiane nelle dinamiche della Resistenza », dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, con 22.437 euro.

Fra i singoli progetti presentati dalle Associazioni d'Arma, di Categoria e di specialità, beneficiari dei contributi più rilevanti, si segnalano: il progetto « Alla scoperta degli elementi della vita, acqua, fuoco, terra, aria » dell'Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Figli Minorati di Dipendenti ed ex Dipendenti Militari e Civili del Ministero della difesa (ANAFIM), con 58.000 euro; il progetto « Lo spazio della Geografia: dalle grandi esplorazioni ai nuovi orizzonti della esogeografia », della Società Geografica italiana, con 32.327 euro; i convegni itineranti di illustrazione dei 100 anni dell'Aeronautica militare e di introduzione alla celebrazione del centenario della sua fondazione (1923-2023), dell'Associazione Arma Aeronautica, con 25.000 euro, progetto già finanziato lo scorso anno con il medesimo importo; il progetto per il polo archivistico documentale pubblicistico e museale della Presidenza nazionale dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, con 24.156 euro; il progetto di educazione stradale nelle scuole dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, con 15.000 euro; il progetto per il Libro Verde della solidarietà che raccoglie i dati degli interventi di solidarietà compiuti nel corso dell'anno precedente dagli alpini delle Sezioni e dei Gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini, con 12.000 euro; il progetto commemorativo in occasione dell'80° anniversario della morte di Salvo d'Acquisto denominato « Salvo d'Acquisto. La giovinezza della memoria – il coraggio di rappresentare

la forza del bene degli eroi del passato ai giorni di oggi », dell'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, con 12.000 euro.

La relatrice, quindi, al termine della sua esposizione, illustra una conferente proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il senatore MENIA (*FdI*) solleva delle perplessità di carattere sostanziale proprio sulle modalità e sui criteri che vengono utilizzati per individuare le associazioni oggetto di stanziamento ministeriale e che, a suo modo di vedere, negli ultimi tempi, sono spesso risultati incongrui, in quanto sono stati beneficiati anche enti che, a rigore, non avrebbero titolo a ottenere questo tipo di finanziamento.

Pertanto, in alcuni frangenti, come, ad esempio, nel caso dell'ANPI, ci si è trovati di fronte ad associazioni che hanno svolto manifestazioni spesso non attinenti alla loro missione istituzionale, facendo, in tal modo, venire meno la ragion d'essere di un sostegno statale.

Pur ritenendo, ovviamente, legittime le attività di tali associazioni, sarebbe opportuno – conclude l'oratore – che le sovvenzioni a queste categorie di enti provengano da altri capitoli di bilancio e non dalla previsione di spesa della Difesa.

Anche il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) palesa alcune perplessità in merito al finanziamento « a pioggia » di associazioni, le cui finalità operative sono pur condivisibili, ma che, tuttavia, non è possibile classificare nel novero degli enti combattentistici.

A suo modo di vedere, sarebbe auspicabile pervenire ad una riflessione complessiva, ad opera della Commissione, sulla configurazione ed il sostegno economico all'intera costellazione di tali associazioni, in maniera da discernere, più precisamente, quali di queste effettivamente abbiano titolo ad essere supportate.

Il senatore MARTON (*M5S*) ricorda che considerazioni come quelle testé svolte dai colleghi siano state enucleate anche in passato, trattandosi di un problema noto in ambito parlamentare. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo, se è stata espletata dagli uffici una verifica puntuale circa la ammissibilità delle varie associazioni in argomento alla tutela normativa.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), dopo aver sottolineato la delicatezza della materia, condivide la necessità di svolgere una riflessione sull'intero settore, che sia scevra, tuttavia, da intenti iconoclastici.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) fa presente che, nella discussione odierna, sono emerse, non casualmente, valutazioni simili a quelle svolte in sede di esame degli enti internazionalistici.

Nella fattispecie, tuttavia, non si può sottovalutare che taluni enti, come quello citato dal senatore Menia, si prefiggono il compito statutario di alimentare la memoria e il ricordo di eventi e valori fondamentali per la vita della Repubblica, anche se, in alcune circostanze, assumono prese di posizione discutibili.

A suo parere, il Governo potrebbe effettuare una verifica circa il numero effettivo degli iscritti e la trasparenza del bilancio di ciascuna associazione quale presupposto per una rimodulazione *pro futuro* del settore.

La senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) chiede che la Commissione pervenga all'adozione del parere predisposto dalla relatrice, riservandosi di portare a termine una riconsiderazione della normativa sugli enti combattentistici, da svolgere in maniera più ponderata e anche mediante audizioni dei soggetti interessati.

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), nel riassumere i punti più rilevanti della discussione, propone di inserire nella proposta di parere l'esigenza di svolgere una riflessione sulla materia.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO rammenta, in primo luogo, come il criterio base impiegato per l'attribuzione dei fondi sia costituito dall'elargizione di un contributo fisso più un contributo variabile calibrato secondo la validità dei progetti proposti.

In secondo luogo, tiene a sottolineare come siano ormai maturi i tempi per riflettere anche sul significato del termine « veterano ».

Il PRESIDENTE, appurato che nessun altro Senatore vuole intervenire in sede di dichiarazione di voto e verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione lo schema riformulato di parere favorevole (pubblicato in allegato), con le osservazioni emerse nel corso della discussione

La Commissione approva.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

*(Doc. XXV, n. 1) Deliberazioni del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023*

*(Doc. XXVI, n. 1) Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento. Approvazione delle risoluzioni *Doc. XXIV, n. 6* e *Doc. XXIV, n. 7*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il presidente Stefania CRAXI ricorda che il relatore Paganella aveva già svolto la relazione ed era stata aperta la discussione generale.

Informa altresì la Commissione che il relatore ha presentato due schemi di risoluzione, uno ciascuno per le due deliberazioni del Governo e che il Gruppo M5S, a firma dei senatori De Rosa, Licheri e Marton, ha presentato una risoluzione per ognuno dei due Documenti.

Comunica che – come da prassi – le risoluzioni saranno votate secondo il seguente ordine: prima la risoluzione del relatore sulla deliberazione relativa alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionale per l'anno 2023 (*Doc. XXV*, n. 1); quindi la risoluzione del relatore sulla relazione analitica sulle missioni in corso anche in riferimento alla proroga per il 2023 (*Doc. XXVI*, n. 1); infine le risoluzioni presentate dal senatore De Rosa ed altri.

L'eventuale approvazione delle risoluzioni del relatore precluderebbe il voto sulle risoluzioni del senatore De Rosa ed altri, che contengono impegni alternativi alle prime. Tutte le risoluzioni saranno in ogni caso pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Poiché non figurano altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra, quindi, una proposta di risoluzione sul *Doc. XXV*, n. 1, e una proposta di risoluzione sul *Doc. XXVI*, n. 1.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto chiedendo che le risoluzioni all'esame della Commissione, a conclusione dell'Affare assegnato sulle deliberazioni del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali del 2023, siano assegnate all'esame dell'Assemblea. Richiede altresì la votazione per parti separate della risoluzione sulla proroga per l'anno 2023 con particolare riguardo alla scheda n. 47 sulla partecipazione del personale della Guardia di Finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi. Annuncia, infine, il voto favorevole del suo Gruppo politico sulle parti restanti della risoluzione e sulla risoluzione relativa alle nuove missioni internazionali.

Il senatore MARTON (*M5S*) si associa alla richiesta di votazione per parti separate e richiede alcuni chiarimenti al Governo in merito alla missione EUMAM Ucraina sull'impiego del contingente nazionale impiegato sul territorio degli stati membri, e sulla missione bilaterale nella Repubblica di Burkina Faso.

Il senatore MENIA (*FdI*) ritenendo che le missioni internazionali siano una parte fondamentale della politica estera italiana, si dichiara fa-

vorevole a chiedere la discussione in Aula delle risoluzioni che saranno approvate dalla Commissione.

Il presidente Stefania CRAXI mette, quindi, ai voti la richiesta di votazione per parti separate relativa alla risoluzione sulla proroga per il 2023.

La Commissione approva.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, in replica al senatore Marton, riferisce che la missione EUMAM Ucraina prevede, al momento, la presenza di personale di collegamento italiano esclusivamente in Germania e in Polonia.

Il senatore MARTON (M5S), in sede di dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Viene quindi posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione presentata dal relatore sul *Doc. XXV*, n. 1 (pubblicata in allegato), che viene approvata dalla Commissione.

Successivamente, viene posta ai voti la proposta di risoluzione del relatore sul *Doc. XXVI*, n. 1 (pubblicata in allegato), ad esclusione della scheda n. 47/2023, che risulta del pari approvata.

Si pone, quindi, in votazione l'impegno relativo alla scheda n. 47/2023 che risulta approvato.

Il presidente Stefania CRAXI rileva che, a seguito delle votazioni appena effettuate, la proposta di risoluzione sul *Doc. XXVI*, n. 1, presentata dal relatore, si intende approvata nella sua interezza.

Risultano quindi precluse le votazioni degli schemi di risoluzione del senatore De Rosa ed altri (pubblicati in allegato).

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 48**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

valutati i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento per l'anno 2023 relativo ai contributi da destinare alle associazioni combattentistiche e d'arma;

considerate le associazioni beneficiarie dei maggiori contributi ed esaminato l'elenco dei progetti non finanziati, nonché valutate le differenze emergenti nel riparto dello stanziamento dei contributi rispetto a quanto deciso lo scorso anno;

riservandosi di svolgere un percorso di approfondimento sulla normativa vigente;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

che si valuti l'opportunità, al fine di rendere più agevole lettura dei dati, di predisporre un'unica tabella di sintesi in cui esplicitare, per ciascuna associazione, il contributo a progetto, quello fisso e il numero degli iscritti.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA  
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 48**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

valutati i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento per l'anno 2023 relativo ai contributi da destinare alle associazioni combattentistiche e d'arma;

considerate le associazioni beneficiarie dei maggiori contributi ed esaminato l'elenco dei progetti non finanziati, nonché valutate le differenze emergenti nel riparto dello stanziamento dei contributi rispetto a quanto deciso lo scorso anno;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

che si valuti l'opportunità, al fine di rendere più agevole lettura dei dati, di predisporre un'unica tabella di sintesi in cui esplicitare, per ciascuna associazione, il contributo a progetto, quello fisso e il numero degli iscritti.



**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL’AFFARE ASSEGNATO *DOC. XXV, N. 1*  
(*DOC. XXIV, N. 6*)**

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 1° maggio 2023 (*Doc. XXV, n. 1*);

preso atto delle comunicazioni rese, il 18 maggio 2023, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso le Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

valutati altresì gli elementi conoscitivi forniti, presso le medesime Commissioni, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, il 31 maggio 2023, dal Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), il 1° giugno 2023, nonché dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’8 giugno 2023;

rilevato che:

la deliberazione concerne la partecipazione italiana di personale delle Forze armate a quattro fra missioni e impegni operativi internazionali, rispettivamente in Europa e in Africa. In particolare si prevede:

– la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea denominata EUMAM Ucraina (*The EU Military Assistance Mission in support of Ukraine*) (scheda 6-bis/2023), istituita per decisione del Consiglio dell’Unione europea il 17 ottobre 2022 con l’obiettivo strategico di contribuire al rafforzamento della capacità militare delle Forze armate ucraine di rigenerarsi e di condurre efficacemente operazioni, a difesa della integrità del Paese territoriale entro i confini riconosciuti a livello internazionale, nonché di consentire a Kiev di esercitare efficacemente la sua sovranità e di proteggere i civili. L’Italia contribuisce alla nuova missione attraverso specifici moduli addestrativi condotti sul territorio nazionale a beneficio di personale delle Forze armate ucraine, con una consistenza massima del contingente nazionale di 80 unità, per un fabbisogno finanziario pari a 9.192.876 euro;

– la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea denominata EUBAM Libia (*EU Border Assistance Mission in Libya*) (scheda 16-bis/2023), istituita nel 2013 e da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2023, avente l’obiettivo di sostenere gli sforzi guidati dalle

Nazioni Unite per la pace e di prestare assistenza alle autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicurezza, in particolare nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale, al fine di contribuire agli sforzi volti a smantellare le reti della criminalità organizzata coinvolte nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani e nel terrorismo, non solo nel Paese africano ma anche nella regione del Mediterraneo centrale. In quanto missione civile di gestione delle crisi con un mandato di sviluppo delle capacità, EUBAM assiste le autorità libiche a livello strategico e operativo, attraverso attività di consulenza, formazione e tutoraggio delle controparti libiche anche per lo sviluppo di una strategia nazionale di gestione integrata delle frontiere (IBM). La partecipazione italiana alla missione è limitata a sole 3 unità di personale, per un fabbisogno finanziario di 275.095 euro;

– la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUMPM Niger (*The EU Military Partnership Mission in Niger*) (scheda 21-bis/2023), istituita nel dicembre 2022 quale partenariato militare necessario a sostenere il Niger nella lotta contro i gruppi terroristici armati, nel rispetto del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Obiettivo strategico della missione è quello di sostenere lo sviluppo delle capacità delle Forze armate nigerine, per rafforzarne la capacità di contenere la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici armati, proteggere la popolazione del Paese e assicurare un ambiente sicuro e protetto. La consistenza massima del contingente nazionale della missione è di 20 unità, per un fabbisogno finanziario pari a 939.037 euro;

– la partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso (scheda 30-bis/2023), quale prosecuzione di un programma di collaborazione pluriennale strutturato con il Paese africano che occupa una porzione della regione africana del Sahel che ha assunto nel corso degli anni un'importanza crescente per la stabilità e sicurezza dell'Italia e dell'Europa e da cui si origina e transita parte del flusso migratorio che giunge sul continente europeo. Il programma di collaborazione si sostanzia nella definizione di un percorso quinquennale finalizzato allo sviluppo di capacità richieste dalla difesa burkinabé, ovvero forze speciali, visione strategica, *intelligence* a livello operativo, sanità militare di campagna, alta formazione, formazione iniziale degli ufficiali, C-IED-EOD, tiro indiretto, SAR aerea, aeromobilità, investigazione nel campo minaccia asimmetrica, *stability police*, potenziamento delle capacità dei centri di formazione della Gendarmeria nazionale. Il numero massimo di personale da inviare è fissato in 50 unità, a cui si aggiungono 8 mezzi terrestri, per un fabbisogno finanziario pari a 1.368.021 euro.

Il fabbisogno finanziario complessivo per la partecipazione a questi nuovi impegni e missioni, per la durata programmata, è pari complessivamente a 11.775.029 euro;

ritenuto che le nuove missioni sono precipuamente volte ad assicurare la tutela degli interessi strategici nazionali per la sicurezza, oltre che il rispetto dei principi e dei valori democratici su cui si fonda il nostro ordinamento, in aree geografiche di immediata prossimità al nostro territorio nazionale o che possono determinare importanti ricadute in termini securitari, oltre che a garantire il pieno rispetto da parte del nostro Paese del quadro delle alleanze strategiche costituite a livello internazionale,

si esprime favorevolmente all'autorizzazione, per l'anno in corso, della partecipazione di personale italiano delle Forze armate alle seguenti missioni e impegni operativi, di cui alla deliberazione in titolo:

1. Missione dell'Unione europea denominata *European Union Military Assistance Mission in Ucraina – EUMAM Ucraina* (scheda 6-bis/2023);
2. Missione dell'Unione europea denominata *European Union Border Assistance in Libya – EUBAM Libia* (scheda 16-bis/2023);
3. Missione dell'Unione europea denominata *European Union Military Partnership Mission in Niger – EUMPM Niger* (scheda 21-bis/2023);
4. Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso (scheda 30-bis/2023).

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL’AFFARE ASSEGNATO *DOC. XXVI, N. 1*  
(*DOC. XXIV, N. 7*)**

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (*Doc. XXVI, n. 1*);

valutata la tempistica con cui la deliberazione governativa in materia è stata presentata all’esame del Parlamento;

preso atto delle comunicazioni rese, il 18 maggio 2023, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso le Commissioni congiunte affari esteri e difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

valutati altresì gli elementi conoscitivi forniti, presso le medesime Commissioni, dal Capo di Stato maggiore della Difesa, il 31 maggio 2023, dal Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), il 1° giugno 2023, nonché dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’8 giugno 2023;

considerata la richiesta di autorizzazione per la prosecuzione, nel 2023, delle missioni in corso di cui alle schede da 1/2023 a 47/2023 è rilevato, in particolare, che:

– tra le missioni in Europa, l’impegno più rilevante è costituito, ancora una volta, dalla missione NATO nei Balcani, con un numero massimo di 1.573 unità di personale, cui si affiancano 369 mezzi terrestri e un mezzo aereo. Di assoluto rilievo, per le implicazioni di carattere geostrategico che comporta, è inoltre la missione EUNAVFOR MED Irini, che ha il proprio comando operativo a Roma e che prevede un numero massimo di unità di personale pari a 406, impiegando un mezzo navale e di due mezzi aerei. Significativi anche gli assetti impiegati (2 unità navali, 2 aeree ed un numero massimo di 240 unità di personale), nella missione della NATO nel Mediterraneo denominata *Sea Guardian* e nella missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina denominata EUFOR

ALTHEA (40 mezzi terrestri, 1 mezzo aerei e un numero massimo di 195 unità di personale);

– anche le missioni in Asia vedono confermati impegni molto rilevanti. Nell’ambito della Missione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) – dal 2022 a guida spagnola, dopo un quadriennio a responsabilità italiana – l’Italia partecipa con un numero massimo di 1.169 unità di personale, nonché con 388 mezzi terrestri, 1 mezzo navale e 7 mezzi aerei. Rilevante, per il contributo formativo riconosciuto dai beneficiari, anche la proroga della missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi (MIBIL), che prevede l’impiego fino a 190 unità di personale, oltre a un mezzo navale e uno terrestre. Particolarmente qualificato anche per quest’anno, nonché in aumento rispetto al 2022, il contributo italiano per la Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*, con 118 mezzi terrestri, 11 mezzi aerei e 1.005 unità di personale. Corposo, anche se in diminuzione rispetto agli anni scorsi, è altresì l’impegno per la proroga della partecipazione di personale militare alla Missione NATO in Iraq (NM-I) – di cui l’Italia ha assunto il comando nel maggio 2022 – che, per quest’anno, impiega 100 mezzi terrestri, 4 mezzi aerei e fino a 225 unità di personale;

– con riferimento agli impegni in Africa, assumono rilievo le missioni bilaterali di assistenza e supporto in Libia (con 2 mezzi aerei ed un numero massimo di 200 unità di personale) e in Niger (con 100 mezzi terrestri, 5 mezzi aerei e un numero massimo di 500 unità di personale), oltre che il contributo all’operazione UE Atalanta (1 nave, 2 mezzi aerei e un numero massimo di 198 unità di personale). Di rilievo è altresì la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea UE denominata EUTM Somalia, finalizzata alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale (SNAF) (con 35 mezzi terrestri ed un numero massimo di 169 unità di personale). Qualificante è inoltre la proroga dell’impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell’area del Corno d’Africa e zone limitrofe (con 10 mezzi terrestri ed un numero massimo di 147 unità di personale);

– per quanto attiene ai dispositivi nazionali, la proroga investe anche il dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell’area del Mediterraneo centrale e orientale, rinominato « Mediterraneo Sicuro », comprensivo della missione in supporto alla Marina libica. La missione impiega 6 mezzi navali (di cui uno dedicato all’assistenza tecnica alla Marina libica), 8 mezzi aerei ed un numero massimo di 826 unità di personale. Ulteriore misura riguarda la proroga del potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea, che impiega 1 mezzo navale, 2 mezzi aerei ed un massimo di 192 unità di personale. Prosegue altresì l’impiego del dispositivo aeronavale nazionale per le attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell’ambito dell’iniziativa multinazionale europea denominata

*European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz* (EMASOH), con un mezzo navale, 3 mezzi aerei ed un massimo di 200 unità di personale;

– con riferimento agli impegni per il sostegno alle iniziative NATO, si sottolineano la partecipazione di personale militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, al potenziamento della presenza dell'Alleanza nell'area sud-est dell'Alleanza (che impegna 450 mezzi terrestri e 10 mezzi aerei ed un massimo di 2.120 unità di personale), il potenziamento dell'*Air Policing* e dell'*Air Shielding* per preservare l'integrità dello spazio aereo europeo dell'Alleanza (che impegna 12 mezzi aerei, 4 mezzi terrestri ed un numero massimo di 300 unità di personale), il potenziamento del dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (che impegna 5 mezzi navali, 4 mezzo aereo già autorizzato ed un numero massimo 567 unità di personale) e quello relativo alla presenza italiana in Lettonia, con 166 mezzi terrestri ed un numero massimo di 370 unità di personale;

rilevato che la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei diversi teatri operativi è pari a 11.342 unità (in aumento rispetto alle 8.505 unità dello scorso anno), e che la consistenza media è pari a 7.720 unità (rispetto alle 5.978 unità dello scorso anno);

considerato che la partecipazione alle missioni internazionali rappresenta per il nostro Paese un elemento qualificante ed una componente essenziale di politica estera e di sicurezza collettiva e che, grazie anche alla professionalità ed allo spirito di abnegazione del personale impegnato, contribuisce a rafforzare la postura e il prestigio dell'Italia in seno alla comunità internazionale;

valutati gli obiettivi prioritari delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo, finalizzati a salvaguardare l'interesse nazionale e a garantire la protezione dei nostri cittadini, nonché ad offrire un contributo alla stabilizzazione di alcune delle aree di intervento, in una prospettiva volta a promuovere e sostenere l'azione multilaterale come strumento di collaborazione plurale che consenta di affrontare in maniera più incisiva gli scenari di crisi e le nuove sfide emergenti a livello planetario, a partire dalle minacce cibernetiche;

ribadendo la necessità che l'Italia sviluppi in modo sempre più consapevole e coerente un approccio integrato alle missioni internazionali, chiamate esse stesse a rappresentare uno degli aspetti più qualificanti della proiezione esterna del Paese, coniugando l'impegno militare e la politica estera, economica e di cooperazione, con il concorso essenziale di quella rete di infrastrutture che connota in modo precipuo il nostro Sistema Paese;

condivisa l'opportunità che si realizzi un meccanismo di valutazione *ex post* dei risultati conseguiti dalle missioni internazionali dell'I-

talia e dai correlati interventi di cooperazione in relazione ai risultati attesi, anche al fine di calibrare in modo più mirato gli impegni futuri e in vista dell'adozione di una postura più matura nei confronti delle stesse operazioni militari, mirata ad incrementare le capacità di influenzare i processi politico-militari nei consessi internazionali a cui il nostro Paese partecipa;

rimarcato con favore come ancora una volta l'impegno italiano nell'ambito delle missioni internazionali sia prevalentemente incentrato nella regione euro-mediterranea;

sottolineata ancora una volta la necessità di sostenere con convinzione il processo di stabilizzazione in atto in Libia e di assicurare sostegno alla Tunisia per lo sviluppo delle capacità di pianificazione e condotta di operazioni interforze, in particolare nelle attività di controllo delle frontiere e di lotta al terrorismo;

considerati in particolare gli scenari geopolitici in cui il nostro Paese è chiamato ad operare e le priorità strategiche più immediate rappresentate dal Mediterraneo e dell'area balcanica, i cui equilibri regionali sono profondamente toccati dalla crisi in atto nell'Europa orientale;

considerata altresì la complessità degli scenari in atto in Medio Oriente e in Africa, in particolare nelle aree del Sahel e del Corno d'Africa, segnate tuttora da instabilità politica e fragilità istituzionale, aspetti che costituiscono una fonte di criticità per l'Italia in termini di sicurezza e di possibile avvio di nuove ondate migratorie;

valutato altresì con favore l'impegno qualificante dell'Italia nell'ambito della NATO e delle missioni dell'Unione europea;

evidenziato come la partecipazione italiana alle missioni internazionali costituisca già di per sé una dimostrazione di protagonismo attivo del nostro Paese in ambito NATO, con l'obiettivo sotteso di rafforzare l'impegno nell'area del vicinato europeo, in particolare in quello meridionale, in una logica di complementarità e interoperabilità fra le strutture dell'Alleanza atlantica e quelle dell'Unione europea;

considerato che anche gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche per il 2023 e in continuità con il recente passato, sono incentrati soprattutto sull'area del Mediterraneo, del Medio Oriente e sull'Africa, con una tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali e a sostenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al contrasto dei traffici illegali e più esposti al fenomeno delle migrazioni irregolari;

preso atto che l'onere finanziario complessivo relativo alla proroga delle missioni, all'avvio delle nuove e ai correlati interventi di cooperazione,



secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, comprese le obbligazioni esigibili nell'anno finanziario 2024, è pari a 1 miliardo e 720 milioni di euro – di cui 11.775.029 euro per le nuove missioni e 1.708.649.547 euro per le proroghe –, di cui 1.313.114.005 euro a carico della Difesa, 358.668.800 euro a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 3 milioni e 758 mila euro a carico del Ministero dell'Interno, 83.897 euro a carico del Ministero della Giustizia, 14,80 milioni di euro a carico del Ministero dell'Economia e delle finanze e 30.000.000 di euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri;

si esprime favorevolmente alla proroga, per l'anno in corso, delle seguenti missioni di cui alla Relazione analitica deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023:

1. *Joint Enterprise* nei Balcani (personale militare) (missione NATO – scheda 1/2023);
2. EULEX Kosovo (personale militare) (missione UE – scheda 2/2023);
3. EUFOR-ALTHEA in Bosnia-Erzegovina (personale militare) (missione UE – scheda 3/2023);
4. *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus UNFICYP* (personale militare) (missione ONU – scheda 4/2023);
5. *Sea Guardian* (personale militare) (missione NATO – scheda 5/2023);
6. EUNAVFOR MED Iriini (personale militare) (missione UE – scheda 6/2023);
7. *United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL* (personale militare) (missione ONU – scheda 7/2023);
8. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi (MIBIL) (personale militare) (scheda 8/2023);
9. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (personale militare) (scheda 9/2023);
10. Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (personale militare) (scheda 10/2023);
11. *NATO Mission in Iraq – NM-I* (personale militare) (scheda 11/2023);
12. *European Union Advisory Mission in support of security sector reform in Iraq – EUAM Iraq* (personale militare) (scheda 12/2023);
13. *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan UNMOGIP* (personale militare) (missione ONU – scheda 13/2023);
14. Impiego su basi bilaterali negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (personale militare) (scheda 14/2023);
15. *United Nations Support Mission in Libya UNSMIL* (personale militare) (missione ONU – scheda 15/2023);



16. Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (personale militare) (scheda 16/2023);
17. Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (CCPCO) (personale militare) (scheda 17/2023);
18. *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali MINUSMA* (personale militare) (missione ONU – scheda 18/2023);
19. EUCAP Sahel Mali (personale militare) (missione UE – scheda 19/2023);
20. EUCAP Sahel Niger (personale militare) (missione UE – scheda 20/2023);
21. Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (personale militare) (scheda 21/2023);
22. *United Nations Mission for the referendum in Western Sahara – MINURSO* (personale militare) (missione ONU – scheda 22/2023);
23. *Multinational Force and Observers* in Egitto MFO (personale militare) (scheda 23/2023);
24. EUNAVFOR ATALANTA (personale militare) (missione UE – scheda 24/2023);
25. EUTM Somalia (personale militare) (missione UE – scheda 25/2023);
26. EUCAP Somalia (personale militare) (missione UE – scheda 26/2023);
27. Partecipazione alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Assistance Mission in Somalia UNSOM* (personale militare) (missione ONU – scheda 27/2023);
28. Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (personale militare) (scheda 28/2023);
29. Impiego di personale militare presso la base nazionale nella Repubblica di Gibuti (scheda 29/2023);
30. Missione UE denominata EUTM Mozambico, per addestramento delle forze armate locali (personale militare) (scheda 30/2023);
31. Dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale e orientale, rinominato « Mediterraneo Sicuro », comprensivo della missione in supporto alla Marina libica (personale militare) (scheda 31/2023);
32. Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (personale militare) (scheda 32/2023);
33. Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea denominata *European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz* (EMASOH) (personale militare) (scheda 33/2023);

34. Partecipazione alla *Implementation of Enhancement of the Framework for the South* della NATO nelle regioni lungo il Fianco Sud dell'Alleanza (personale militare) (scheda 34/2023);

35. Partecipazione al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (personale militare) (scheda 35/2023);

36. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area di responsabilità dell'Alleanza (personale militare) (scheda 36/2023);

37. Partecipazione ai dispositivi NATO *Air Policing* e *Air Shielding* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (personale militare) (scheda 37/2023);

38. Partecipazione, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, al potenziamento della presenza della NATO nell'area sud-est dell'Alleanza (personale militare) (scheda 38/2023);

39. Partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (personale militare) (scheda 39/2023);

40. Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l'anno 2023 (scheda 40/2022);

41. Supporto info-operativo di PCM-AISE a protezione del personale impiegato nelle missioni e le attività di cooperazione con le forze di sicurezza locali (scheda 41/2023);

42. *European Union Rule of Law Mission in Kosovo*-EULEX Kosovo (scheda 42/2023);

43. *United Nations Mission in Kosovo* – UNMIK (scheda 43/2023);

44. Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda 44/2023);

45. *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* – EUPOL COPPS (scheda 45/2023);

46. *European Union Border Assistance Mission in Libya* – EUBAM LIBYA (scheda 46/2023);

47. Missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi da parte del personale del Corpo della Guardia di finanza (scheda 47/2023);

si esprime altresì favorevolmente alla prosecuzione, per l'anno 2023, dei seguenti interventi di cooperazione e sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

1. Interventi di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 48/2023);

2. Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 49/2023);

3. Iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 50/2023);

4. Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 51/2023).

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI  
SENATORI DE ROSA, ETTORE ANTONO LICHERI E  
MARTON SULL’AFFARE ASSEGNATO *DOC. XXV, N. 1***

La 3<sup>a</sup> Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 1° maggio 2023 (*Doc. XXV, n. 1*);

preso atto delle comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, di cui ai citati Documenti, svolte il 18 maggio 2023, davanti alla Commissione Affari esteri e Difesa del Senato della Repubblica e alle Commissioni Affari esteri e Difesa riunite della Camera dei deputati, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

rilevato che la deliberazione concerne:

– la partecipazione di personale militare alla missione di addestramento militare EUMAM Ucraina, di cui alla scheda *6-bis/2023*, istituita con decisione (PESC) 2022/1968 adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 17 ottobre 2022, per contribuire al rafforzamento delle capacità militari delle forze armate ucraine al fine di permettergli di difendere l’integrità territoriale e proteggere i civili coinvolti nel conflitto;

– la partecipazione di personale militare alla missione EUBAM Libia, di cui alla scheda *16-bis/2023*, istituita con decisione (PESC) 2013/233 adottata dal Consiglio dell’Unione europea, e successive modifiche, è volta a prestare assistenza alle autorità libiche per la creazione di strutture statali di sicurezza, in particolare nei settori della gestione delle frontiere e della giustizia penale, allo scopo di contribuire al contrasto delle reti di criminalità coinvolte nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani e nel terrorismo;

– la partecipazione di personale militare alla missione EUMPM Niger, di cui alla scheda *21-bis/2023*, istituita con decisione (PESC) 2022/2444 del Consiglio dell’Unione europea il 12 dicembre 2022, al fine di sostenere il Niger nella lotta contro gruppi terroristici armati e nella protezione della popolazione civile;

– la partecipazione di personale militare della missione bilaterale di supporto in Burkina Faso, di cui alla scheda *30-bis/2023*, allo scopo di sviluppare e rafforzare le capacità di difesa e sicurezza delle Forze armate del *burkinabè*;

ritenuto che:

il quadro complessivo delle sopra descritte missioni internazionali sottoposto dal Governo all'autorizzazione parlamentare appare precipuamente finalizzato ad assicurare la tutela degli interessi strategici nazionali in aree geografiche di rilievo per l'Italia;

nell'attuale contesto internazionale, in continuo mutamento e caratterizzato da crescente instabilità, soprattutto a seguito del conflitto russo-ucraino, tra le aree strategiche in termini di interesse nazionale per il nostro Paese figurano certamente il Mediterraneo allargato e l'Africa sub-sahariana;

considerato che:

l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina è ormai in atto da oltre un anno, in un contesto segnato da una perdurante *escalation* militare inasprita, peraltro, dallo spettro di una minaccia nucleare, paventata a più riprese;

la situazione è sempre più drammatica e insostenibile con decine di migliaia di vittime, civili e militari, distruzione di edifici pubblici e privati e infrastrutture vitali. Inoltre, desta crescente inquietudine la crisi umanitaria che si acuisce di giorno in giorno in ragione dell'inasprirsi del conflitto così come, rispetto al piano geopolitico, le evidenti ripercussioni sul tessuto economico-produttivo globale, sull'approvvigionamento energetico e sulle principali regole della convivenza internazionale;

con riferimento alla missione EUMAM Ucraina desta preoccupazione, in relazione a un possibile ulteriore inasprimento del conflitto, quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, della menzionata decisione (PESC), ossia la possibilità per il Consiglio di modificare la sua decisione in merito alla eventuale autorizzazione per EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri;

alla luce di quanto esposto,

si esprime favorevolmente all'autorizzazione, per l'anno in corso, della partecipazione di personale italiano delle Forze armate alle seguenti missioni, di cui alla deliberazione in titolo:

– missione dell'Unione europea denominata *European Union Military Assistance Mission in Ucraina* – EUMAM Ucraina (scheda 6-bis /2023) impegnando il Governo:

1) a vincolare il contributo del contingente nazionale impiegato esclusivamente nel territorio degli Stati membri;

2) a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere qualora, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio del 17 ottobre 2022, il Consiglio decida di autorizzare EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri;

– missione dell’Unione europea denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* – EUBAM Libya (scheda 16-bis/2023);

– missione dell’Unione europea denominata *European Union Military Partnership Mission in Niger* – EUMPM Niger (scheda 21-bis/2023);

– missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso (scheda 30-bis/2023), impegnando il Governo, nel conseguimento degli obiettivi della missione in oggetto, a garantire il rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario da parte delle Forze governative del Burkina Faso.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI  
SENATORI DE ROSA, ETTORE ANTONO LICHERI E  
MARTON SULL’AFFARE ASSEGNATO *DOC. XXVI, N. 1***

La 3<sup>a</sup> Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento, dell’affare assegnato sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2022, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (*Doc. XXVI, n. 1*);

preso atto delle comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, svolte il 18 maggio 2023, davanti alla Commissione Affari esteri e Difesa del Senato della Repubblica e alle Commissioni Affari esteri e Difesa riunite della Camera dei deputati, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

premesso che:

si deve ancora una volta evidenziare il ritardo, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, con il quale la Deliberazione è sottoposta all’esame e all’autorizzazione parlamentare: situazione che impedisce alle Camere di deliberare tempestivamente sulle missioni internazionali, nuove o da proseguire, e che pone il Parlamento di fronte ad uno stato di fatto irreversibile, su cui non è possibile incidere retroattivamente;

le missioni internazionali cui l’Italia partecipa hanno nel tempo consolidato la percezione della nostra affidabilità in termini di sicurezza nel Mediterraneo allargato, nonché la nostra vocazione europeista, il nostro legame transatlantico insieme ad un convinto sostegno al multilateralismo;

nei confronti della Comunità internazionale l’Italia deve spendersi, in particolare, affinché prosegua con determinazione l’impegno contro il terrorismo, a tutela e garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle minoranze e, al contempo, perseguire fermamente l’obiettivo fondamentale in una prospettiva di lungo termine di una condivisione più equa e responsabile in merito alle conseguenze del fenomeno migratorio;

tenuto conto che:

gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione rappresentano uno strumento fondamentale di

politica estera per la loro valenza strategica nel sostenere intere comunità, nell'intento di migliorare le condizioni di vita per l'avvento di società più democratiche e più stabili;

la partecipazione alle missioni internazionali rappresenta un elemento qualificante ed una componente essenziale della politica estera e di sicurezza del nostro Paese che, grazie anche alla professionalità del proprio personale impegnato, rafforza la posizione e il prestigio dell'Italia nella comunità internazionale;

si esprime favorevolmente alla proroga, per l'anno in corso, delle seguenti missioni di cui alla Relazione analitica deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023:

- *Joint Enterprise* nei Balcani (personale militare) (missione NATO – scheda 1/2023);
- EULEX Kosovo (personale militare) (missione UE – scheda 2/2023);
- EUFOR-ALTHEA in Bosnia-Erzegovina (personale militare) (missione UE – scheda 3/2023);
- *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus UNFICYP* (personale militare) (missione ONU – scheda 4/2023);
- *Sea Guardian* (personale militare) (missione NATO – scheda 5/2023);
- EUNAVFOR MED Iriini (personale militare) (missione UE – scheda 6/2023);
- *United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL* (personale militare) (missione ONU – scheda 7/2023);
- Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi (MIBIL) (personale militare) (scheda 8/2023);
- Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (personale militare) (scheda 9/2023);
- Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (personale militare) (scheda 10/2023);
- *NATO Mission in Iraq – NM-I* (personale militare) (scheda 11/2023);
- *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan UNMOGIP* (personale militare) (missione ONU – scheda 13/2023);
- Impiego di personale militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrein, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (personale militare) (scheda 14/2023);
- *United Nations Support Mission in Libya UNSMIL* (personale militare) (missione ONU – scheda 15/2023);
- Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (personale militare) (scheda 16/2023);
- Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (CCPCO) (personale militare) (scheda 17/2023);



- EUCAP Sahel Niger (personale militare) (missione UE – scheda 20/2023);
- Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (personale militare) (scheda 21/2023);
- *United Nations Mission for the referendum in Western Sahara*
- MINURSO (personale militare) (missione ONU – scheda 22/2023);
- *Multinational Force and Observers* in Egitto MFO (personale militare) (scheda 23/2023);
- EUNAVFOR ATALANTA (personale militare) (missione UE – scheda 24/2023);
- EUTM Somalia (personale militare) (missione UE – scheda 25/2023);
- EUCAP Somalia (personale militare) (missione UE – scheda 26/2023);
- Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (personale militare) (scheda 28/2023);
- Impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda 29/2023);
- EUTM Mozambico (scheda 30/2023);
- Potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale e orientale, rinominato *Mediterraneo Sicuro*, comprensivo del supporto alla Marina libica (personale militare) (scheda 31/2023);
- Potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (personale militare) (scheda 32/2023);
- Dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea denominata *European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz* (EMASOH) (scheda 33/2023);
- Partecipazione alla *Implementation of Enhancement of the Framework for the South* della NATO nelle regioni lungo il Fianco Sud dell'Alleanza (personale militare) (scheda 34/2023);
- Partecipazione al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (personale militare) (scheda 35/2023), impegnando il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco;
- Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area di responsabilità dell'Alleanza (personale militare) (scheda 36/



2023), impegnando il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco;

– Partecipazione al dispositivo NATO *Air Policing* e *Air Shielding* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (personale militare) (scheda 37/2023), impegnando il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco;

– Potenziamento della presenza NATO nell'area sud-est dell'Alleanza (*enhanced Vigilance Activities*) (scheda 38/2023), impegnando il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco;

– Potenziamento della presenza NATO in Lettonia (*enhanced Forward Presence*) (scheda 39/2023), impegnando il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore *escalation* militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco;

– Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda 40/2023);

– Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (PCM-AISE) (scheda 41/2023);

– EULEX KOSOVO (personale della Polizia di Stato) (scheda 42/2023);

– UNMIK KOSOVO (personale della Polizia di Stato) (scheda 43/2023);

– Missione di cooperazione delle Forze di polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale denominata « Missione di assistenza alla Polizia albanese » (scheda 44/2023);

– *European Union Police – Coordination office for Palestinian Police Support* – EUPOL COPPS (scheda 45/2023);

– *European Union Border Assistance Mission in Libya* – EUBAM LIBYA (scheda 46/2023);

– Missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 47/2023), a condizione che il Governo si impegni ad adoperarsi per la revisione del

*Memorandum of Understanding* Italia-Libia al fine di prevedere il puntuale rispetto delle norme applicabili in materia di diritti umani, un ruolo centrale da riconoscere alle competenti agenzie delle Nazioni Unite e il progressivo superamento del sistema dei centri che ospitano i migranti;

si esprimono favorevolmente alla proroga, per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 maggio 2023, delle seguenti missioni di cui alla Relazione analitica deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023:

- *European Union Advisory Mission in support of security sector reform in Iraq – EUAM Iraq* (personale militare) (scheda 12/2023);
- *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali MINUSMA* (personale militare) (missione ONU – scheda 18/2023);
- *EUCAP Sahel Mali* (personale militare) (missione UE – scheda 19/2023);
- Partecipazione alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Assistance Mission in Somalia UNSOM* (personale militare) (missione ONU – scheda 27/2023);

si esprimono, altresì, favorevolmente alla prosecuzione, per l'anno 2023, dei seguenti interventi di cooperazione e sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

- Interventi di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 48/2023), impegnando il Governo a compensare attraverso futuri provvedimenti le diminuite risorse del fabbisogno finanziario;
- Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 49/2023), impegnando il Governo a compensare attraverso futuri provvedimenti le diminuite risorse del fabbisogno finanziario;
- Iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 50/2023), impegnando il Governo a compensare attraverso futuri provvedimenti le diminuite risorse del fabbisogno finanziario;
- Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 51/2023).

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 20 giugno 2023

**Plenaria**

**61<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM (2023) 126 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, prevede modifiche alla direttiva (UE) 2015/413, cosiddetta direttiva CBE (*cross border exchange*), sullo scambio transfrontaliero, relativo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, commesse da conducenti di veicoli immatricolati in un altro Stato membro.

La proposta fa parte di un pacchetto in materia di applicazione transfrontaliera della normativa stradale, che comprende anche la proposta COM(2023) 127 sulla patente di guida e la proposta COM(2023) 128 sull'esecuzione negli altri Stati membri delle decisioni di ritiro della patente di guida.

Le modifiche proposte alla direttiva CBE sono finalizzate a migliorare ulteriormente la sicurezza stradale e la tutela dei diritti dei conducenti non residenti, attraverso una più efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri per l'effettiva applicazione delle sanzioni per le infrazioni commesse da conducenti di veicoli immatricolati in Stati diversi da quello dell'infrazione.

La relazione del Governo, pervenuta in data 2 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per migliorare la sicurezza stradale, ed evidenzia alcuni aspetti problematici inerenti possibili oneri amministrativi.

Il Governo ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto in assenza di un intervento a livello dell'UE si creerebbe un mosaico di norme, che non sarebbe altrettanto efficace nel porre fine all'impunità dei trasgressori non residenti e nell'indurre un cambiamento comportamentale tale da garantire a una maggiore sicurezza stradale.

L'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di sicurezza stradale sarebbe difficilmente realizzabile, in quanto gli Stati membri non sarebbero in grado di garantire la mutua assistenza giudiziaria nei procedimenti di indagine transfrontalieri.

La relazione evidenzia anche il rispetto del principio di proporzionalità, in quanto prevede le necessarie modifiche al quadro giuridico vigente senza andare al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo della sicurezza stradale attraverso una migliore applicazione transfrontaliera delle norme in materia.

Si evidenziano alcuni aspetti, sollevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'interno, tra i quali sono attualmente suddivise le competenze a livello nazionale, che saranno sostenuti in sede di negoziato, anche in vista del futuro recepimento nazionale della direttiva.

In primo luogo, la modifica introdotta all'articolo 3, nella definizione di Punto di contatto nazionale prevede un allargamento delle sue competenze da « autorità competente designata per lo scambio dei dati » ad « autorità competente designata ai fini della presente direttiva ». Di conseguenza, il Punto di contatto dovrà farsi carico anche di procedure di contestazione e notifica delle violazioni che in Italia sono di competenza del Ministero dell'interno. Sarebbe pertanto opportuno chiarire, in sede negoziale, che gli Stati membri possano, in sede di recepimento della direttiva, istituire due Punti di contatto nazionali, come già avvenuto per l'attuazione delle cosiddette « Decisioni di Prüm » sullo scambio di dati ai fini di lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera: uno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, responsabile dello scambio dei dati sugli intestatari dei veicoli immatricolati in Italia, e uno, Ministero dell'interno, competente per tutte le altre attività, inerenti, ad esempio, al recupero dei dati sugli intestatari dei veicoli stranieri (attraverso la piattaforma *Eucaris – European Vehicle and Driving License Information System*), la gestione del *follow-up*, le procedure di competenza degli enti accertatori delle violazioni.

In secondo luogo, il nuovo comma 4 dell'articolo 4, sulle procedure per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, prevede che, in caso di indagini per infrazioni stradali, gli Stati comunichino i dati del veicolo o della sua targa di immatricolazione, che risultino rubati in base ai dati disponibili negli archivi nazionali. Tale nuova previsione comporterà, per

l'Italia, l'integrazione dell'applicazione *Eucaris* del Dipartimento della mobilità sostenibile, con le informazioni in possesso del Dipartimento della pubblica sicurezza.

In terzo luogo, la nuova procedura contenuta negli articoli 4-*bis* e 4-*ter* sull'identificazione della persona responsabile, prevede che gli Stati membri si prestino assistenza giudiziaria quando lo Stato membro ove è stata commessa l'infrazione non sia in grado di identificare la persona responsabile della violazione. Si tratta di confermare l'identità della persona registrata visivamente dall'apparecchiatura di rilevamento o di invitare il proprietario del veicolo a fornire informazioni sull'identità della persona responsabile. Tali forme di assistenza, che potrebbero essere eseguite dagli organi di polizia, potrebbero rivelarsi eccessivamente onerose.

Inoltre, il nuovo articolo 5-*bis*, sulla consegna della lettera di informazione e dei documenti di *follow-up*, prevede, al comma 3, la possibilità che tali documenti, in determinati casi, siano inviati ai presunti responsabili tramite le autorità dello Stato membro d'immatricolazione o dello Stato membro di residenza, eventualità che potrebbe ulteriormente aggravare le attività ordinarie degli organi di polizia. Peraltro, si prevede che la lettera d'informazione sia inviata entro un mese dalla registrazione di un'infrazione e che i documenti di *follow-up* siano inviati entro 15 giorni dall'evento, mentre il codice della strada italiano prevede all'articolo 201 che la notifica del verbale all'estero deve essere effettuata entro 360 giorni dalla violazione.

Al riguardo, sebbene la lettera d'informazione costituisce un atto propedeutico al verbale di contestazione, la stringente tempistica prevista dalla direttiva potrebbe apparire incoerente con il più lungo termine previsto dalla norma nazionale per la notifica del verbale. La direttiva infatti non fa menzione alcuna delle modalità di notifica del verbale di accertamento e contestazione, e in mancanza di ciò, in base alla circolare del Ministero dell'interno del 12 settembre 2017, si procede a inviare il verbale unitamente alla lettera d'informazione.

Infine, si rappresenta che, nonostante nella stessa relazione illustrativa della proposta si rilevi la mancata riscossione delle sanzioni di una gran parte delle violazioni commesse da non residenti, non sono state previste procedure per la riscossione coattiva, mantenendo così le difficoltà e criticità sinora registrate.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà allegato ai Trattati, è scaduto il 10 maggio 2023, pur consentendo di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Delle 16 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che hanno esaminato la proposta, cinque hanno concluso l'*iter* senza sollevare criticità, mentre la Camera dei deputati ceca ha approvato una risoluzione in cui rileva soprattutto un eccessivo aumento degli oneri amministrativi, la cui riduzione è condizione per un voto favorevole da parte del Governo ceco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (COM(2023) 127 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, mira ad una profonda revisione delle norme dell'Unione europea in materia di patenti di guida, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone nell'Unione europea (UE).

Le disposizioni prevedono, in particolare: il miglioramento delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza di guida e la riduzione e sanzione dei comportamenti pericolosi; la garanzia di un'adeguata idoneità fisica e mentale dei conducenti in tutta l'UE; l'eliminazione degli ostacoli inopportuni o inutili che hanno ripercussioni sui richiedenti e sui titolari di patenti di guida.

Sulla proposta è pervenuta la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato da parte della proposta, in quanto le questioni relative alle patenti di guida comprendono aspetti transazionali che non possono essere trattati adeguatamente dagli Stati membri singolarmente. Inoltre, la proposta interviene su una normativa già disciplinata dall'Unione europea sin dal 1980, sostituendo ora la direttiva 2006/126/CE, terza direttiva in materia di patenti di guida.

La relazione evidenzia anche il rispetto del principio di proporzionalità da parte della proposta, in quanto essa non dispone più di quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi individuati, lasciando a ciascun Stato membro opzioni strategiche che rendono possibile un adeguato livello di flessibilità, anche per mezzo di norme nazionali aggiuntive.

La valutazione della proposta di direttiva da parte del Governo è complessivamente positiva: la proposta non si limita al mero allineamento della direttiva vigente agli sviluppi tecnologici, scientifici e sociali che possono avere implicazioni con la materia, ma configura altresì un proporzionato intervento politico, in materia di sicurezza stradale, di riduzione degli oneri amministrativi per alcune categorie di conducenti e di disciplina dei neopatentati, che permettono un miglior livello di realizzazione degli obiettivi prefissati.

La direttiva produrrà, infatti, importanti effetti di potenziamento degli obiettivi di sicurezza stradale, incidendo in misura importante sulla formazione dei conducenti e sulla verifica della loro idoneità psico-fisica



e tecnica. Rilevanti anche gli effetti attesi in termini di semplificazione delle procedure amministrative per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida conseguite in altri Stati membri o in Paesi terzi.

Infine, sembra importante anche quanto previsto in termini di misure di incoraggiamento e formazione a una guida ecosostenibile.

L'impatto sulla normativa nazionale vigente richiederà opportune modifiche al codice della strada, nonché al decreto legislativo n. 59 del 2011 di attuazione alla direttiva 2006/126/CE e al decreto legislativo n. 286 del 2005, con l'indicazione, da parte della legge di delegazione, delle possibili opzioni nazionali che si intende esercitare.

Con riferimento all'articolo 3, assolutamente nuova è la previsione di una patente mobile, che non trova corrispondenza nell'attuale disciplina nazionale. Attualmente esiste una versione digitale dei dati riportati della patente, accessibile attraverso l'app *Ipatente*, ma non ha carattere di ufficialità. Le relative disposizioni richiederanno l'implementazione dei relativi sistemi informatici, con conseguenti oneri finanziari.

Con riferimento all'articolo 10, che prevede la validità amministrativa di 15 anni per i gruppi delle categorie A e B e la riduzione della stessa a partire dai 70 anni di età, si segnala che l'articolo 126 del codice della strada stabilisce attualmente una durata pari a 10 anni per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE e a 5 per le altre categorie, con riduzione a partire dai 50 anni di età del titolare. Sotto tale profilo, dunque, l'articolo 126 citato dovrà essere modificato in coerenza con le nuove disposizioni europee. Resta confermata la possibilità di accordare una validità amministrativa ridotta per situazioni mediche.

Nuova è poi la previsione di validità ridotta per i neopatentati e per ragioni connesse a « limitazioni nei confronti di autori di infrazioni stradali » che non siano correlate a violazione del divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti. Nuova, e per taluni profili critica, è anche la previsione di un *test* di autovalutazione dei requisiti di idoneità psico-fisica, contenuta nell'allegato III, di competenza del Ministero della salute.

Con riferimento all'articolo 12, è del tutto nuova la previsione in materia di conversione di patenti rilasciate da Paesi terzi e della relativa annotazione, in funzione della valutazione sulla sicurezza stradale in tali Paesi. Attualmente l'articolo 136 del codice della strada prevede la possibilità per l'Italia di stipulare intese, a condizioni di reciprocità, con Stati *extra* UE per il riconoscimento delle patenti di guida.

Per quanto concerne le competenze del Ministero dei trasporti, la relazione sottolinea un profilo di criticità connesso alla previsione di estensione del concetto di « residenza normale », come definita dalla vigente direttiva 2006/126/CE, in favore di titolari di patente rilasciata da un Paese terzo.

Con riferimento all'articolo 14, che introduce il nuovo principio della guida accompagnata, per i conducenti di età compresa tra i 17 e i 18 anni, si segnala che l'ordinamento nazionale conosce la guida accompagnata del minore titolare di patente di categoria A1 o B1 (articolo 115,

commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto ministeriale n. 213 del 2011), mentre le disposizioni dell'articolo 14 sono diverse e più estese, riguardando anche la patente C e disciplinando la materia in modo differente. La misura non è opzionale e dunque andrà recepita nell'ordinamento, con il conseguente adeguamento delle procedure informatiche e copertura dei relativi oneri finanziari.

Le misure dell'articolo 15, ovvero l'introduzione di un periodo di prova di almeno due anni durante il quale i conducenti inesperti sono soggetti a norme rigorose relative alla guida in stato di ebbrezza e a eventuali condizioni nazionali aggiuntive, sono del tutto nuove, non essendo sovrapponibili né per ambito di applicazione né per corrispondenza dei contenuti, alle vigenti disposizioni nazionali, ovvero gli articoli 126 e 186-*bis* del codice della strada, rispettivamente in materia di validità amministrativa della patente di guida e di divieto assoluto di assunzione di bevande alcoliche (cosiddetto « alcol zero ») per talune categorie di conducenti.

La previsione, contenuta nell'articolo 20, dell'obbligo per ciascun Stato membro di informare ogni anno la Commissione in merito al numero di patenti rilasciate, sostituite, revocate e convertite per ciascuna categoria, è nuova e impone nuovi oneri per l'amministrazione della Motorizzazione.

Si segnala, infine, che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 7 giugno 2023.

Delle 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che hanno esaminato la proposta, cinque (Consiglio austriaco, Senato ceco, Parlamento irlandese, *Seimas* lituana, Assembleia portoghese) hanno concluso l'*iter* senza sollevare criticità, mentre la Camera dei deputati ceca ha approvato di una risoluzione in cui rileva la necessità di una maggiore specificazione per alcune aree regolamentate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (COM(2023) 128 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato in precedenza, mira a migliorare la sicurezza stradale e garantire un elevato livello di protezione a tutti gli utenti dell'infrastruttura stradale dell'Unione europea (UE), prevedendo che, all'interno dell'UE, le decisioni di



ritiro della patente di guida, adottate dallo Stato di emissione, abbiano effetto in tutti gli Stati membri, a fini di tutela della sicurezza stradale, obiettivo della politica dell'UE, volta a ridurre il numero delle vittime, dei feriti e i danni materiali.

L'ambito di applicazione dell'iniziativa riguarda solo le infrazioni che contribuiscono maggiormente agli incidenti stradali e alle morti sulle strade, ossia: eccesso di velocità; guida in stato di ebbrezza; guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e comportamenti alla guida che cagionano morte o lesioni personali gravi a seguito di infrazioni riguardanti la sicurezza stradale.

Sulla proposta è pervenuta la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La valutazione della proposta di direttiva da parte del Governo è complessivamente positiva e corrispondente all'interesse nazionale, in quanto è volta al raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale, contribuendo a porre fine all'impunità dei trasgressori non residenti e a indurre un cambiamento comportamentale nei conducenti.

Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto l'obiettivo di assicurare efficacia in tutti gli Stati membri delle decisioni di ritiro della patente di guida può essere conseguito solo attraverso uno strumento giuridico dell'UE. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, poiché si ritiene che le misure previste non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di sicurezza stradale. In questo senso, l'emissione di una decisione di ritiro della patente di guida resta di competenza del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata rilasciata la patente, che la potrà emettere, in conformità al proprio ordinamento, anche per un'infrazione commessa in un altro Stato membro.

Parallelamente alla proposta in esame, è in corso anche la revisione della direttiva (UE) 2015/413, sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali (COM(2023) 126), che contribuirà indirettamente anche all'applicazione delle norme in esame, nei casi in cui il trasgressore sia stato individuato in un altro Stato membro. Poiché la direttiva (UE) 2015/413 riveduta mira ad ampliare lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri, si può presumere che il numero di infrazioni oggetto di indagini con esito positivo e, di conseguenza, anche le decisioni di ritiro della patente di guida aumenteranno in modo sostanziale.

Al contempo, la revisione della direttiva (UE) 2015/413 mira a garantire un livello più elevato di tutela procedurale e dei diritti fondamentali per i trasgressori non residenti, indipendentemente dal fatto che l'infrazione sia stata individuata in un altro Stato membro o che il trasgressore sia arrestato prima di lasciare lo Stato in cui è stata commessa l'infrazione.

Il Ministero dei trasporti ribadisce, pertanto, la competenza primaria sulla materia in capo al Ministero dell'interno, mentre evidenzia, per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la proposta di direttiva avrà un impatto finanziario per l'Amministrazione, al momento non quantificabile, poiché saranno necessari adeguamenti delle procedure informatiche gestite dal Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Si segnala, infine, che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 9 giugno 2023, pur potendosi proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Delle quindici Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che finora hanno esaminato la proposta, tre (Senato ceco, Parlamento irlandese, Assemblea portoghese) hanno concluso l'*iter* senza sollevare criticità. La Camera dei deputati ceca ha invece concluso l'esame con l'approvazione di una risoluzione in cui ritiene necessario ridurre gli oneri amministrativi e limitare l'ambito di applicazione della direttiva alle decisioni amministrative sui divieti di circolazione, escludendo quelle emesse in procedimenti penali che dovrebbero essere oggetto di una normativa a parte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, ritiene non siano ravvisabili profili di contrasto tra la disciplina contenuta nell'intervento normativo proposto, essenzialmente procedurale, e l'ordinamento europeo e che tale disciplina sia da ritenersi idonea ad assicurare che le determinazioni che saranno caso per caso assunte ai fini della definizione di nuovi assetti nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di governo non pongano in discussione la necessaria conformità delle stesse ai principi e alle regole dell'ordinamento europeo.

Rileva che il disegno di legge presenta una coerenza generale con il principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, di derivazione europea, tanto con riferimento alle specifiche scelte di redistribuzione delle funzioni che ciascuna intesa è chiamata a inverare, quanto negli aspetti che vi si accompagnano.

In riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, sottolinea altresì che a livello costituzionale rileva la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, mentre a li-

vello di legge ordinaria viene in rilievo la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (cosiddetta fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (cosiddetta fase discendente).

Ritenendo quindi il disegno di legge coerente con la normativa dell'Unione europea, illustra uno schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ribadisce la sua richiesta di un approfondimento, in sede di indagine conoscitiva, sul tema del trasferimento alle regioni anche delle competenze sui rapporti con l'UE. Tuttavia, in assenza di un riscontro e considerata la presentazione di uno schema di parere da parte del relatore, chiede che si proceda direttamente al voto.

Il PRESIDENTE rappresenta che, per contemperare le esigenze di molti componenti della Commissione, era stato in linea di massima concordato di procedere alle votazioni nella giornata di mercoledì. Evidenzia quindi che alcuni senatori sono legittimamente impegnati in altre Commissioni o in altri impegni istituzionali. Ricorda, inoltre, che le volte in cui si è proceduto altrimenti rispetto all'indicazione programmata era stato per motivi di urgenza collegata ai lavori dell'Assemblea o di altra Commissione. Lascia comunque la questione alla decisione della Commissione.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e le senatrici MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e PELLEGRINO (*FdI*) si associano alle considerazioni del Presidente, per mantenere la votazione, come previsto, per la seduta di domani.

Le senatrici ROJC (*PD-IDP*) e CUCCHI (*Misto-AVS*) si associano alla richiesta di votazione immediata.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) ritiene corretto rispettare quanto programmato e quindi non si associa alla richiesta di voto immediato. Chiede peraltro di rispettare sempre il programma di lavoro concordato.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) condivide la necessità di rispettare la programmazione concordata, salvo qualora la Commissione, apprezzando le circostanze, esprima un consenso per procedere diversamente. Constata in ogni caso che, nel caso attuale, la Commissione convenga nel mantenere il voto per la giornata di domani.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ritiene che le giustificazioni addotte per non procedere al voto siano inconsistenti e che invece mirino ad offuscare il vero motivo, costituito dalle assenze su un disegno di legge controverso per molti senatori, quale quello sull'autonomia differenziata.

Il PRESIDENTE rileva come la programmazione dei lavori della Commissione indicata nel calendario cerchi sempre di contemperare le esigenze e gli impegni di tutti i senatori e che quindi, tenuto anche conto delle posizioni prevalenti emerse dal dibattito, la votazione dello schema di parere possa essere rinviata alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali (COM(2023) 185 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che propone un nuovo strumento per agevolare il trasferimento dei procedimenti penali in un unico Stato membro. L'iniziativa si inserisce in un contesto in cui, considerato l'aumento dei reati transfrontalieri, la giustizia penale nell'Unione europea (UE) si trova sempre più spesso di fronte a situazioni in cui molteplici Stati membri hanno competenza giurisdizionale per esercitare l'azione penale sul medesimo caso. Ciò vale in particolare per i reati commessi da gruppi della criminalità organizzata, quali, tra gli altri, il traffico di droga e il traffico di migranti.

Sebbene il trasferimento del procedimento penale possa essere necessario in numerosi casi, il vigente quadro normativo dell'Unione non dispone di questa forma di cooperazione. In assenza di un atto giuridico specifico dell'UE, gli Stati membri attualmente trasferiscono i procedimenti penali tra loro utilizzando diversi strumenti giuridici. In ambito internazionale, il quadro giuridico più completo sul trasferimento dei procedimenti penali è rappresentato dalla Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972, la quale tuttavia è stata ratificata e applicata solo da 13 Stati membri. Tra questi non figura l'Italia, che ha firmato la Convenzione il 26 maggio 2000, ma non l'ha ratificata. La maggior parte degli Stati membri si limita al trasferimento di atti e documenti sulla base dell'articolo 21 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959.

In assenza di un quadro giuridico comune e a causa delle differenze esistenti tra i sistemi di giustizia penale nazionali degli Stati membri, i trasferimenti dei procedimenti penali sono risultati problematici sia dal punto di vista giuridico che pratico. La proposta in esame quindi mira a dare una risposta a questi problemi.

Essa si articola in cinque capi.

Il capo I stabilisce l'oggetto del regolamento e le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 3 introduce una giurisdizione in casi specifici, che, nei casi elencati nel medesimo articolo, viene acquisita dallo Stato destinatario della richiesta, ritenuto più adatto ad esercitare l'azione penale su un determinato reato, sulla base di una richiesta di trasferimento del procedimento penale, formulata da un altro Stato membro, che ne ha la giurisdizione originaria, ma che ritiene più opportuno che questa sia esercitata dallo Stato a cui è diretta la richiesta.

Il capo II prevede i criteri e la procedura per richiedere il trasferimento del procedimento penale e la procedura per prendere una decisione in merito al trasferimento. Tali norme comuni mirano a evitare che inutili procedimenti penali paralleli riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona siano condotti in due o più Stati membri.

Il capo III stabilisce gli effetti del trasferimento del procedimento penale. In particolare, l'articolo 19 stabilisce che, nello Stato richiedente, il procedimento penale trasferito deve essere sospeso o interrotto al ricevimento delle informazioni che confermano che l'autorità richiesta procederà all'assunzione del procedimento penale, mentre l'articolo 20 stabilisce che il diritto e le procedure nazionali dello Stato richiesto si applichino al procedimento penale una volta trasferito.

Il capo IV contiene disposizioni sui mezzi di comunicazione elettronica tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, nonché con le autorità centrali e con *Eurojust*, tramite un sistema informatico decentrato.

Il capo V contiene disposizioni relative alle statistiche, alle relazioni, all'adozione di atti delegati, nonché alle disposizioni transitorie sui mezzi di comunicazione tra le autorità, prima che l'obbligo di utilizzare il sistema informatico decentrato diventi applicabile.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 82, paragrafo 1, lettere *b*) e *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce la competenza dell'UE per stabilire misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera *j*) del TFUE, la competenza per l'adozione di misure nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è una competenza concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri e, quindi, si applica il principio di sussidiarietà. La Commissione europea ritiene che esso sia rispettato, in quanto un quadro giuridico sul trasferimento dei procedimenti penali non può essere realizzato in modo adeguato e ottimale dagli Stati membri da soli, poiché si tratta di una questione transfrontaliera. Anche gli accordi bilaterali tra gli Stati membri non risolverebbero i problemi in quanto, in ultima analisi, sarebbero necessari accordi bilaterali tra tutti gli Stati membri.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada oltre il minimo necessario per raggiungere l'obiettivo prefissato. La proposta stabilisce, infatti, le norme

in base alle quali un'autorità competente nell'UE può chiedere di trasferire un procedimento penale, se ciò migliora l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia e a condizione che siano rispettati i criteri stabiliti. Le opzioni scelte dalla proposta sono quelle meno invasive per i sistemi nazionali giudiziari penali degli Stati membri, tenendo conto in particolare del fatto che in alcuni ordinamenti giuridici l'azione penale è obbligatoria (principio di legalità) e in altri il pubblico ministero ha la discrezionalità di non esercitare l'azione penale quando non è nell'interesse pubblico (principio di opportunità).

Il termine per il controllo di sussidiarietà è scaduto oggi, 20 giugno, pur consentendo di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico. La proposta è oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il Parlamento irlandese ha concluso l'esame, senza sollevare criticità.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, di cui si darà conto in seguito.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a *standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque* (COM(2022) 540 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (COM(2022) 541 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), avendo avuto modo di approfondire i temi posti nello schema di risoluzione illustrato dal relatore Lorefice, ritiene condivisibili le osservazioni da egli formulate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.



Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*) relatore, apre la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), in riferimento all'articolo 11 del decreto-legge, concernente il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, chiede la possibilità di sentire in audizione i rappresentanti dei docenti precari AFAM. Ricorda che si tratta di un tema, per diversi aspetti annoso, affrontato anche nella precedente Legislatura, e che è oggetto oggi di procedimenti giurisdizionali in corso. Propone inoltre di sentire sul tema anche i competenti Ministeri.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ricorda di aver seguito anche in passato le vicende dei docenti AFAM e si associa alla richiesta di audizione.

Il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di audire i docenti AFAM, considerata la tematica della ricostruzione della carriera, che si interseca con il contenzioso giudiziario, che peraltro comporta anche un aggravio per l'erario.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene importante disporre di qualche giorno in più non solo per svolgere le audizioni, ma anche per la presentazione degli emendamenti, anche considerando che la prossima settimana ci saranno gli impegni connessi con la riunione del Consiglio europeo.

Evidenzia la sua ferma contrarietà in merito alla scelta del decreto-legge, in assenza di specifici motivi di urgenza. Ritiene invece che il ricorso alla decretazione d'urgenza sia dovuto al ritardo dal Governo nel presentare i disegni di legge europea e di delegazione europea, la cui tempestiva presentazione avrebbe consentito un esame più approfondito, come peraltro previsto dalla legge n. 234 del 2012.

Esprimendo, comunque, la piena disponibilità a lavorare nel merito delle singole disposizioni del decreto per perseguire l'obiettivo comune della riduzione del numero delle procedure di infrazione, invita a dedicare il maggior tempo possibile all'esame del provvedimento.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) si associa alla richiesta di dedicare tutto il tempo possibile all'esame del decreto, in uno spirito costruttivo, impegnato a procedere in modo corretto ed efficace.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) concorda con la tempistica per l'esame già convenuta dalla Commissione nella seduta di ieri.

Si associa la senatrice PELLEGRINO (*FdI*), che osserva altresì come lo strumento del decreto-legge sia comunque funzionale ad assicurare la riduzione delle infrazioni pendenti.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sulla base giuridica del ricorso alla decretazione d'urgenza per l'assolvimento agli obblighi in scadenza o scaduti, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, data dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che fu previsto proprio nel caso in cui la via ordinaria dell'adeguamento normativo non risultasse sufficientemente tempestiva. Non si può quindi obiettare sulla legittimità di tale scelta.

Riguardo alla tempistica, va considerato il fatto che i sessanta giorni per la conversione in legge scadranno in pieno agosto e che quindi occorre programmare per tempo i diversi passaggi parlamentari. Assicura in ogni caso di condividere l'esigenza di dedicare il più ampio tempo possibile all'esame del provvedimento.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) ritiene che il ricorso al decreto-legge costituisca un indice evidente della necessità di rafforzare quanto prima gli organici delle strutture preposte all'assolvimento degli obblighi europei, che devono far fronte a numerosi e gravosi impegni, anche per prevenire il rischio di procedure di infrazione con le connesse sanzioni pecuniarie.

Il PRESIDENTE condivide la preoccupazione circa la carenza di risorse adeguate nelle varie strutture governative che si occupano di partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ritiene necessario procedere al loro rafforzamento, anche a fronte delle risorse delle omologhe strutture governative degli altri Paesi europei.

Ribadisce quindi di voler fare di tutto per assicurare il necessario approfondimento, in vista della più ampia riduzione del numero delle procedure di infrazione, ricordando comunque l'imponente produzione legislativa europea da cui oggi deriva più del 70 per cento della normativa nazionale.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ribadisce le sue forti perplessità sull'operato del Governo di procedere in via d'urgenza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*



## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 4<sup>a</sup> Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che in base a tale norma costituzionale, con legge dello Stato possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle 23 materie ivi richiamate;

considerato che non si ravvisano profili di contrasto tra la disciplina contenuta nell'intervento normativo proposto, essenzialmente procedurale, e l'ordinamento europeo e che tale disciplina è da ritenersi idonea ad assicurare che le determinazioni che saranno caso per caso assunte ai fini della definizione di nuovi assetti nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di governo non pongano in discussione la necessaria conformità delle stesse ai principi e alle regole dell'ordinamento europeo;

rilevato che il disegno di legge presenta una coerenza generale con il principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, di derivazione europea, tanto con riferimento alle specifiche scelte di redistribuzione delle funzioni che ciascuna intesa è chiamata a inverare, quanto negli aspetti che vi si accompagnano;

valutato che, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, a livello costituzionale rileva la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, mentre a livello di legge ordinaria viene in rilievo la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (cosiddetta fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle regioni (cosiddetta fase discendente);

valutato che il disegno di legge in titolo è coerente con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 20 giugno 2023

**Plenaria**

**89<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(170) GASPARRI.** – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

**(292) PARRINI.** – *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

**(312) MENIA e altri.** – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

**(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA.** – *Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

**(392) Stefania PUCCIARELLI.** – *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un parere non ostativo.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(685-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo licenziato dalla Commissione in sede referente, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, fa presente che determinano maggiori oneri, per assenza di quantificazione o incongruità della copertura, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11. Rileva poi l'opportunità di valutare i profili finanziari della proposta 2.13. Segnala inoltre che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e della copertura per l'emendamento 2.14.

Osserva poi che comportano maggiori oneri le proposte 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44 e 2.45.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, rileva che occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 3.1 e 3.2. Segnala che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 4.100 (già 4.3). Rileva che occorre poi valutare i profili finanziari degli emendamenti 4.4, 4.17, 4.19 e 4.24.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, osserva che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 delle analoghe proposte 5.1 e 5.2 e che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 5.7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 6.3. Fa poi presente che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria delle analoghe proposte 6.6, 6.7 e 6.100 (già 6.8), nonché dell'emendamento 6.101 (già 6.12). Segnala inoltre l'opportunità di valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.23 e i profili finanziari e la disponibilità delle risorse della proposta 6.26. Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 6.24. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.31 e 6.0.2 e che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.32.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma dell'assenza di oneri delle analoghe proposte 8.9 e 8.10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, rileva che occorre acquisire conferma dell'assenza di profili finanziari per le proposte 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8 e 9.13.

Fa poi presente che occorre inoltre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alla proposta 9.16, in relazione all'effetto sull'ambito applicativo della disposizione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che occorre valutare la proposta 10.10, che amplia l'ambito di applicazione del contributo previsto dalla disposizione. Occorre inoltre acquisire una relazione tecnica ai fini di quantificare gli effetti finanziari in relazione alla proposta 10.11, in materia di opzione donna. Osserva che occorre poi valutare la proposta 10.12 in materia di effetti della ricongiunzione dei periodi di contribuzione. Appare poi determinare maggiori oneri la proposta 10.13, in materia di ampliamento della riduzione prevista dell'onere per il riscatto della laurea.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala che occorre valutare la proposta 11.0.1, al fine di acquisire elementi in ordine alla sostenibilità della prevista clausola di invarianza in relazione alla riforma ivi contenuta.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, in merito alle proposte 12.1 e 12.2 osserva che occorre acquisire conferma che non vi siano effetti rispetto alle stime connesse alla disposizione in materia di supporto per la formazione e il lavoro. Occorre acquisire poi una relazione tecnica in ordine alla proposta 12.100 (già 12.3), al fine di valutare gli effetti finanziari e la copertura ivi prevista. Fa inoltre presente che occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri in ordine alle proposte 12.7 e 12.8.

Osserva che appare determinare maggiori oneri la proposta 12.11. Fa inoltre presente che occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 12.12 e 12.15, al fine di valutare gli effetti finanziari connessi alle disposizioni e la idoneità delle relative coperture finanziarie previste. Risulta altresì necessario acquisire una quantificazione dell'onere mediante relazione tecnica in ordine alla proposta 12.16, valutando l'idoneità della relativa copertura prevista.

Rileva poi che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.0.1, che al comma 1 istituisce un apposito fondo, prevedendo poi la non imponibilità del contributo previsto al comma 2, mentre occorre valutare il comma 4 della proposta in relazione alla effettiva sostenibilità della facoltà di avvalersi delle società Sogei e CONSAP. Segnala che occorre acquisire conferma delle disponibilità delle risorse previste a copertura in relazione alla proposta 12.0.100 (già 12.0.2), nonché della proposta 12.0.102 (già 12.0.7). Fa presente che appare determinare maggiori oneri la proposta 12.0.101 (già 12.0.6). Rileva poi che occorre valutare la idoneità e sostenibilità della clausola di invarianza in relazione alla proposta 12.0.103 (già 12.0.8), mentre occorre valutare la proposta 12.0.104 (già 12.0.10), in materia di modifica dei termini del congedo di paternità, acquisendo conferma dell'assenza di effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, segnala che occorre valutare la proposta 13.100, mentre occorre acquisire una relazione tecnica in ordine all'emendamento 13.10 al fine di disporre di una quantificazione degli effetti stimati. Occorre altresì valutare gli effetti in termini di finanza pubblica delle proposte 13.102 (già 13.3), nonché 13.7 e 13.8, in relazione alla prevista abrogazione della disposizione in materia di vincoli alla assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria. Rileva che occorre inoltre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in relazione alla proposta 13.0.100 (già 13.14), al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.2. Osserva che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.5, con particolare riguardo alla lettera *b*). Occorre inoltre verificare i profili finanziari degli emendamenti 14.103 (già 14.35), 14.104 (già 14.37) e 14.44, analogo a 14.0.11. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.46. Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 14.0.1 e che comporta maggiori oneri l'emendamento 14.0.3. Segnala che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.5, che, in relazione al comma 4, sembra presentare profili di onerosità.

In relazione all'emendamento 14.0.6, fa presente che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Risulta poi necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.7. Rileva inoltre che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 14.0.8. Risulta poi necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.9, che sembra presentare profili di onerosità. In relazione alla proposta 14.0.12, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Fa poi presente che comporta maggiori oneri la proposta 14.0.13.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, rileva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 15.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, segnala che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, rileva che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 17.3 e 17.4, nonché degli emendamenti 17.7 e 17.10. Fa poi presente che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 17.14 (testo 2) e 17.16.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 18, rileva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.4.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 19, osserva che appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 19.6. Osserva poi che risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in relazione agli emendamenti 19.0.2, 19.0.3 e 19.0.4. Segnala inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari e acquisire dal Governo la dispo-

bilità delle risorse richiamate in merito agli emendamenti 19.1, 19.3, 19.8 e 19.0.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 22, rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.12, 22.13, 22.14 e 22.15. Osserva che risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica sull'emendamento 22.11 e 22.0.2. Occorre inoltre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 22.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, rileva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 23.5, 23.7 e 23.10. Risulta altresì necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine all'emendamento 23.0.1.

In merito agli emendamenti all'articolo 23-bis, fa presente che appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 23-bis.0.100.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 24, rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 e 24.105 (già 24.26).

Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 24.102 (già 24.29).

Riguardo all'emendamento 24.0.2, osserva che occorre avere conferma della invarianza della disposizione abrogativa.

Occorre la quantificazione degli effetti finanziari della proposta 24.0.5.

Determina maggiori oneri l'emendamento 24.0.11.

Rileva che occorre verificare gli effetti finanziari connessi alla proposta 24.0.14.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 25, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 25.2.

Osserva che occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari relativi agli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 26.18, 26.21, 26.27 e 26.33.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 26.36.

Osserva che occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura degli oneri recati dalla proposta 26.0.4.

Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 26.0.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, comporta maggiori oneri la proposta 27.1.

Rileva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 27.2.

Risulta necessario verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 27.6, che sembra presentare profili di onerosità.

Comportano maggiori oneri le proposte 27.11 e 27.100.

Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 27.15, 27.0.1 (con particolare riguardo al comma 4) e 27.0.2.



Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.1.

Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 28.3.

Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 28.0.13.

Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 28.0.14.

Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 28.0.100, 28.0.101 e 28.0.102 (già 28.0.2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 30.1 (testo 2).

Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 30.2 e 30.0.3.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 30.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 32.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, occorre valutare la disponibilità e la congruità delle risorse poste a copertura della proposta 33.2, anche in relazione alle finalità del contributo ivi istituito.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 34, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, conviene con l'assenza di osservazioni prospettata dal relatore.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalati dal relatore, concorda con il parere contrario per oneri non quantificati e non coperti.

In relazione all'articolo 2, concorda con la Commissione sull'onerosità delle proposte 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44 e 2.45.

In relazione alla proposta 2.13, esprime un avviso contrario per maggiori oneri strutturali dal 2024, non quantificati né coperti. I limiti di spesa programmati sono relativi ai beneficiari come derivanti dall'attuale testo vigente e non tengono conto di ulteriori estensioni previste da modifiche normative come quella in esame.

In relazione all'emendamento 2.14, si pronuncia in senso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri: in ogni caso la copertura finanziaria risulta inadeguata.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, concorda con la Commissione sull'onerosità delle proposte 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Sulle analoghe proposte 3.1 e 3.2, formula un avviso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 segnalati dalla Commissione, si pronuncia in senso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5 segnalati dalla Commissione, formula un avviso contrario in quanto, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime un avviso contrario sulla proposta 6.3 per oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

Sulle proposte 6.6, 6.7, 6.100 (già 6.8), 6.101 (già 6.12), 6.23 e 6.32, formula una valutazione di contrarietà in quanto sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In relazione alle proposte 6.28, 6.31 e 6.02, esprime un avviso contrario in assenza di idonea relazione tecnica che quantifichi debitamente gli oneri e verifichi la congruità della prospettata copertura finanziaria.

Concorda infine con la Commissione bilancio sull'onerosità dell'emendamento 6.24.

Con riferimento agli emendamenti relativi agli articoli 8 e 9, si esprime in senso contrario sulle analoghe proposte 8.9 e 8.10, nonché sugli emendamenti 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8, 9.13 e 9.16 dal momento che sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle analoghe proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, esprime un avviso contrario sulla proposta 10.10 in quanto la modifica, che sopprime l'autorizzazione al comma 5, anche fini del contributo contemplato dalla medesima disposizione, è suscettibile di recare oneri privi di copertura. Formula quindi una valutazione contraria sugli emendamenti 10.11 e 10.12, per oneri non quantificati né coperti. Concorda infine con la Commissione sull'onerosità della proposta 10.13.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10 conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.



In relazione agli emendamenti riferiti ai restanti articoli, si riserva di formulare l'avviso del Governo all'esito dell'istruttoria in corso.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) manifesta perplessità sulla valutazione contraria espressa dal Governo su alcuni emendamenti con la motivazione per cui, sulla base degli elementi a disposizione, non si possa escludere che la loro attuazione richieda stanziamenti aggiuntivi e comporti quindi nuovi o maggiori oneri. Tale argomento, a suo avviso, appare ambiguo e si presta a una applicazione strumentale dell'articolo 81 della Costituzione: al riguardo, ritiene necessario un chiarimento a salvaguardia del ruolo della Commissione.

La sottosegretaria SAVINO precisa che, nei casi richiamati dal senatore Manca, l'avviso del Governo è contrario in quanto non vi sono gli elementi sufficienti per verificare gli oneri e le coperture finanziarie.

Interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*) per ribadire la differenza tra la contrarietà espressa in relazione ad oneri esistenti ma non quantificati, che appare comprensibile, e l'avviso contrario motivato sulla base della semplice possibilità di effetti onerosi, che non risulta in linea con quanto previsto dalle regole di copertura che la Commissione bilancio è chiamata ad applicare.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), associandosi alle osservazioni svolte dai senatori Manca e Nicita, ritiene necessario che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, si verifichi la sussistenza o meno di oneri derivanti dalle proposte emendative esaminate.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore LIRIS (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.100 (già 2.1), 2.101 (già 2.2), 2.102 (già 2.4), 2.103 [già 2.3 (testo 2)], 2.104 (già 2.5), 2.105 (già 2.6), 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.106 (già 2.33), 2.46 (già 1.8), 2.107 (già 2.34), 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.108 (già 2.42), 2.44, 2.45, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.100 (già 4.3), 4.4, 4.17, 4.19, 4.24, 5.1, 5.2, 5.7, 6.3, 6.6, 6.7, 6.100 (già 6.8), 6.101 (già 6.12), 6.23, 6.24, 6.26, 6.31, 6.32, 6.0.2, 8.9, 8.10, 9.100 (già 9.1), 9.7, 9.8, 9.13, 9.16, 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 11 alla fine, nonché sulle proposte della relatrice 2.1000, 4.1000, 5.1000, 6.1000, 6.1001, 12.1000, 13.1000, 25.1000, 25.0.1000, 28.0.1000 e 44.1000. ».

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.9.

Rileva che occorre valutare altresì i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 3.2 e 3.11.

Chiede conferma che quanto disposto dalla proposta 3.15 sia realizzabile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.21.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la disponibilità delle risorse in relazione alle analoghe proposte 4.41, 4.42 e 4.43.

Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 4.70.

Comportano maggiori oneri le proposte 4.71, analoga a 4.72, e 4.73, analoga a 4.74.

Occorre avere una quantificazione degli oneri per gli analoghi emendamenti 4.75 e 4.76.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria alla proposta 5.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.3.

Occorre una quantificazione degli effetti finanziari recati dalla proposta 6.14.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 6.22, 6.32 (identico a 6.33), 6.35 (identico a 6.36), 6.37 e 6.40.

Comportano maggiori oneri le proposte 6.24 e 6.49.

Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Occorre valutare le risorse necessarie per dare attuazione all'emendamento 6.60.

Occorre la quantificazione degli oneri per la proposta 6.65.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.92.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 6.93, in quanto estende la platea dei beneficiari.

Chiede conferma dell'assenza di oneri per le analoghe proposte 6.94 e 6.95.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.96.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 6.97 e 6.98.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 6.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 7.7.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza nella proposta 7.9.

Occorre valutare le risorse necessarie per dare attuazione all'emendamento 7.10.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.16.

Segnala che determinano maggiori oneri l'emendamento 7.20 e le analoghe proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Occorre valutare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.0.4.

Segnala che appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.5.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relattrice sulle proposte emendative presentate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'assegnazione del decreto è stata disposta con riserva, in attesa dell'acquisizione delle intese della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e della Conferenza unificata.

Il provvedimento in titolo ha per oggetto le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come già modificato e integrato con decreto legislativo n. 163 del 2022. Inoltre, sono presenti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 37, 38, 39 e 40 del 2021.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 5, osserva che la modifica ivi apportata potrebbe determinare un incremento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari di erogazioni, a loro volta contabilizzabili come spese pubblicitarie dal soggetto erogante, con conseguenti, negativi riflessi fiscali: chiede al riguardo elementi ulteriori a conferma dell'assenza di oneri asserita nella relazione tecnica.

Con riguardo al comma 20, in materia di rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici, in relazione al capoverso « Art. 28-*bis* », comma 2, in tema di rimborso ai datori di lavoro degli atleti dell'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato ai sensi del precedente comma 1, nei limiti delle risorse disponibili, andrebbe innanzitutto chiarita la portata temporale del limite di spesa previsto (1 milione di euro), che dovrebbe essere annuale. Inoltre, atteso che il Comitato italiano paralimpico (CIP) rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche consolidate nel conto economico ai fini del calcolo dell'indebitamento netto valido per l'Unione europea, osserva che l'onere posto a suo carico appare suscettibile di determinare un peggioramento del conto economico dell'ente, che ha evidenziato un avanzo pari a 1,2 milioni di euro nel 2022 e a soli 300.000 euro circa nel 2021. Infatti, considerando che le entrate sono ammontate nel 2022 a circa 37 milioni di euro (delle quali circa 35 milioni come contributi dallo Stato o da enti pubblici) e le spese complessive a quasi 36 milioni di euro, appare poco realistico ipotizzare una rimodulazione delle poste indicate in modo da non impattare sul conto economico complessivo, che appare quindi destinato a peggiorare in misura sostanzialmente simile all'onere previsto. Inoltre, andrebbero forniti elementi quantitativi di valutazione in ordine alla congruità del limite di spesa previsto, atteso che la norma prevede che il CIP determini, verosimilmente e logicamente *ex ante*, le modalità e i limiti di erogazione dei trattamenti stipendiali e contributivi dovuti, il che implica

la possibilità che il complessivo disegno di tali modalità e limiti non sia idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa. Vertendosi in materie implicanti diritti soggettivi, non si può escludere, in presenza di un potenziale sfioramento del tetto di spesa previsto, l'insorgere di un contenzioso dall'esito perlomeno incerto.

Con riguardo al comma 26, in tema di copertura assicurativa obbligatoria in favore dei lavoratori sportivi subordinati e volontari, osserva che la norma determinerà una riduzione dei premi assicurativi attualmente destinati all'INAIL, il quale peraltro beneficerà di una riduzione delle prestazioni poste a suo carico. Per confermare la neutralità finanziaria della disposizione, asserita dalla relazione tecnica, sarebbe necessaria l'acquisizione di dati, desumibili dagli archivi gestionali INAIL, in ordine all'entità attesa della perdita di entrate a titolo di premio assicurativo e della diminuzione dei trattamenti erogati in relazione agli eventi di maggiore gravità, che resteranno coperti dalla sola assicurazione prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002. Tale analisi appare necessaria per escludere che la prima posta superi quantitativamente la seconda, il che si ripercuoterebbe negativamente sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo al comma 27, andrebbe chiarita innanzitutto la portata innovativa della disposizione, che estende all'ambito paralimpico la possibilità di istituire forme di previdenza complementare. Infatti, anche se appare plausibile ipotizzare che gli atleti paralimpici possano attualmente aderire alle forme previdenziali previste per gli atleti olimpici, la predisposizione di forme pensionistiche complementari dedicate potrebbe accrescere il tasso di adesione complessiva alla previdenza complementare. Atteso che tali strumenti sono accompagnati da una serie di agevolazioni fiscali che determinano effetti onerosi sull'erario, sugli effetti derivanti dalla possibilità di un'estensione della platea di aderenti è opportuno acquisire elementi di chiarimento.

Con riguardo al comma 28, in base al quale i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP, osserva preliminarmente che la relazione tecnica qualifica come interessati dalla modifica quei lavoratori dipendenti sportivi per i quali il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa, il che appare contraddittorio: al riguardo, occorre avere elementi di chiarimento. Inoltre, stante il limitato ricorso a contratti di subordinazione fra le società dilettantistiche e i soggetti che forniscono prestazioni a tali società, il dato di 3.150 unità beneficiarie della disposizione merita un approfondimento, con particolare riguardo alle platee riferibili alle diverse tipologie contrattuali, al fine di riscontrare la numerosità indicata dalla relazione tecnica. In termini di aliquota IRAP, poi, segnala che la relazione tecnica riporta il valore ordinario della stessa, mentre sarebbe più corretto considerare il valore medio a livello nazionale, atteso che le regioni possono aumentare o diminuire il predetto valore fino a 0,92 punti percentuali, modulandolo anche a livello settoriale.

Osserva poi che la relazione tecnica calcola l'onere come se l'intero ammontare delle retribuzioni dei soggetti in questione (48,9 milioni di euro) usufruisca dell'aumento della soglia di non concorrenza ai fini IRAP. In realtà, si evince dai dati forniti che la retribuzione media dei 3.150 soggetti considerati sarebbe di poco superiore a 15.500 euro, restando quindi in gran parte assorbita dalla già vigente soglia di 15.000 euro. Pur ammettendo che vi sia una quota di soggetti che percepisce compensi anche significativamente superiori al valore medio di 15.500 euro sopra indicato, considerando che comunque la quota di tali importi fino a 15.000 euro è già esente da IRAP ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 163 del 2022 (che ha introdotto la vigente versione dell'articolo 36 che si intende modificare) e che ovviamente vi sono anche molti compensi che non attingono il valore di 15.000 euro (per i quali quindi la modifica in esame non rileva), sembrerebbe che il minor gettito IRAP di competenza (pari a 1,9 milioni di euro annui) sia ampiamente sovrastimato.

Tuttavia evidenzia che la relazione tecnica relativa all'atto del Governo 431 (poi divenuto il decreto legislativo n. 163 del 2022) non calcolava effetti in termini di minore gettito IRAP in relazione alla soglia di esenzione di 15.000 euro prevista ai fini fiscali, limitando la sua analisi all'impatto sull'IRPEF e sulle relative addizionali. Pertanto, può ipotizzare che la presente relazione tecnica calcoli l'onere come se non ci sia attualmente la soglia di 15.000 euro, atteso che nella precedente occasione il calcolo in termini di IRAP era stato omissivo. Sul punto richiede una conferma.

Inoltre, evidenzia che la relazione tecnica all'atto del Governo 431 stimava una perdita di gettito IRPEF conseguente all'innalzamento della soglia di esenzione da 10.000 a 15.000 euro, pari a circa 15,3 milioni di euro annui, sulla base di un'aliquota marginale media del 24 per cento, il che dovrebbe condurre ad un imponente complessivo agevolato aggiuntivo (compreso cioè fra 10.000 e 15.000 euro) di quasi 64 milioni di euro. Assumendo che tutti i lavoratori considerati abbiano beneficiato per intero di tale aumento, evince che la platea interessata (sportivi dilettanti in generale) sarebbe di circa 12.800 soggetti (ovviamente di più in presenza di una quota di soggetti con compensi superiori a 10.000 euro ma inferiori a 15.000 euro). Tale numerosità sembra nel complesso, di per sé, compatibile con la platea indicata dalla relazione tecnica relativa allo schema in esame, atteso che quest'ultima include soltanto i dilettanti con contratti di collaborazione, rappresentando quindi un sottoinsieme nell'ambito del dilettantismo. Per quanto attiene all'ammontare dei compensi considerati, osserva che la relazione tecnica lo quantifica in complessivi 48,9 milioni per i 3.150 lavoratori considerati. Il dato di 64 milioni di euro inerente alla fascia reddituale 10-15.000 euro per il complesso del settore dilettantistico suggerisce che nella fascia 0-10.000 euro si concentrano compensi pari perlomeno a 128 milioni di euro, per un totale di 192 milioni di euro. Pur considerando che sia la stima di 12.800 soggetti complessivi che quella di un monte-compensi totale pari a 192 milioni di



euro sono inferiori ai dati reali – per evidenti considerazioni logiche – nel complesso il valore di 48,9 milioni di euro riportato dalla relazione tecnica per i soli lavoratori sportivi dilettanti con contratti di co.co.co. appare plausibile, anche se è opportuno averne conferma.

Infine, in termini di contabilizzazione, mentre segnalo che non si hanno rilievi da formulare sull'onere a regime e su quello relativo al 2023, andrebbe chiarito il motivo per cui la stima per il 2024 si attesti su un valore inferiore a quello teorico (3,8 milioni) desumibile dalla relazione tecnica.

In relazione agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 60 del Servizio del bilancio del Senato e al *dossier* n. 77 del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

*(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

*(313) SILVESTRONI e LIRIS. – Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

*(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

*(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

*(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

*(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

*(490) Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

*(556) Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che non è corredato di relazione tecnica.



Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 10 reca una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali: l'articolo rinvia il momento della quantificazione degli oneri e dell'individuazione delle relative coperture all'emanazione dello schema di decreto legislativo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità. Tuttavia, per il caso in esame appare possibile procedere alla formulazione di una stima prudenziale degli oneri già in sede di delega, mediante la predisposizione di una relazione tecnica. Il Governo, inoltre, ai fini della valutazione della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del medesimo articolo 10, anche con riferimento alla previsione di dieci esperti, dovrebbe fornire maggiori chiarimenti, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. Per quanto riguarda il successivo comma 6, alla fine del comma andrebbe valutata l'aggiunta del riferimento al comma 5.

L'articolo 12 reca una delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane: l'articolo rinvia il momento della quantificazione degli oneri e dell'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie all'emanazione dello schema di decreto legislativo, ai sensi del comma 2, dell'articolo 17 della legge di contabilità. In relazione al comma 6, alla fine del comma andrebbe aggiunto il riferimento al comma 5.

Per quanto riguarda le deleghe di cui agli articoli 10 e 12, occorre altresì valutare l'opportunità di prevedere un secondo parere parlamentare da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui rispettivi schemi di decreto legislativo, come integrati a seguito dei pareri iniziali.

L'articolo 13 prevede che in sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi degli articoli 4 e 5. Al riguardo, rileva che la disposizione non appare conforme alla legge di contabilità, che rimette alle norme primarie l'individuazione delle risorse finanziarie. L'articolo inoltre non esplicita alcun parametro quantitativo né qualitativo in merito all'individuazione delle citate risorse, né è previsto il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto concerne l'articolo 14, osserva che il comma 24 dell'articolo 1 della legge 56 del 2014, di cui si prevede l'abrogazione, dispone che l'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Altresì si osserva che il comma 84 dell'articolo 1 della legge 56 del 2014, di cui si prevede l'abrogazione, dispone che gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

Per quanto riguarda l'articolo 15, osserva che i commi 3 e 4 dispongono che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il presidente della provincia e il sindaco metropolitano possono, rispettivamente, nominare gli assessori. Il comma 8 prevede che il trasferimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi del provvedimento in esame e delle corrispondenti risorse, avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13. Il comma 11 reca una clausola di copertura per 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per gli oneri delle elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica: in merito a tale clausola di copertura, occorre acquisire l'avviso del Governo.

In relazione ai rilievi sopra esposti, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Finanze e tesoro)**

Martedì 20 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*indi del Vice Presidente*  
**PATTON**

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15*

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR PAOLO SAVONA, PRESIDENTE, DELLA DOTTORESSA MARIA ANTONIETTA SCOPELLITI, SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR VITO RICCARDO CARRIERO, RESPONSABILE UFFICIO ATTIVITÀ PARLAMENTARE E DI GOVERNO, E DELLA DOTTORESSA GIULIANA BO, ASSISTENTE, DELLA CONSOB, DEL DOTTOR STEFANO CAPIELLO, DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA FINANZIARIO, DEL DOTTOR NICOLA MANGO, DIRIGENTE, DEL DOTTOR PAOLO VITALE E DELLA DOTTORESSA ANGELA COSTANZO, FUNZIONARI, DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E DEL DOTTOR DARIO FOCARELLI, DIRETTORE GENERALE, E DELLA DOTTORESSA ANTONELLA AZZARONI, DIRETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DELL'ANIA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674 (COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI)*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 20 giugno 2023

**Plenaria**

**43<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Abodi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 6 giugno scorso, nel corso della quale il presidente relatore aveva espresso il proprio parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti al disegno di legge in titolo.

Il presidente relatore MARTI richiama l'importanza del tema dell'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù, peraltro particolarmente sentito dal Governo, come conferma, tra l'altro, la recente sottoscrizione del Protocollo interministeriale in materia.

Al riguardo, tale iniziativa, a suo avviso certamente condivisibile, è intervenuta mentre l'esame del disegno di legge in titolo era già in fase avanzata. Ciò premesso, ritiene doveroso, tenuto conto del ruolo del Parlamento, che la Commissione prosegua l'esame di tale provvedimento, a prima firma del senatore Romeo, che ripropone peraltro i contenuti di un'analogia iniziativa legislativa già esaminata in Senato nella scorsa legislatura, a cui la propria parte politica accorda particolare rilievo. Nel

prendere atto della richiesta, formulata per le vie brevi, da parte del Governo, di rinviare l'espressione del proprio parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti al disegno di legge in esame, esprime la propria convinzione che la Commissione possa procedere speditamente, con spirito costruttivo, facendo tesoro del contributo che giungerà dall'Esecutivo.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimento della senatrice RANDO (*PD-IDP*), il PRESIDENTE relatore conferma il proprio orientamento sull'emendamento 2.17, sul quale si rimette al parere del Governo.

Il Ministro ABODI, nel condividere la prospettiva del Presidente, manifesta la sua soddisfazione per le iniziative parallelamente assunte per la reintroduzione dei Giochi della gioventù dal Parlamento e dal Governo, che hanno in tal modo dato prova di una unità di intenti che merita di essere valorizzata.

Si dichiara certo del fatto che l'iniziativa legislativa in esame, che ha precedenti nelle due passate legislature, sarà approvata nella presente legislatura.

Per quanto concerne la sottoscrizione del Protocollo interministeriale – che non ha inteso interferire con l'iniziativa legislativa in corso – chiarisce che lo stesso è stato assunto nell'ottica di una valorizzazione dell'interdisciplinarietà connessa all'organizzazione dei Giochi della gioventù, da intendere come un momento di educazione civica allargata, in cui la cura della salute, l'integrazione delle disabilità, il rispetto e la protezione dell'ambiente trovano piena espressione insieme ai profili educativi e sportivi.

Sottolinea, infatti, che per la prima volta ci si appresta ad organizzare Giochi aperti agli studenti disabili.

Nel garantire il contributo del Governo in sede di esame del disegno di legge, segnala l'opportunità che nell'organizzazione dei Giochi siano coinvolti anche il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in un contesto di un ritrovato equilibrio tra tutte le articolazioni del mondo sportivo. Tutti i soggetti coinvolti – in conformità ai rispettivi profili – sapranno mirare agli obiettivi più profondi e sostanziali della organizzazione dei Giochi della gioventù, da ravvisare soprattutto nell'allargamento della base sportiva, nella dimensione sociale dell'attività sportiva, nella promozione di pari opportunità intese in termini geografici e sociali, vale a dire di promozione dei territori svantaggiati e delle periferie sociali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si riserva di valutare, unitamente al Ministro dell'istruzione e del merito, la formulazione di ulteriori proposte da parte del Governo in tempi tali da consentire una rapida definizione delle disposizioni normative.

Il PRESIDENTE relatore, tenuto conto della fase avanzata dell'esame del disegno di legge e delle considerazioni del Ministro Abodi, ri-

tiene che si debba pervenire ad una celere sintesi delle proposte, sì da permettere la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea prima della pausa estiva.

Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con l'impostazione del presidente, manifesta il suo apprezzamento per la scelta governativa di sostenere l'iniziativa parlamentare *in itinere*. Concorda, altresì, con il cronoprogramma delineato dal Presidente, invitando le forze politiche ad arrivare alla definizione del testo, da parte della Commissione, entro il termine della prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Avverte che il provvedimento sarà esaminato dalla Commissione nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 20 giugno 2023

**Plenaria**

**45<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il provvedimento in titolo, relativamente ai profili di competenza della Commissione.

Nel dettaglio, gli articoli 7 e 8 sono finalizzati a chiudere la procedura d'infrazione 2018/2044, intrapresa dalla Commissione europea per la mancata adozione da parte dell'Italia del Piano nazionale d'azione concernente i rischi a lungo termine dovuti all'esposizione al radon, gas radioattivo che rappresenta uno dei principali fattori di rischio del tumore ai polmoni, dopo il fumo. Al fine di assicurare l'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, l'articolo 7 istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'articolo 8 istituisce invece un secondo fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031,



finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon *indoor* in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

L'articolo 9 apporta quindi due modifiche al codice della strada, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, in relazione alle tre procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia per il superamento e la mancata adozione di misure volte a garantire i limiti fissati per le particelle PM10, per il biossido d'azoto e per il PM2,5. Quando sia necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, la lettera *a*) del comma 1 autorizza regioni e province autonome a disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. La lettera *b*) autorizza invece i comuni a stabilire, all'interno delle ZTL, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

D'interesse anche l'articolo 10, volto ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione 2014/2017 relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10. La norma si prefigge il duplice scopo di limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento di materiali vegetali (quali, ad esempio, paglia, sfalci e potature) e di prediligere, ove possibile, il recupero e la valorizzazione di tali residui. In particolare, si prevede che, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2010 di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i limiti relativi al PM10, le attività di abbruciamento siano ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Sono disciplinate le esclusioni dall'ambito di applicazione del divieto e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza. Al fine di limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento e di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome possono poi incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti. I Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e le autorità competenti possono inoltre promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati.

L'articolo 21 reca quindi disposizioni in materia di regime di interruzione del carico elettrico, strumento che consente al gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (TERNA S.p.a.) di intervenire per mantenere in equilibrio la rete e, quindi, il sistema elettrico nazionale nel suo complesso. Come ricorda la relazione illustrativa, si tratta di uno degli strumenti più efficaci per garantire la sicurezza del sistema elettrico italiano ed è parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale, consentendo di mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi (perdita di gruppi di generazione o guasti su componenti di rete importanti). La *ratio* dell'intervento si rin-

viene nelle determinazioni della Commissione europea, secondo la quale il meccanismo di interruzione, come finora disciplinato dai commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009, potrebbe configurare un aiuto di Stato distortivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia. Pertanto, il comma 1 modifica il suddetto articolo 30 della legge n. 99 del 2009, apportandovi le modifiche puntuali richieste dalla Commissione europea, mentre il successivo comma 2 prevede che TERNA, sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite da ARERA, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Ulteriore norma d'interesse è poi l'articolo 22, che abroga il comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164 del 2000, di recepimento della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, in base al quale gli investimenti sulle reti di distribuzione del gas in comuni montani in zona climatica « F » o in comuni del Mezzogiorno da metanizzare sarebbero stati automaticamente ammessi al riconoscimento di una remunerazione a valere sulle tariffe a carico dei consumatori, senza necessità di una valutazione da parte dell'ARERA dei criteri di efficienza normalmente applicati. Ad avviso della Commissione europea, l'obbligo imposto ad ARERA di ammettere a integrale riconoscimento tariffario gli investimenti impedirebbe infatti all'Autorità di esercitare il proprio potere discrezionale nella fissazione delle tariffe, privandola così delle competenze che la direttiva sul gas le riconosce in via esclusiva.

L'oratore conclude soffermandosi sull'articolo 24 volto ad attuare la direttiva 2022/738 sull'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente (*car rental*) per il trasporto di merci su strada. Il comma 1 apporta le necessarie modifiche all'articolo 84 del codice della strada, in materia di locazione senza conducente. Nel dettaglio: la lettera *a*) consente nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi, ecc., locati in uno Stato membro, mentre fino ad ora era possibile utilizzare tali veicoli solo nell'ambito del trasporto internazionale. Si prevede inoltre che la condizione per utilizzare i veicoli noleggiati è che essi siano immatricolati o messi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro. La lettera *b*) prevede che l'impresa locatrice possa essere sia un'impresa di trasporto sia altro tipo di impresa (ad esempio, un'impresa di noleggio), mentre finora doveva essere necessariamente un'impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori. La lettera *c*) prevede che possono inoltre essere destinati alla locazione senza conducente i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose per conto proprio, la cui massa complessiva e pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate. La lettera *d*) prevede che la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente sia rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività. La lettera *e*) prevede infine che con decreto ministeriale possano essere stabiliti ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e

per l'utilizzo dei veicoli. I commi 2, 3 e 4 individuano quindi le condizioni e la documentazione necessaria per l'utilizzazione di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro. Il comma 5 prevede che la targa del veicolo locato sia iscritta nell'apposito registro elettronico nazionale, a cura del Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 6 indica quindi, quale punto di contatto ai fini della normativa europea, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, incaricata nel Dipartimento per la mobilità sostenibile. Da ultimo, il comma 7 abroga il decreto ministeriale n. 601 del 1987, mentre il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SIRONI (*M5S*) si pone problematicamente sulle misure contenute nell'articolo 9, a suo avviso insufficienti a garantire il rispetto dei limiti fissati per le polveri sottili derivanti dal traffico veicolare. Nel rammentare che, al riguardo, la pianura padana appare una regione particolarmente colpita dal problema, osserva infatti che sarebbe opportuno valutare l'implementazione di ulteriori interventi volti a limitare la presenza di mezzi potenzialmente inquinanti, con particolare riguardo alla limitazione del consumo di suolo per gli interventi connessi alla viabilità.

Il presidente FAZZONE osserva incidentalmente che le tematiche evocate dalla senatrice Sironi potrebbero essere più efficacemente approfondite nell'ambito di altri provvedimenti: il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, infatti, viene esaminato soltanto in sede consultiva per il parere alla 4<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) osserva che le prescrizioni contenute nell'articolo 10, volte a recepire le indicazioni europee in materia di abbruciamento di materiali vegetali, potrebbero apparire, in concreto, eccessivamente stringenti, sino a compromettere non solo alcune attività fondamentali per la potatura di particolari alberi da frutto (come quella degli olivi, dove i rami potati sono bruciati per impedire il propagarsi di infezioni per le piante), ma anche la sopravvivenza di consolidate tradizioni contadine divenute, peraltro, oggetto di specifiche manifestazioni popolari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) segnala di avere fatto pervenire due richieste alla Presidenza della Commissione che sono tuttora in attesa di risposta.

La prima ha ad oggetto l'avvio di un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'attuazione dell'autonomia regionale differenziata sulle materie di competenza della 8<sup>a</sup> Commissione.

La seconda riguarda la prosecuzione delle audizioni nell'ambito dell'affare assegnato sui contratti di programma stipulati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.a. per il periodo regolatorio 2022-2026. Lamenta quindi, a nome della propria parte politica, la mancata trattazione, ormai protratta da tempo, del predetto affare, che appare ancora più grave qualora si consideri che, invece, l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha già varato un atto di indirizzo sul punto.

In generale, ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere un'attività più intensa e produttiva, considerato che, ad esempio, nella settimana corrente sono state previste due sole sedute, una delle quali è stata peraltro sconvocata.

Relativamente alla tematica dell'autonomia differenziata, il presidente FAZZONE osserva che – considerato che la medesima domanda è stata presentata dal Movimento 5 Stelle presso tutte le Commissioni, mentre il relativo disegno di legge è all'esame della Commissione affari costituzionali – la questione dovrebbe essere valutata in maniera unitaria. Personalmente, come già specificato in passato, ritiene che le varie materie dovrebbero essere esaminate dalle Commissioni che hanno la competenza principale.

Con riferimento, invece, ai vari cicli di audizioni avviati dalla Commissione, precisa che in alcuni casi essi si sono sovrapposti con i recenti cambiamenti delle figure apicali di molte società partecipate e che si è pertanto ritenuto opportuno attendere che i nuovi vertici fossero insediati e operativi.

Osserva inoltre che l'attività conoscitiva della Commissione viene organizzata cercando di garantire la massima partecipazione alle audizioni e avendo altresì riguardo al fatto che molti commissari sono allo stesso tempo membri di altre Commissioni. Il contemporaneo impegno di un commissario presso altre Commissioni, peraltro, incide profondamente anche sull'attività ordinaria: non è stato infrequente, ad esempio, il caso in cui, a causa della contemporanea e necessaria partecipazione di alcuni membri alle sedute di altre Commissioni, si sia reso necessario posticipare l'inizio di una seduta.

Conclude assicurando che la Presidenza cercherà in ogni modo di garantire il corretto svolgimento delle attività conoscitive della Commissione.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) sollecita lo svolgimento delle audizioni relative alla risoluzione n. 7-00002, recante la propria firma e vertente sull'adeguamento del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. L'oratrice pone altresì l'accento sull'attualità della tematica, oggetto di rilevanti pronunce della magistratura amministrativa e sulla quale è necessario che anche la politica fornisca indicazioni.

Il presidente FAZZONE precisa che le variazioni subite dai lavori del Senato hanno imposto il rinvio delle audizioni previste per la settimana corrente. Esse saranno comunque puntualmente effettuate nelle prossime settimane.

Segnala inoltre che nei giorni in cui l'Assemblea si riunisce dal mattino a sera è problematico prevedere audizioni, in quanto gli orari a disposizione delle Commissioni non sono noti in precedenza e possono variare.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) si appella comunque alla Presidenza affinché sia garantito il proficuo svolgimento dei lavori della Commissione, tramite la convocazione delle necessarie sedute.

*La seduta termina alle ore 14.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 20 giugno 2023

**Plenaria**

**46<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 maggio.

Il presidente DE CARLO comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati e della Commissione bilancio sui medesimi emendamenti, di tenore non ostativo tranne sulla proposta 5.6, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica che la relatrice ha dunque presentato l'emendamento 5.6/5<sup>a</sup> Commissione, pubblicato in allegato, che sopprime l'emendamento 5.6 con l'effetto di ripristinare il comma 2 dell'articolo 5.

Comunica inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, pubblicato in allegato, volto ad armonizzare il testo rispetto all'approvazione degli emendamenti 3.14 [già 2.3 (testo 2)] e 3.5.

Avverte che si procederà pertanto alle votazioni dei suddetti emendamenti e degli articoli da 1 a 10 del disegno di legge, come modificati a seguito degli emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

Previ pareri favorevoli della relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) e del sottosegretario D'ERAMO, l'emendamento 5.6/5<sup>a</sup> Commissione viene approvato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

È poi posto in votazione il Coord.1, che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge in esame, come modificati dagli emendamenti approvati.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli articoli da 1 a 10, previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, della senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) sull'articolo 4.

Il PRESIDENTE rileva che, fatta eccezione per la votazione dell'articolo 4, nelle votazioni di tutti gli altri articoli la Commissione si è espressa all'unanimità.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, la Commissione unanime conferisce, infine, mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con le modifiche introdotte, autorizzandola altresì ad apportare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

La relatrice BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) conferma l'espressione di un parere favorevole.



Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AMIDEI (*FdI*) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, composto di dieci articoli, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali.

Chiarisce, innanzitutto, che si tratta di materie attualmente attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (tra cui, per quanto di interesse, commercio con l'estero, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, enti di credito fondiario e agrario), nonché di alcune limitate materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato.

Illustra, quindi, l'articolo 1, il quale esplicita le finalità dell'intervento normativo, quali la semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione della distribuzione delle competenze, in ossequio tanto ai principi di unità giuridico-economica e di indivisibilità della Repubblica, quanto ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Specifica che il comma 2 del medesimo articolo subordina l'attuazione delle disposizioni riguardanti l'autonomia differenziata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo il dettato dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, in modo tale da individuare la soglia costituzionalmente necessaria e favorire il superamento dei divari territoriali.

Ricorda che l'articolo 2 disciplina l'*iter* di approvazione delle intese tra lo Stato e la Regione interessata a conseguire ulteriori forme di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, e che l'articolo 3 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni.

Passa poi all'articolo 4, il quale differenzia se il trasferimento di funzioni riguardi materie ed ambiti interessati o meno dai LEP. Nel primo caso, laddove ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, detto trasferimento è autorizzato solo in seguito allo stanziamento di ulteriori risorse. Diversamente, se si tratta di materie non inerenti ai LEP, il trasferimento di funzioni è autorizzato solo nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Sotto lo stesso profilo, l'articolo 5 demanda la determinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, derivanti dall'attuazione della legge, ad una commissione paritetica Stato-Regione, alla quale prendano parte, oltre ai rappresentanti regionali, anche un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze ed uno per ciascuna delle amministrazioni

competenti. Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che le nuove funzioni regionali vengano finanziate con compartecipazioni al gettito dei tributi erariali maturati nel territorio regionale.

L'articolo 6 autorizza, altresì, la Regione a conferire funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, ferme rimanendo le funzioni fondamentali già di loro competenza, ai sensi della lettera p) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 7 disciplina la durata delle intese, non superiore a dieci anni. È comunque ammesso sia il potere di revisione, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, sia quello di richiederne la cessazione di efficacia, previa deliberazione a maggioranza assoluta delle Camere.

L'articolo 8 garantisce l'invarianza finanziaria. Per le singole Regioni, che non siano parte dell'intesa, si ammette l'eventuale finanziamento delle iniziative volte ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto, della Costituzione, inerenti alla perequazione ordinaria e agli interventi speciali.

L'articolo 9 individua le misure volte a garantire – anche presso le Regioni che non concludano le predette intese – le finalità contemplate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, quali: la promozione dello sviluppo economico, la coesione, l'insularità e la rimozione degli squilibri economico-sociali. Per tali scopi, l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali è posto a carico dello Stato e delle amministrazioni regionali e locali, previa ricognizione delle risorse a ciò destinabili.

Infine, l'articolo 10 reca alcune disposizioni transitorie: viene innanzitutto autorizzata l'applicazione della legge anche agli atti di iniziativa delle Regioni già all'esame del Governo; viene estesa la proposta anche alle Regioni a statuto speciale, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti; infine, è fatto salvo il potere sostitutivo del Governo, sancito dall'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Il PRESIDENTE, in considerazione della delicatezza della tematica in esame nonché al fine di dare seguito a una espressa richiesta del Partito Democratico, propone di rinviare l'espressione del parere alla settimana successiva.

Conviene la Commissione.

Ha brevemente la parola la senatrice Sabrina LICHERI (M5S), la quale domanda al Presidente se sia stata tenuta in considerazione la propria richiesta di svolgere una indagine conoscitiva sul tema dell'autonomia differenziata per i profili di competenza, già avanzata in Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE, dopo aver concordato sulla rilevanza dei temi in esame, assicura che sarà individuato lo strumento procedurale più idoneo

per garantire un'approfondita disamina della materia, ferme restando le competenze della Commissione sul provvedimento in titolo, che sono di tipo consultivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure*

*(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente DE CARLO comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 299 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte altresì che la senatrice Sironi ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/571/2/9, G/571/3/9 e G/571/4/9 e ai seguenti emendamenti: 2.6, 2.8, 2.12, 2.23, 2.33, 2.49, 2.50, 2.54, 2.55, 2.57, 2.62, 2.63, 3.14, 3.15, 3.20, 4.10, 4.13, 4.24, 4.58, 4.62, 6.15, 6.25, 6.26, 6.44, 6.59, 6.62, 6.70, 6.83, 6.89 e 6.90.

Rende noto infine che, su segnalazione del Gruppo Forza Italia, l'emendamento 4.59 è da riferirsi all'articolo 6 ed è stato quindi rinumerato come 6.99 (già 4.59) e collocato, all'interno del fascicolo, dopo l'emendamento 6.13.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) chiede se sia possibile conoscere le improponibilità prima di procedere alle votazioni.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il relatore PAROLI (FI-BP-PPE) suggerisce di organizzare i tempi e le modalità per il seguito dell'esame, in vista delle votazioni e tenuto conto del parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE rinvia tali valutazioni alla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si terrà al termine della seduta plenaria delle ore 13.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 17

### Art. 5.

#### 5.6/5<sup>a</sup> Commissione

LA RELATRICE

*Sopprimere l'emendamento.*

---

#### Coord.1

LA RELATRICE

*All'articolo 3, comma 1, come modificato dagli emendamenti 3.14 [già 2.3 (testo 2)] e 3.5, sostituire le parole da: « realizzare opere » fino alla fine del comma con le seguenti: « realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti ».*

---

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 571

**G/571/1/9**

PARRINI, MATERA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure » (AS 571),

premesso che:

nella sezione « Consultazioni svolte nel corso dell’AIR », l’AIR trasmessa dal Governo dà conto dei lavori preparatori facendo presente che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di amministrazione proponente, ha elaborato il disegno di legge dopo aver consultato le altre Amministrazioni centrali interessate nell’ambito di riunioni tecniche; ai fini dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sono previsti confronti più estesi con il coinvolgimento della Conferenza unificata, delle rappresentanze associative e dei portatori di interessi;

considerato che:

secondo l’articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, « Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione », attraverso la procedura di consultazione l’Amministrazione competente all’iniziativa regolatoria si rivolge ai destinatari dell’intervento; le tecniche di svolgimento delle procedure di consultazione sono definite in dettaglio dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione,

impegna il Governo

ai fini dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, a svolgere le procedure di consultazione secondo le disposizioni di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del

2017 e in applicazione delle tecniche indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018.

---

**G/571/2/9**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure» (A.S. 571),

premesso che:

l'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge in esame nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione;

il panorama nazionale degli incentivi diretti alle imprese comprende un universo eterogeneo di strumenti di sostegno, la cui complessità è stata incrementata per effetto del notevole numero di interventi adottati per far fronte alle crisi indotte dalla pandemia e dall'aumento dei prezzi dell'energia;

con riferimento alla distribuzione delle agevolazioni rispetto agli obiettivi di politica industriale, dopo una situazione di relativa equità riguardante l'annualità del 2018, l'avvento della pandemia ha determinato la concentrazione delle concessioni verso interventi settoriali specifici di contrasto della crisi economica che ne è conseguita;

in tal senso, molti altri settori emergenti del settore secondario, con particolare riferimento alle manifatture, sono rimasti al di fuori dal novero dei sostegni, con negative ripercussioni per i singoli anelli delle filiere interessate;

considerato che:

la canapa industriale ha molteplici impieghi. In edilizia, la canapa può essere adoperata per realizzare materiali costruttivi ecosostenibili per murature portanti, divisorie e pavimentazioni. I bio-mattoni di calce e canapa, inoltre, hanno ottime proprietà isolanti e di regolazione dell'umidità. Dalla canapa industriale si ricavano, altresì, combustibili alternativi

al petrolio a bassissimo impatto ambientale e bio-materiali alternativi alle plastiche;

le fibre di canapa vengono ampiamente utilizzate per produrre tessuti da abbigliamento e arredamento, con naturali vantaggi termoregolatori. La fibra di canapa, oltre ad avere un indiscutibile successo sul piano alimentare e cosmetico, ha anche proprietà antifungine ed antibatteriche, e la sua coltivazione è meno inquinante di quella del cotone. Un ulteriore uso è quello relativo alla produzione di carta. Un utilizzo, attualmente del 5 per cento del totale prodotto, che andrebbe incrementato perché meno nocivo per l'ambiente rispetto alle produzioni convenzionali, grazie alle ridotte percentuali di lignina, alti livelli di cellulosa e la sussistenza di una fibra naturalmente chiara che, dunque, non richiede trattamenti chimici sbiancanti;

sono numerose le imprese operanti nel settore della canapa industriale presenti nel territorio dello Stato che patiscono la presenza di ostacoli relativi alla concreta possibilità di espressione attuativa delle varie fasi della filiera produttiva;

la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e la meccanizzazione dei processi rappresentano dei tasselli fondamentali per la crescita del comparto, alternativa rispetto a quella farmaceutica ovvero erboristica e floreale riguardante le infiorescenze;

ai centri di prima trasformazione del bene grezzo, è necessario accostare adeguati sistemi di canalizzazione che permettano alla materia iniziale di essere prontamente impiegata ai fini industriali;

assume valenza centrale incentivare i processi relativi alla lavorazione e alla semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché favorire l'economia circolare e la transizione ecologica nel settore produttivo nazionale;

considerato, altresì, che:

lo sviluppo di filiere in grado di offrire beni biodegradabili e compostabili è alla base dei nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022. Essi, infatti, sostengono l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, indicando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano tali materiali, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente saranno considerati compatibili;

sul punto, di converso, la canapa è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura così come nell'industria, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione,



impegna il Governo a:

predisporre adeguate misure di intervento per le attività emergenti del tessuto economico e produttivo che hanno positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale e che si avvalgono di cicli produttivi non inquinanti, a basso impatto eco-sistemico;

promuovere meccanismi di formazione, informazione e di inserimento economico per gli operatori che svolgono le predette attività emergenti, in un'ottica di acquisizione, consolidamento, aggiornamento di competenze e abilità nonché di internalizzazione delle fasi di realizzazione dei prodotti finiti ad alto valore benefico per il clima e l'ambiente e per il perseguimento di obiettivi di interesse comune.

---

### **G/571/3/9**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure » (A.S. 571),

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge individua, tra i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione, la valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;

il riferimento alla necessità di porre particolare attenzione all'imprenditoria femminile e, in particolare, alla quantità ed alla qualità del connesso lavoro, ricorre anche negli articoli 4 e 6 in relazione ai criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi e per la formazione di un codice degli incentivi;

considerato che:

secondo il *report* di Unioncamere sull'imprenditoria femminile dello scorso luglio, in Italia le imprese femminili sono 1 milione e 342 mila, pari al 22 per cento di un totale di 6 milioni di imprese attive sul territorio nazionale. Si tratta per il 96,7 per cento di microimprese, per il 3,1 per cento di piccole imprese e per lo 0,3 per cento di medio-grandi imprese;

per imprese femminili si intendono le attività guidate prevalentemente da donne, ma occorre evidenziare che la reale presenza delle donne nel mondo delle imprese è di molto superiore;

stanti le menzionate evidenze, l'Italia sconta ancora un ritardo rilevante in termini di parità di genere, caratterizzato da una bassa occupazione femminile, che si attesta sul 51,3 per cento, da un differenziale salariale pari a circa il 20 per cento in meno rispetto agli uomini e da forme contrattuali penalizzanti, come il *part-time* involontario;

la precarietà del mondo del lavoro e la costante riduzione dei sistemi di *welfare* primario hanno avuto un impatto determinante nell'accrescere in modo significativo il divario di genere ed hanno reso ancor più rilevante l'importanza dei servizi di *welfare* aziendale;

rilevato che:

la previsione di premialità alle imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità rappresenta certamente un buon punto di partenza. È di tutta evidenza che per ottenere un effetto realmente incentivante alla riduzione del divario di genere, in termini di occupazione e di parità salariale, sarà necessario valutare, nell'ambito della programmazione delle politiche pubbliche, l'impatto reale che le misure incentivanti avranno nel ridurre le disuguaglianze di genere,

impegna il Governo a:

garantire un'opportuna valutazione dell'impatto delle misure incentivanti sulla riduzione del divario di genere, con particolare riferimento al tasso di occupazione femminile e al *gap* salariale;

favorire modelli di agevolazioni che incoraggino le imprese ad implementare sistemi di *welfare* aziendali in grado di sviluppare sinergie virtuose e complementari con il sistema di *welfare* pubblico.

---

### **G/571/4/9**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure » (A.S. 571),

premessi che:

l'articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile;

tra i citati principi, figura, in particolare, il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con specifico riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

in tal senso, i processi produttivi rappresentano il motore della crescita e dello sviluppo economico nazionale. Essi, infatti, generano ricchezza e occupazione, alimentano l'indotto e le attività dei servizi, contribuiscono alla stabilità finanziaria, economica e sociale. Creare un ambiente favorevole alle imprese – che virtuosamente partecipano al benessere interno, anche attraverso una impronta sostenibile e digitalizzata – risponde quindi a un preciso interesse pubblico;

considerato che:

la politica industriale attuata mediante gli incentivi alle imprese ha conosciuto una recente espansione, anche connessa alle esigenze di contrasto alle situazioni di crisi, ma appare ancora disomogenea sul territorio nazionale, raggiungendo in misura nettamente minore le regioni del Mezzogiorno: la maggior parte degli impegni (oltre 21 miliardi di euro, pari all'86 per cento del totale) è, infatti, destinata alle regioni del Centro-Nord;

è di fondamentale importanza invertire l'attuale quadro, apprestando concrete misure di sostegno per il comparto produttivo del Meridione mediante una opportuna allocazione delle risorse;

in tal senso, è necessario incrementare la resilienza del tessuto imprenditoriale meridionale, particolarmente provato anche dalle conseguenze economiche della crisi pandemica. Ciò al fine di sostenere concretamente la ripresa di specifiche aree del nostro Paese;

considerato, altresì, che:

la cosiddetta « Nuova Sabatini » è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La detta misura – rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo – costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività

connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

si tratta, dunque, di uno strumento strutturale di sostegno che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita ed il rilancio degli investimenti. Per tali motivi è importante che la misura sia potenziata in termini temporali oltre che di ulteriori stanziamenti;

numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni « Nuova Sabatini » sono ostacolate ad ultimare gli investimenti pianificati. Ciò è dovuto ai forti ritardi che continuano a registrarsi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati da parte delle imprese. Una problematica, quest'ultima, che dovrebbe parimenti avere un riscontro di tipo risolutivo attraverso un pronto intervento normativo;

è di tutta evidenza che è necessario creare, dunque, interventi che diano una spinta rapida e mirata agli investimenti e alla aggregazione. Nello specifico, occorre rafforzare gli strumenti di garanzia pubblica a favore delle imprese ed implementare gli strumenti di finanza agevolata per erogare contributi a fondo perduto e/o in conto interessi sul modello della più volte menzionata misura « Nuova Sabatini »,

impegna il Governo a:

al fine di massimizzare le opportunità offerte dalla innovazione digitale e del rinnovamento dei beni strumentali alle attività del settore secondario, valutare l'estensione e l'adeguamento, sia in termini temporali, sia in termini economici, delle misure incentivanti alle imprese, mediante lo stanziamento di idonee risorse;

supportare, per il tramite della promozione di precipe iniziative, la creazione di un ecosistema innovativo e resiliente in grado di rispondere in maniera flessibile al costante mutamento dei modelli produttivi e di incidere positivamente sulla crescita economica nazionale, attraverso la valorizzazione delle eccellenze diffuse a livello aziendale e di ricerca, l'ottimizzazione del trasferimento tecnologico, la circolazione e la condivisione delle conoscenze, la difesa delle aree svantaggiate e il sostegno al capitale umano.

---

### **G/571/5/9**

SPINELLI, DE CARLO, FALLUCCHI, AMIDEI, MAFFONI, DELLA PORTA, SIGISMONDI, ANCOROTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (A.S. 571),

impegna il Governo

nel dare attuazione all'articolo 5, a prevedere nell'ambito della disciplina delegata l'introduzione di disposizioni volte a favorire la partecipazione finanziaria delle regioni, il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, nonché il coinvolgimento funzionale e operativo delle finanziarie regionali, come indicate nell'Allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016, e a riconoscere alle stesse finanziarie regionali anche la qualifica di « istituti di promozione nazionale », con competenza limitata al territorio della regione o della provincia autonoma in cui hanno sede, ai fini di quanto previsto dal regolamento UE 2015/1017 in relazione al Fondo europeo per gli investimenti strategici.

---

## Art. 1.

### 1.1

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo le parole: « la presente legge » sono aggiunte le seguenti: « , nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione; » e dopo le parole: « sistema degli incentivi » è aggiunta la seguente: « statali; ».*

---

### 1.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « La presente legge », inserire le seguenti: « , nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, »;*

b) *dopo le parole: « sistema degli incentivi », inserire la seguente: « statali ».*

---

### 1.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la parola: « revisione », inserire le seguenti: « e la semplificazione ».*

---

**1.4**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: « rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita » inserire la seguente: « sostenibile » e dopo le parole: « di piena coesione sociale, economica » inserire le seguenti: « , ambientale ».*

---

**1.5**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, dopo le parole: « per la definizione di un sistema degli incentivi alle imprese » inserire le seguenti: « erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio ».*

---

**Art. 2.****2.1**

PARRINI, MATERA

*Sostituire la rubrica con la seguente: « Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega ».*

---

**2.2**

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: « Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: ».*

---

**2.3**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole: « politiche pubbliche », inserire la seguente: « statali »;*

b) *alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche in coerenza con le regole di trasparenza dell'attuazione dei Fondi strutturali; »;*

c) *alla lettera h), dopo le parole: « dell'imprenditoria femminile », inserire le seguenti: « delle nuove imprese ».*

---

**2.4**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: « politiche pubbliche » è aggiunta la seguente: « statali; ».*

---

**2.5**

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « indicatori di riferimento » con le seguenti: « indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo ».*

---

**2.6**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*« a-bis) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo; »;*



b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) il principio della misurabilità dell’impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post*, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse; »;

c) *dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

« *h-bis*) il principio del rispetto e della tutela dell’ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi;

*h-ter*) il principio della valorizzazione del contributo all’innovazione e alla crescita economica del Paese delle *start-up* e delle PMI innovative ».

---

## 2.7

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

« *a-bis*) principio della sostenibilità competitiva delle imprese, con particolare riguardo alle PMI, nel processo di valutazione *ex ante* per il potenziamento delle capacità e il sostegno alla transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione, nonché per migliorare l’accesso al mercato e ai finanziamenti; ».

*Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: « valutazione ex ante », inserire le seguenti: « anche attraverso il completamento dello SME test ».*

---

## 2.8

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« *a-bis*) il principio della continuità temporale e procedurale delle misure di incentivazione in relazione al perseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo; ».

---

**2.9**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

« *a-bis*) il principio dell'adeguatezza e della continuità finanziaria delle risorse destinate alle misure di incentivazione, assicurando nel tempo la dotazione finanziaria necessaria a tale scopo ed evitando il ricorso a strumenti e procedure ad esito incerto e casuale; ».

---

**2.10**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b*) il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, delle misure di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici, rapporto costi benefici ed effetti sulla competitività, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse; ».

---

**2.11**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « nell'ambito economico » inserire le seguenti: « e ambientale » e dopo le parole: « in termini di obiettivi socio-economici » inserire le seguenti: « e ambientali ».*

---

**2.12**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, CATALDI, SIRONI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) dopo le parole: « nell'ambito economico oggetto degli incentivi, » inserire le seguenti: « e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere, »;*

b) *dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:*

« *h-bis*) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese;

*h-ter*) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome. ».

---

### 2.13

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « nell'ambito economico oggetto degli incentivi, » inserire le seguenti: « e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali e di genere, ».*

---

### 2.14

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b), sostituire le parole: « valutazione in itinere ed ex-post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione » con le seguenti: « valutazione ex ante, in itinere ed ex-post, delle misure relative alle politiche di incentivazione »;*

b) *alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi »;*

c) *alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali ».*

---

### 2.15

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « valutazione in itinere ed ex-post, delle principali misure relative alle politiche di incentiva-*

zione » con le seguenti: « valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex-post*, delle misure relative alle politiche di incentivazione ».

---

## 2.16

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* « obiettivi socio-economici raggiunti », *aggiungere le seguenti:* « , con particolare riferimento all'effetto leva prodotto in termini di crescita del prodotto interno lordo, della creazione di nuovi posti di lavoro, e del conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* ».

---

## 2.17

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « l'attività di monitoraggio garantisce l'effettiva comparazione nel tempo dei risultati, mentre la valutazione *in itinere* ed *ex post* consente di verificare gli effetti conseguiti rispetto a quelli attesi, dando conto di eventuali fenomeni distorsivi quali frodi ed abusi ».

---

## 2.18

BIANCOFIORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:* « *b-bis*) il principio di misurabilità dell'impatto di genere nell'ambito economico oggetto di incentivi »;

b) *al comma 1 lettera e) dopo le parole:* « degli imprenditori » *inserire le seguenti:* « e imprenditrici »;

c) *al comma 1, lettera h) dopo le parole:* « dell'imprenditoria femminile » *inserire le seguenti:* « , delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste »;

d) *al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
« considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di *governance* a maggioranza assoluta femminile ».

---

## 2.19

CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) il principio della verifica dell'efficacia delle misure agevolative, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

- 1) numero delle imprese insediate;
  - 2) occupazione creata;
  - 3) volume d'affari;
  - 4) entità dei benefici fruiti; ».
- 

## 2.20

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) il principio dell'innovazione, nelle sue diverse forme, a partire da quella tecnologica, di processo, di prodotto o servizio, manageriale, strategica, organizzativa e di sviluppo delle competenze, quale fattore fondamentale per il miglioramento della produttività delle imprese, il riammodernamento e la trasformazione del potenziale produttivo; ».

---

## 2.21

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) il principio di misurabilità dell'impatto di genere nell'ambito economico oggetto di incentivi; ».

---

**2.22**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche in coerenza con le regole di trasparenza dell'attuazione dei Fondi strutturali; ».*

---

**2.23**

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche mediante l'individuazione di obiettivi intermedi ».*

---

**2.24**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*« c-bis) il principio della valorizzazione del sistema produttivo nazionale, attraverso il pieno coinvolgimento delle micro e piccole e medie imprese, delle filiere produttive e delle reti d'impresa, evitando la polarizzazione degli incentivi verso un numero ristretto d'impresa; ».*

---

**2.25**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*« c-bis) il principio dell'armonizzazione e della continuità procedurale, al fine di garantire uniformità delle modalità di accesso alle misure di incentivazione; ».*

---

**2.26**

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « il principio dell'agevole conoscibilità » aggiungere le seguenti: « , attraverso un portale unico na-*

zionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proposto da ciascuna amministrazione competente, ».

---

**2.27**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « da parte degli imprenditori » aggiungere le seguenti: « e delle imprenditrici ».*

*Conseguentemente, alla lettera h), dopo le parole: « della Nazione » aggiungere le seguenti: « , considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna, o di governance a maggioranza assoluta femminile ».*

---

**2.28**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: « semplicità » inserire le seguenti: « e uniformità ».*

---

**2.29**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, » inserire le seguenti: « gli impatti sugli ecosistemi naturali, i danni ambientali e ».*

---

**2.30**

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche adottando un modello standardizzato per la presentazione delle domande, comune a tutte le amministrazioni, e prevedendo l'utilizzo, da*



parte delle amministrazioni, dell'utilizzo dei dati già presenti nel fascicolo dell'impresa e nelle banche dati ».

---

**2.31**

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: « degli imprenditori » aggiungere le seguenti: « e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure ».*

---

**2.32**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: « degli imprenditori » aggiungere le seguenti: « e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure ».*

---

**2.33**

NAVE, DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure ».*

---

**2.34**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*« f-bis) il principio della non duplicazione degli adempimenti a carico delle imprese durante la gestione delle pratiche legate alla richiesta e alla concessione degli incentivi stessi qualora la pubblica amministrazione sia già in possesso dei dati del soggetto richiedente e della documentazione necessaria per il disbrigo delle rispettive pratiche, evitando di*

reiterare richieste dei medesimi dati e della documentazione di cui già dispone. ».

---

**2.35**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: « ampia coesione sociale, economica » inserire la seguente: « , ambientale » e dopo le parole: « sviluppo economico armonico » inserire le seguenti: « , ambientalmente sostenibile ».*

---

**2.36**

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e alla riduzione delle disuguaglianze territoriali ».*

---

**2.37**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*« g-bis) il principio del rafforzamento della competitività delle imprese, sia nel contesto nazionale sia in quello internazionale, in termini di penetrazione e sviluppo del mercato, di sviluppo e diversificazione del prodotto, e della crescita dimensionale; ».*

---

**2.38**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*« g-bis) il principio della crescita occupazionale, del miglioramento delle competenze e della riqualificazione professionale dei lavoratori; ».*

---

**2.39**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

« *g-bis*) il principio della sostenibilità economica, ambientale e sociale delle misure di incentivazione; ».

---

**2.40**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera h) dopo le parole: « dell'imprenditoria femminile » sono aggiunte le seguenti: « e delle nuove imprese; ».*

---

**2.41**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: « crescita economica » inserire la seguente: « , ambientale ».*

---

**2.42**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: « della Nazione » aggiungere le seguenti: « , considerando imprenditoria femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna, o di governance a maggioranza assoluta femminile ».*

---

**2.43**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:*

« *h-bis*) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate

nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti;

*h-ter*) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale;

*h-quater*) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione. ».

---

#### 2.44

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

« *h-bis*) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

*h-ter*) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica. ».

---

#### 2.45

MARTELLA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

« *h-bis*) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

*h-ter*) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di

vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica. ».

---

**2.46**

BERGESIO, MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

« *h-bis*) il principio della strategicità per l'interesse nazionale, per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema industriale, anche in ambito europeo;

*h-ter*) il principio della produzione industriale sostenibile, mediante il passaggio a un'economia decarbonizzata, circolare e che ponga le basi della neutralità climatica attraverso l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi produttivi e dei prodotti, secondo il principio della neutralità tecnologica. ».

---

**2.47**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) il principio della valorizzazione dei distretti digitali industriali e delle filiere ad alto valore aggiunto per lo sviluppo dell'insieme delle imprese aderenti, al fine di accelerare il dialogo all'interno delle catene del valore della stessa filiera, ovvero con la collettività di soggetti esterni, utilizzando la leva dell'incentivo per favorire gli investimenti indirizzati: (i) alla condivisione di soluzioni di automazione, (ii) all'interoperabilità dei sistemi, (iii) alla manutenzione in tempo reale, (iv) alla gestione della logistica, (v) alle soluzioni di intelligenza artificiale per digitalizzare la gestione dati. ».

---

**2.48**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione in relazione alle attività industriali di esplorazione e estra-

zione di materiali e minerali metallici e alle attività di produzione di beni tecnologici materiali di particolare rilevanza strategica a livello nazionale ed europeo. ».

---

**2.49**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio dell'adeguatezza delle misure di incentivazione rispetto alle condizioni strutturali e alle necessità delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese situate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, nelle aree interne e nei territori rurali, anche al fine di garantire la resilienza delle medesime e favorire nuovi insediamenti. ».

---

**2.50**

CROATTI, NAVE, CATALDI, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio dell'equiparazione, ai fini dell'accesso alle misure di incentivazione, tra professionisti e imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE e, per le medesime finalità, il principio di equivalenza tra l'iscrizione ad albi, collegi e ordini professionali e l'iscrizione alla Camera di Commercio. ».

---

**2.51**

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

« *h-bis*) il principio di piena equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e il principio di equivalenza tra l'iscrizione ad Albi, Collegi ed Ordini professionali e l'iscrizione alla Camera di Commercio, ai fini dell'accesso agli incentivi; ».

---

**2.52**

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

« *h-bis*) il principio di piena equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE; ».

---

**2.53**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio dell'attrattività delle misure di incentivazione per le imprese straniere che vogliono stabilmente insediarsi nel territorio italiano, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle aree interne e rurali del territorio nazionale. ».

---

**2.54**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, mediante il coordinamento armonico tra le politiche di incentivazione medesime e il catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

---

**2.55**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio del rispetto e della tutela dell'ambiente e della sostenibilità delle politiche di incentivazione, al fine di pervenire al superamento dei modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi. ».

---



**2.56**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio dell'adeguatezza degli interventi che tenga conto delle dimensioni specifiche e dei fabbisogni delle micro e piccole imprese. ».

---

**2.57**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio della valutazione delle misure di incentivazione, mediante l'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, per ciascuna misura di incentivazione. ».

---

**2.58**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, CATALDI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio della valorizzazione delle reti di imprese, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome. ».

---

**2.59**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) il principio della valorizzazione delle zone franche anche come leva per l'attrazione degli investimenti da parte delle imprese in ricerca e sviluppo. ».

---

**2.60**

BIANCOFIORE

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio dell'equiparazione tra professionisti ed imprese ».

---

**2.61**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

« *h-bis*) il principio della responsabilità estesa del produttore finalizzato a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili. ».

---

**2.62**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio della valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, anche mediante la previsione della riserva di una quota parte del Fondo di garanzia per le PMI finalizzata a specifici interventi di riassicurazione e controgaranzia. ».

---

**2.63**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) il principio della valorizzazione del contributo all'innovazione e alla crescita economica del Paese delle *start-up* e delle PMI innovative. ».

---

**Art. 3.****3.1**

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, sostituire le parole: « un quadro organico » con le seguenti: « un sistema organico ».*

---

**3.2**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo le parole: « alle imprese », inserire le seguenti: « , ivi inclusi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e i soggetti che perseguono le finalità previste dagli incentivi stessi, ».*

---

**3.3**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo le parole: « a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, » aggiungere le seguenti: « al superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli, ».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: « alla formazione e all'innovazione » aggiungere le seguenti: « il superamento dei sussidi ambientalmente dannosi in favore di quelli ambientalmente favorevoli ».*

---

**3.4**

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1, dopo le parole: « spesa pubblica dedicata », aggiungere le seguenti: « , valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese ».*

---

**3.5**

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 1, dopo le parole: « spesa pubblica dedicata », aggiungere le seguenti: « , valorizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese. ».*

---

**3.6**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: « anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti » aggiungere le seguenti: « fatti salvi gli effetti prodottisi e i vincoli sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3 ».*

---

**3.7**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE, CATALDI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « offerta di incentivi, individuando » inserire le seguenti: « , tenuto conto delle principali differenze dei soggetti beneficiari, ».*

---

**3.8**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 2, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali; ».*

---

**3.9**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori*

modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali; ».

---

### 3.10

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« *a-bis*) armonizzare la disciplina procedurale di accesso agli incentivi, mediante una revisione delle modalità di presentazione delle domande, delle tempistiche e dei criteri di valutazione, delle procedure di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari degli incentivi, nonché delle tempistiche e delle modalità di pagamento degli stessi, garantendo tempestività, chiarezza e determinatezza, nonché l'implementazione dei sistemi di rendicontazione informatizzati e il superamento del meccanismo del *click day*; ».

---

### 3.11

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« *a-bis*) razionalizzare e armonizzare la disciplina degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dalle imprese e dai professionisti, includendo esplicitamente i beni strumentali in locazione finanziaria; ».

---

### 3.12

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: « incentivi alle imprese » aggiungere le seguenti: « ivi compresi gli incentivi alle imprese operanti nei settori agricolo e forestale, della pesca e dell'acquacoltura, ».*

---

**3.13**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *b-bis*) individuare un insieme omogeneo di misure che, tenuto conto delle caratteristiche oggettive dei soggetti destinatari, nonché delle necessità e dei fabbisogni dei medesimi, sia finalizzato all'incentivazione di modelli virtuosi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. ».

---

**3.14**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE, CATALDI, SIRONI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *b-bis*) superare i modelli di agevolazioni basati su incentivi ambientalmente dannosi. ».

---

**3.15**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE, CATALDI, SIRONI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *b-bis*) completare la piena interoperabilità degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni. ».

---

**3.16**

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 3, dopo le parole: « il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, » inserire le seguenti: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ».*

---

**3.17**

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « sentite le associazioni di categoria rappresentative delle imprese destinatarie delle politiche pubbliche di incentivazione ».

---

**3.18**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 3, dopo le parole: « 28 agosto 1997, n. 281 » aggiungere le seguenti:* « sentite le associazioni di categoria rappresentative delle imprese destinatarie delle politiche pubbliche di incentivazione ».

---

**3.19**

PARRINI, MATERA

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* « Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato ».

---

**3.20**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. ».

---



**3.21**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy* i decreti legislativi, di cui al comma 1, introducono nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi comunitari prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio, a misure di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da combustibili fossili. ».

---

**Art. 4.****4.1**

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:* « Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: ».

**4.2**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:* « principi e criteri direttivi », *aggiungere le seguenti:* « , nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni; ».

**4.3**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: « princìpi e criteri direttivi », aggiungere le seguenti: « , nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni ».*

---

**4.4**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) definizione degli specifici ambiti o settori su cui concentrare l'individuazione degli incentivi stabilmente applicabili, in virtù del carattere strategico dei settori stessi, delle esigenze di transizione delle attività produttive, degli obiettivi di consolidamento della produzione e della crescita occupazionale; ».

---

**4.5**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) ricognizione delle risorse disponibili per le misure di incentivazione esistenti e riallocazione di quelle oggetto di abrogazione o modifica sulle misure di incentivazione individuate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo; ».

---

**4.6**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera a), alinea, dopo la parola: « ricognizione », aggiungere le seguenti: « , coordinamento, anche con gli incentivi regionali, ».*

---

**4.7**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea, dopo le parole: « degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali » inserire le seguenti: « i sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, »;*

*all'alinea, dopo le parole: « alla ricerca e allo sviluppo » inserire le seguenti: « , ambientalmente sostenibile » e al numero 3), dopo le parole: « sviluppo economico armonico » inserire le seguenti: « , ambientalmente sostenibile »;*

*al numero 4), dopo le parole: « sviluppo economico » inserire le seguenti: « e ambientalmente sostenibile »;*

*al numero 4), dopo le parole: « la valorizzazione delle produzioni nazionali, » inserire le seguenti: « delle filiere tecnologiche per la produzione di energia rinnovabile, lo sviluppo dell'economia circolare ».*

---

**4.8**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: « alla ricerca e allo sviluppo, », inserire le seguenti: « al lavoro e all'occupazione, ».*

---

**4.9**

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), dopo le parole: « e all'innovazione », inserire le seguenti: « l'effettiva applicabilità al settore industriale »;*

*b) alla lettera a), numero 4), dopo le parole: « l'innovazione tecnologica », inserire le seguenti: « la collaborazione delle filiere »;*

*c) alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:*

*« 4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;*

4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione. ».

---

#### 4.10

NAVE, DI GIROLAMO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), alinea, dopo le parole: « e all'innovazione, » inserire le seguenti: « l'effettiva applicabilità al settore industriale, »;*

b) *alla lettera a), numero 4), dopo le parole: « l'innovazione tecnologica, », inserire le seguenti: « la collaborazione delle filiere, »;*

c) *alla lettera c), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, i seguenti:*

*« 4-bis) un'analisi di impatto della misura agevolativa idonea a valutare l'efficacia della stessa sul tessuto industriale di riferimento;*

*4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura agevolativa e le relative misure di mitigazione. ».*

---

#### 4.11

FREGOLENT

*All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), alinea, dopo le parole: « e all'innovazione », inserire le seguenti: « l'effettiva applicabilità al settore industriale »;*

b) *alla lettera a), numero 4), dopo le parole: « l'innovazione tecnologica », inserire le seguenti: « la collaborazione delle filiere »;*

c) *alla lettera c), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:*

*« 4-bis) un'analisi di impatto della misura di incentivo che vada a valutare l'efficacia dello stesso sul tessuto industriale di riferimento;*

*4-ter) un'analisi di rischio delle eventuali criticità collegate alla misura di incentivazione e le relative misure di mitigazione. ».*

---

**4.12**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole:* « alla formazione e all'innovazione, », *aggiungere le seguenti parole:* « in particolare destinando specifica attenzione alle attività industriali di esplorazione e estrazione di materiali e minerali metallici e alle attività di produzione di beni tecnologici materiali di particolare rilevanza strategica a livello nazionale ed europeo, ».

---

**4.13**

NAVE, CATALDI, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole:* « alla formazione e all'innovazione, », *inserire le seguenti:* « alla sostenibilità ambientale, ».

---

**4.14**

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e alle diverse dimensioni d'impresa con riferimento alla definizione di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e d'impresе a media capitalizzazione dell'Unione europea. ».

---

**4.15**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le parole:* « , favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate. ».

---

**4.16**

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole:* « favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate; ».

---

**4.17**

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: « , favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate; ».*

---

**4.18**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate; ».*

---

**4.19**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: « , favorendo altresì la partecipazione delle imprese in forme aggregate ».*

---

**4.20**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

*« 2-bis) alle peculiari esigenze di ciascuna filiera produttiva, con particolare riguardo al sostegno delle imprese più esposte agli effetti della transizione ecologica, industriale e digitale, nonché alle peculiari esigenze delle aree territoriali interessate; ».*

---

**4.21**

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: « agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale », con le seguenti: « agli*

obiettivi di coesione sociale ed economica, di riduzione delle disuguaglianze territoriali ».

---

**4.22**

BIANCOFIORE

*Al comma 1, lettera a) numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché la crescita e l'aggregazione del nostro sistema produttivo ».*

---

**4.23**

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:  
« 3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali; ».*

---

**4.24**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:  
« 3-bis) agli effetti e all'impatto della revisione del sistema degli incentivi sulla riduzione delle disuguaglianze di genere e del gap salariale; ».*

---

**4.25**

BIANCOFIORE

*Al comma 1, lettera a), numero 4, dopo le parole: « l'innovazione tecnologica », inserire le seguenti: « , l'industria del turismo ».*

---

**4.26**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: « l'attrazione di investimenti esteri, », inserire le seguenti: « il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese, ».*

---

**4.27**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: « l'attrazione di investimenti esteri, », inserire le seguenti: « il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese, ».*

---

**4.28**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: « l'attrazione di investimenti esteri, », inserire le seguenti: « il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese, ».*

---

**4.29**

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: « l'attrazione di investimenti esteri, », inserire le seguenti: « il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese, ».*

---

**4.30**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: « l'attrazione di investimenti esteri » inserire le seguenti: « , il supporto degli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese, ».*

---



**4.31**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: « l'attrazione di investimenti esteri, », aggiungere le seguenti parole: « la diffusione di modelli di gestione manageriale di impresa ».*

---

**4.32**

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

*Al comma 1, lettera a) numero 4), dopo le parole: « parità di genere », inserire le seguenti: « e del welfare aziendale quale insieme di somme, benefit e servizi di utilità sociale fornite dalle aziende, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, in favore della generalità di dipendenti o categorie di dipendenti e dei loro familiari, oltre alla normale retribuzione, per promuovere il benessere economico, fisico, psicologico e sociale di tutti i lavoratori ».*

---

**4.33**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: « , privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili. ».*

---

**4.34**

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: « , privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili; ».*

---

**4.35**

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: « privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili; ».*

---

**4.36**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: « , privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili ».*

---

**4.37**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: « , privilegiando strumenti automatici quali il credito d'imposta per il sostegno a progetti di investimento e voucher per interventi di minore entità relativi a misure più facilmente accessibili; ».*

---

**4.38**

FALLUCCHI, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI, POGLIESE

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

*« 5-bis) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare; ».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle*

specificità territoriali di cui al punto 5-bis dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto. ».

---

#### 4.39

MINASI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

« 5-bis) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare. ».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-bis, dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge ».*

---

#### 4.40

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

« 5-bis) alle specificità territoriali, con particolare riferimento alla specifica vocazione industriale di un territorio, alla presenza di infrastrutture, alla disponibilità di approvvigionamento locale o di prossimità delle materie prime necessarie per l'attività oggetto di incentivazione ovvero all'esistenza di un mercato locale o di prossimità per i prodotti derivanti dall'attività oggetto di incentivazione, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell'economia circolare. ».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « e tenendo conto, nella valutazione ex ante, delle specificità territoriali di cui al punto 5-bis dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto ».*

---

**4.41**

DAMIANI, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

« 5-bis) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo. ».

---

**4.42**

MAFFONI, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, POGLIESE

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

« 5-bis) Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo; ».

---

**4.43**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 5) è aggiunto il seguente:*

« 5-bis) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo. ».

---

**4.44**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

« 5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione; ».

---

**4.45**

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

« 5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione; ».

---

**4.46**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

« 5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione; ».

---

**4.47**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:*

« 5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere mag-

giormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione; ».

---

#### 4.48

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

« 5-bis) al bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione; ».

---

#### 4.49

MAFFONI, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, POGLIESE

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

« 5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo; ».

---

#### 4.50

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:*

« 5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo ».

---

**4.51**

DAMIANI, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

« 5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo ».

---

**4.52**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 5) è aggiunto il seguente:*

« 5-bis) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo ».

---

**4.53**

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

« 5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni; ».

---

**4.54**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

« 5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni; ».

---

**4.55**

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

« 5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni; ».

---

**4.56**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

« 5-bis) al superamento della prassi applicativa di ricorso alle procedure informatizzate dirette all'accettazione cronologica delle domande di ammissione alle agevolazioni; ».

---

**4.57**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

« 5-bis) alla capacità di dotarsi di strumenti di misurazione e di valutazione delle prestazioni attuate in altri Paesi dell'Unione europea; ».

---

**4.58**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: « future e potenziali, », inserire le seguenti: « sentite le associazioni di categoria dei singoli settori e ».*

---

**4.60**

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: « da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1) », con le seguenti: « , da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1) ».*

---



**4.61**

BIANCOFIORE

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

« 2-bis) il riconoscimento del principio dell'equiparazione tra professionisti ed imprese ».

---

**4.62**

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole:* « e gli obiettivi intermedi »;

b) *al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e degli obiettivi intermedi »;

c) *dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:*

« 4-bis) le tipologie di interventi correttivi da adottare al fine di mitigare gli effetti di possibili eventi non prevedibili in ordine al conseguimento degli obiettivi strategici, al rispetto delle tempistiche definite nei cronoprogrammi ed al rispetto del quadro finanziario delle risorse. ».

---

**4.63**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera c) numero 1), dopo le parole:* « strategici di sviluppo », *inserire la seguente:* « sostenibile; ».

---

**4.64**

BERGESIO, MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , verificando con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari, anche al fine di superare la prassi applicativa del ricorso a procedure informatizzate per le quali l'ac-

cettazione delle domande di ammissione alle agevolazioni segue il criterio dell'ordine cronologico della loro presentazione. ».

---

**4.65**

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: « avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari. ».*

---

**4.66**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: « , avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari. ».*

---

**4.67**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: « , avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari. ».*

---

**4.68**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: « , avendo cura di verificare con esattezza la coerenza delle risorse da stanziare con la platea dei possibili soggetti beneficiari. ».*

---

**4.69**

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

« *c-bis*) nel disciplinare la programmazione di cui alla lettera c), al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, introduzione di disposizioni che favoriscano la compartecipazione finanziaria delle regioni nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, anche mediante la stipulazione di specifici accordi programmatici tra lo Stato e le regioni, individuando le condizioni e le soluzioni di raccordo tra la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, e quella statale, in funzione della complementarità dei sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva ».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

---

**4.70**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« *c-bis*) previsione del riconoscimento delle misure di incentivazione all'esito di un procedimento amministrativo di concessione da parte dell'Amministrazione responsabile, con successiva fruizione dell'incentivo sotto forma di credito d'imposta, fruibile da parte delle imprese beneficiarie senza la presentazione di un'apposita istanza preventiva. ».

---

**4.71**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« *1-bis*. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera *b*) sono apportate le seguenti modifiche: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al

limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro”.

1-ter. All’articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: “Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette ‘di *cloud computing*’), per la quota imputabile per competenza”; ».

---

#### 4.72

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. All’articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche: “Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro”.

1-ter. All’articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: “Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette ‘di *cloud computing*’), per la quota imputabile per competenza”; ».

---

#### 4.73

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola: “imprese”, inserire le seguenti: “ivi comprese le imprese agricole che determinano il red-

dito su base catastale” e le parole: “fino al 31 dicembre 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”;

b) al comma 99, dopo le parole: “attrezzature varie”, inserire le seguenti: “ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole”. ».

---

#### 4.74

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola: “imprese”, inserire le seguenti: “ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale”, e le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”;

b) al comma 99, dopo le parole: “attrezzature varie”, inserire le seguenti: “ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole”. ».

---

#### 4.75

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “la propria qualifica” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,”. ».

---

#### 4.76

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “la propria qualifica” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,”. ».

---

**Art. 5.****5.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* « prevenire la sovrapposizione » *con le seguenti:* « favorire la complementarità e la sinergia »;

b) *sostituire le parole:* « favoriscono la », *con le seguenti:* « favoriscono l'eventuale »;

c) *dopo le parole:* « soluzioni di raccordo », *inserire le seguenti:* « , ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, ».

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale, ed europeo. ».

---

**5.2**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* « prevenire la sovrapposizione », *con le seguenti:* « favorire la complementarità e la sinergia »;

b) *dopo le parole:* « lettera c) favoriscono », *inserire le parole:* « l'eventuale partecipazione finanziaria »;

c) *dopo le parole:* « soluzioni di raccordo », *inserire le seguenti:* « , ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, ».

---

**5.3**

BIANCOFIORE

*Al comma 1, dopo le parole: « l'integrazione con gli interventi regionali », inserire le seguenti: « anche attraverso l'istituzione di un Fondo ispirato agli indirizzi dei FESR su base regionale ».*

---

**5.4**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche mediante l'integrazione dei sistemi informatici e dei sistemi di rendicontazione e pagamento. ».*

---

**5.5**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario ».

---

**5.6**

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i livelli decisionali e di favorire la complementarietà degli interventi, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modelli standardizzati di agevolazione per gli interventi regionali. ».

---

**Art. 6.****6.1**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, dopo le parole: « comma 2, lettera b), », inserire le seguenti: « tenendo conto altresì degli adempimenti comunitari in materia di trasparenza e, per quanto compatibili, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che i soggetti gestori sono tenuti a rispettare. ».*

---

**6.2**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: « nell'ambito del codice degli incentivi, », inserire le seguenti: « i criteri per una graduale eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i principi per favorire lo sviluppo dell'economia circolare, ».*

---

**6.3**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: « i procedimenti amministrativi », inserire le seguenti: « , con stessi criteri e procedure di valutazione, rendicontazione e pagamento con tempi certi e definiti, ».*

---

**6.4**

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: « operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi », con le seguenti: « attenendosi, oltre*



che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: ».

---

## 6.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole:* « , inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti, »;

b) *alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « sono fatte salve le disposizioni che regolano l'individuazione e gli oneri delle società *in house* delle Amministrazioni regionali concedenti ovvero dei Soggetti Gestori individuati secondo le regole dei Fondi strutturali; »;

c) *alla lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e di verifica sul cumulo delle agevolazioni; ».

---

## 6.6

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* « , inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti, ».

---

## 6.7

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* « inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti », *con le seguenti:* « inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese ».

---

## 6.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* « i motivi di esclusione », *inserire le seguenti:* « specifici per i sussidi ambientalmente dannosi de-

finiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e ».

---

**6.9**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera b), alla parola: « revisione », premettere le seguenti: « semplificazione, armonizzazione, » e dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

*« 2-bis) riduzione delle tempistiche di erogazione degli incentivi; ».*

---

**6.10**

DAMIANI, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), alla parola: « riduzione », anteporre la seguente: « significativa » ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in ogni fase del procedimento ».*

---

**6.11**

DAMIANI, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , con riferimento all'intero iter procedurale, dalla presentazione della domanda alla rendicontazione delle spese, in una prospettiva di ottimizzazione e proporzionalità ».*

---

**6.12**

DAMIANI, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, infine, le seguenti parole: « , con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale,*

in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione ».

---

**6.13**

DAMIANI, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , con riferimento all'intero iter procedurale, dalla presentazione della domanda alla rendicontazione delle spese ».*

---

**6.99 (già 4.59)**

DAMIANI, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in una prospettiva di ottimizzazione e di proporzionalità ».*

---

**6.14**

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*  
*« 1-bis) adozione di un modello standardizzato per la presentazione delle domande, comune a tutte le amministrazioni e previsione dell'utilizzo, da parte delle amministrazioni, dei dati già presenti nel fascicolo dell'impresa e nelle banche dati ».*

---

**6.15**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

*« 2) definizione di tempi certi per la conclusione delle attività istruttorie e per l'erogazione delle misure da parte dei soggetti competenti*

e individuazione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera; »;

b) *alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e l’impiego di servizi di welfare aziendale »;*

c) *dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

*« h-bis) previsione di premialità, nell’ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgono attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale. ».*

---

## 6.16

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

*« 2) definizione di tempi certi per la conclusione delle attività istruttorie e per l’erogazione delle misure da parte dei soggetti competenti e individuazione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera; ».*

---

## 6.17

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: « contenimento », inserire le seguenti: « e rispetto ».*

---

## 6.18

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: « contenimento », aggiungere le seguenti: « e rispetto ».*

---

**6.19**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: « contenimento », inserire le seguenti: « e rispetto ».*

---

**6.20**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: « contenimento », inserire le seguenti: « e rispetto ».*

---

**6.21**

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola: « contenimento », inserire le seguenti: « e rispetto ».*

---

**6.22**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: « attività istruttorie », inserire le seguenti: « , anche attraverso la previsione di termini brevi e tassativi per la comunicazione degli esiti delle domande alle imprese interessate ».*

---

**6.23**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: « sono fatte salve le disposizioni che regolano l'individuazione e gli oneri delle società in house delle Amministrazioni regionali concedenti ovvero dei soggetti gestori individuati secondo le regole dei Fondi strutturali. ».*

---

**6.24**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b):*

1) *al numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole:* « anche mediante la valorizzazione di un sistema centralizzato di verifica dei dati e della documentazione forniti dalle imprese beneficiarie »;

2) *dopo il numero 4, inserire il seguente:*

« 4-bis) istituzione di un cassetto fiscale del beneficiario con accesso alle piattaforme attraverso sistemi di autenticazione digitale; ».

b) *alla lettera c):*

1) *dopo le parole:* « rafforzamento », *inserire le seguenti:* « , in capo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* »;

2) *dopo le parole:* « sull'efficacia degli interventi di incentivazione », *inserire le seguenti:* « , anche mediante la nomina di uno o più organismi di valutazione indipendente, ».

---

**6.25**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b):*

1) *al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia »;

2) *al numero 6) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « , nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche »;

b) *dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« h-bis) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale. ».

---

**6.26**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « al fine di massimizzarne la tempestività e l'efficacia ».

---

**6.27**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera b), numero 4) aggiungere in fine: « e di verifica sul cumulo delle agevolazioni ».*

---

**6.28**

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, lettera b), numero 6), sostituire le parole: « strumenti digitali », con le seguenti: « di strumenti digitali ».*

---

**6.29**

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: « misure di incentivazione », aggiungere le seguenti: « , nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche ».*

---

**6.30**

FREGOLENT

*Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: « misure di incentivazione », aggiungere le seguenti: « , nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche ».*

---

**6.31**

NAVE, DI GIROLAMO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto delle regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche ».*

---

**6.32**

FALLUCCHI, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI, POGLIESE

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

« 6-bis) implementazione di modalità agili e digitalizzate per consentire un'interlocuzione snella e veloce tra i soggetti interessati alla candidatura ad un bando per incentivazione pubblica e l'amministrazione competente, al fine di ricevere chiarimenti sul bando ovvero sulle condizioni di partecipazione; ».

---

**6.33**

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

« 6-bis) implementazione di modalità agili e digitalizzate per consentire un'interlocuzione snella e veloce tra i soggetti interessati alla candidatura ad un bando per incentivazione pubblica e l'amministrazione competente, al fine di ricevere chiarimenti sul bando ovvero sulle condizioni di partecipazione ».

---

**6.34**

CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere, in fine, il seguente:*

« 6-bis) individuazione di modalità digitalizzate di comunicazione tra imprese beneficiarie e amministrazioni titolari degli interventi idonee a rendere agevole e tempestiva l'interlocuzione circa le condizioni di partecipazione alle misure agevolative; ».

---

**6.35**

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« b-bis) concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico della competenza preordinata al riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia



finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi; ».

---

**6.36**

FALLUCCHI, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI, POGLIESE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico della competenza preordinata al riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono subordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi; ».

---

**6.37**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) differenziazione delle politiche di incentivazione sulla base dell'entità degli investimenti e della dimensione delle imprese, prevedendo modalità di intervento distinte per le misure relative ad investimenti di importo contenuto, e che non comportano istruttorie tecnico-finanziarie, per le misure selettive e specialistiche e per le misure relative a programmi di grande investimento; ».

---

**6.38**

MINASI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) individuazione di funzioni di coordinamento tra le amministrazioni dello Stato e quelle regionali e comunali nell'ambito del riconoscimento delle misure di incentivazione e della competenza autorizzativa nei casi in cui l'incentivo sia finalizzato a sostenere la realizzazione di opere ovvero impianti la cui realizzazione e funzionamento sono su-

bordinate al rilascio di appositi titoli, nulla osta o provvedimenti autorizzativi ».

---

**6.39**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale del relativo quadro normativo che ne garantisca il riordino e l'efficacia nel tempo; ».

---

**6.40**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) definizione di una modulistica standardizzata per la presentazione, mediante procedure digitalizzate, di domande di accesso agli incentivi; ».

---

**6.41**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « attività di valutazione » inserire la seguente: « ambientale ».*

---

**6.42**

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « interventi di incentivazione », inserire le seguenti: « , con particolare riferimento all'impatto dei medesimi in termini di crescita del prodotto interno lordo, di crea-*

zione di nuovi posti di lavoro, e di conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*, ».

---

#### 6.43

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « con particolare riguardo: a) alla maggiore omogeneità dei criteri di valutazione dei progetti di innovazione e ricerca e sviluppo, presentati nell’ambito delle misure nazionali e regionali per favorirne la confrontabilità; b) all’inserimento nel processo di valutazione di ulteriori parametri relativi alla descrizione della catena del valore in cui opera l’impresa, al Technology Readiness Level (TRL) e al livello di prontezza dell’impresa ad entrare nel mercato attraverso l’innovazione proposta ».*

---

#### 6.44

Cataldi, Sironi

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , con particolare riferimento alla valutazione ex ante delle specificità territoriali in relazione alla vocazione industriale di un territorio, alle condizioni ambientali, alla disponibilità di approvvigionamento di prossimità delle materie prime necessarie per l’attività oggetto di incentivazione ovvero all’esistenza di un mercato di prossimità, anche al fine di consentire la creazione di distretti dell’economia circolare ».*

---

#### 6.45

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*« c-bis) introduzione, fin dalla fase di programmazione, nonché all’interno dei bandi, di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di incentivazione a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell’erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, il bando indica quali misure premiali, addizionali rispetto all’erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga*

in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*; ».

---

#### 6.46

FALLUCCHI, AMIDEI, ANCOROTTI, MAFFONI, POGLIESE

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« *c-bis*) introduzione, fin dalla fase di programmazione, nonché all'interno dei bandi, di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare il beneficiario di una misura di incentivazione a garantire che il progetto incentivato sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, il bando indica quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*; ».

---

#### 6.47

MINASI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« *c-bis*) introduzione, all'interno di bandi, direttive e provvedimenti di attivazione di incentivi di specifiche previsioni disciplinari atte a incoraggiare, mediante incentivazione, il beneficiario a garantire che il progetto, fin dalla fase di programmazione, sia tecnologicamente rispondente, per tutta la durata dell'erogazione dell'incentivo, al miglior livello tecnologico disponibile. A tal fine, i suddetti atti indicano quali misure premiali, addizionali rispetto all'erogazione inizialmente disposta, possono essere riconosciute al beneficiario che proponga in fase esecutiva varianti progettuali idonee a consentire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento ovvero di miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali aspetti sono oggetto della valutazione in itinere ed *ex post*. ».

---

**6.48**

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: « , anche basate sull'intelligenza artificiale, ».*

---

**6.49**

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: « intelligenza artificiale », aggiungere le seguenti: « e attraverso la realizzazione di un portale unico nazionale che raccolga qualsiasi tipo di incentivo, proveniente da ciascuna amministrazione ».*

---

**6.50**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: « e al controllo e al monitoraggio » inserire: « sulla graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e »;*

---

**6.51**

MARTELLA, BASSO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « aiuti di Stato » aggiungere le seguenti: « , anche individuando funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali ».*

---

**6.52**

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « aiuti di Stato » aggiungere le seguenti: « , anche individuando funzioni preposte al coordinamento*

tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali ».

---

**6.53**

BERGESIO, MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « aiuti di Stato » aggiungere le seguenti: « , anche individuando funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali ».*

---

**6.54**

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*« f-bis) equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE; ».*

---

**6.55**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:*

*« g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgono una o più delle seguenti iniziative:*

*1) assumere persone con disabilità, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;*

*2) valorizzare la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;*

*3) prevenire i rischi professionali in ambiente di lavoro;*

*4) incrementare il livello di assunzioni in organico o investano in attività di formazione del personale dipendente;*

5) effettuare interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale o all'incremento dei livelli di efficienza energetica del patrimonio immobiliare aziendale;

6) effettuare interventi a favore della trasformazione digitale aziendale. ».

---

## 6.56

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 1, le lettere g) e h) sono sostituite dalla seguente:*

« g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano una o più delle seguenti iniziative:

1) assumere persone con disabilità, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) valorizzare la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;

3) prevenire i rischi professionali in ambiente di lavoro;

4) incrementare il livello di assunzioni in organico o investano in attività di formazione del personale dipendente;

5) effettuare interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale o all'incremento dei livelli di efficienza energetica del patrimonio immobiliare aziendale;

6) effettuare interventi a favore della trasformazione digitale aziendale. ».

---

## 6.57

SILVESTRO

*Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La presente disposizione non trova applicazione qualora l'intervento di incentivazione riguardi anche imprese rientranti nei settori di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta legge 12 marzo 1999, n. 68. ».*

---

**6.58**

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

« *g-bis*) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che si impegnano ad attuare strategie per abbattere le barriere architettoniche, sensoriali, psicologiche e culturali che ostacolano la vita delle persone con disabilità, riconoscendo loro un'apposita certificazione di qualità etica ».

---

**6.59**

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: « quantità e la qualità » inserire le seguenti: « del lavoro giovanile e ».*

---

**6.60**

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: « natalità » inserire le seguenti: « anche mediante l'incentivazione del Codice di autodisciplina sulla maternità, previsto dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia, attraverso risorse economiche che incentivino le imprese a prevedere piani integrati di sostegno alla genitorialità e per il rientro delle giovani madri nel mercato del lavoro, attraverso l'erogazione di *voucher welfare* in co-finanziamento pubblico-privato o una riduzione dei contributi versati dall'azienda pari all'ammontare investito nelle iniziative dedicate ».*

---

**6.61**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: « , nonché il sostegno alla natalità » con le seguenti: « e adottino misure di contrasto al divario retributivo di genere, di *welfare* aziendale, di sostegno alla natalità e al *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. ».*

---



**6.62**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e l'impiego di servizi di welfare aziendale ».*

---

**6.63**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , inserendo come requisito premiante la certificazione della parità di genere ».*

---

**6.64**

MENNUNI, LIRIS, NOCCO, GELMETTI, PETRUCCI, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La presente disposizione non trova applicazione qualora l'intervento di incentivazione riguardi anche imprese rientranti nei settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92. ».*

---

**6.65**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

*« h-bis) previsione di modalità di utilizzo degli incentivi fiscali in funzione della loro diversa natura, ivi incluso, se del caso, il divieto di rimborso;*

*h-ter) previsione della possibilità di cumulare due o più agevolazioni a valere sui medesimi costi a condizione che le stesse, complessivamente, non superino l'ammontare della spesa sostenuta;*

*h-quater*) previsione, salvo determinate condizioni e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, del divieto di circolazione delle agevolazioni fiscali. ».

---

**6.66**

CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l'individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarietà delle imprese situate nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità; ».

---

**6.67**

CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa, mediante l'individuazione di distretti industriali collegati a poli formativi finalizzati a garantire una formazione di alta qualità e a rispondere in modo organico e articolato ai fabbisogni del sistema territoriale a fronte dei nuovi scenari competitivi e riconoscendo il valore strategico della connessione tra ricerca, innovazione e servizi per il lavoro. ».

---

**6.68**

CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) previsione di specifiche soluzioni volte a favorire il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di

personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, anche mediante la promozione di interventi che facilitino l'attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l'associazione con i centri di competenza ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio. ».

---

### 6.69

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) eliminazione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi individuati nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per riconvertire i settori economici maggiormente inquinanti e per promuovere ed incentivare attività economiche a basso impatto ambientale, in particolare processi e meccanismi di stimolo per la progettazione innovativa su grande scala incentrata sulla simbiosi industriale e la qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i *cluster* produttivi. ».

---

### 6.70

CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) previsione di specifici interventi volti alla promozione degli investimenti nei seguenti settori:

1) tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;

2) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

3) servizi per le imprese e le persone. ».

---

**6.71**

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

« i) favorire l'applicazione del sistema del *rating* di impresa e delle relative premialità alle *start-up* e alle PMI innovative che possiedano brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale ovvero industriale con enti universitari o di ricerca pubblica. ».

---

**6.72**

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese. ».

---

**6.73**

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese. ».

---

**6.74**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento al-

l'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese. ».

---

**6.75**

FREGOLENT

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese. ».

---

**6.76**

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese. ».

---

**6.77**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che adottino strategie per favorire il rientro in Italia di talenti e giovani professionisti che lavorano all'estero, per attrarre risorse qualificate dall'estero, nonché investimenti per lo sviluppo di progetti sostenibili; ».

---

**6.78**

CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) previsione di specifici modelli di agevolazioni rivolti alle imprese ubicate nei comuni colpiti da gravi eventi calamitosi di origine naturale che abbiano determinato pesanti ripercussioni sul tessuto produttivo ed economico del territorio, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. ».

---

**6.79**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che prevedano la partecipazione dei lavoratori al capitale in situazioni di crisi nonché per fondi o investitori che finanzino operazioni di risanamento volte a garantire la continuità aziendale. ».

---

**6.80**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

« *h-bis*) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che investono nella formazione del personale, anche con riguardo alla costituzione di figure di alto profilo professionale. ».

---

**6.81**

BIANCOFIORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« *h-bis*) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che prevedono nei contratti di

lavoro dipendente almeno 200 ore annuali da erogarsi in specifici programmi o corsi di formazione in favore dei lavoratori dipendenti ».

---

**6.82**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:*

« *h-bis*) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che assumono giovani che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età. ».

---

**6.83**

CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) previsione di premialità per le imprese in grado di garantire un miglioramento tecnologico misurabile in termini di riduzione dei costi dell'investimento e dell'impatto ambientale; ».

---

**6.84**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate. ».

---

**6.85**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate. ».

---

**6.86**

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate. ».

---

**6.87**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate. »

---

**6.88**

FREGOLENT

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) previsione di premialità per le imprese che accedono alle misure di incentivazione usufruendo del supporto di soggetti mutualistici ovvero in forme aggregate. ».

---

**6.89**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgono attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale. ».

---



**6.90**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, SIRONI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

« *h-bis*) previsione di specifici modelli agevolativi finalizzati a sostenere le imprese nei processi di transizione digitale. »

---

**6.91**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

« *h-bis*) attrazione di capitali e investimenti italiani e stranieri. »

---

**6.92**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« *1-bis*. All'articolo 4, comma *9-ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: “per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio” sono aggiunte le seguenti “o altre società di capitale”;

*b)* le parole: “La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*””, sono sostituite dalle seguenti: “Alla detrazione di cui al presente comma si applica la disposizione di cui all'articolo *29-bis*, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.” ».

---

**6.93**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio”, sono aggiunte le seguenti: “o altre società di capitale”;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Sullo stesso importo investito, è fatto divieto di cumulare la presente agevolazione con quella prevista dall'articolo 29.” ».

---

**6.94**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.” ».

---

**6.95**

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.” ».

---

**6.96**

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di euro 270.000 per l'anno 2023. ».

---

**6.97**

FREGOLENT

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 415, legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole: "al 30 giugno 2023" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023" ».

---

**6.98**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole : "al 30 giugno 2023" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023". ».

---

**6.0.1**

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'Iva sugli acquisti internazionali e regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. All'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"2-*quater*. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-*quinquies*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 5.436.611 per il 2023, a euro 14.403.488 per il 2024 e a euro 16.098.016 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## Art. 7.

### 7.1

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* « In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), » *con le seguenti:* « In attuazione dei principi di cui all'articolo 2, »;

b) *sostituire le parole:* « all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d) » *con le seguenti:* « all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d) ».

---

### 7.2

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, sostituire le parole:* « princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d) » *con le seguenti:* « princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d) ».

---

**7.3**

ROSSO, SILVESTRO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « indicati all'articolo 5 », con le seguenti: « indicati all'articolo 6 ».*

---

**7.4**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, sostituire le parole: « all'articolo 5, comma 1 » con le seguenti: « all'articolo 6, comma 1, ».*

---

**7.5**

PARRINI, MATERA

*Al comma 1, sopprimere le parole: « , anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento ».*

---

**7.6**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La valorizzazione delle potenzialità del Registro è attuata prevedendo altresì la trasmissione da parte delle imprese di ulteriori dati, che consentano di eseguire monitoraggi più mirati, nonché di rendere fruibili le informazioni sugli aiuti di Stato anche per materia e per settore di intervento, nonché per Ministero responsabile della misura. ».*

---

**7.7**

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*« 1-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio della programmazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e*

al principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi degli atti programmatici delle amministrazioni competenti in relazione agli obiettivi e ai cronoprogrammi dell'attuazione degli obiettivi da perseguire, al quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento nonché delle tipologie di interventi correttivi. ».

---

### 7.8

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché al principio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), per l'insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è escluso il ricorso alle procedure di *click day* tra i meccanismi di concessione delle misure di incentivazione. ».

---

### 7.9

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisce, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, protocolli operativi per l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di segnalazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con particolare riferimento agli incentivi di tipo automatico e semiautomatico. ».

---

### 7.10

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove la realizzazione di campagne informative mirate ad age-

volare la conoscibilità da parte delle imprese delle misure di incentivazione, del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica “*Incentivi.gov.it*”, di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. ».

---

### 7.11

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo sopprimere le parole da: « , e delle verifiche telematiche » fino alla fine del periodo;*

b) *al secondo periodo aggiungere, in fine le seguenti parole: « , nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto documento unico di regolarità contributiva (DURC). ».*

---

### 7.12

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: « , e delle verifiche telematiche » fino alla fine del periodo.*

---

### 7.13

SILVESTRO, ROSSO

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Il rilascio di certificazioni di cui al precedente periodo, qualora previsto, deve essere in ogni caso antecedente al completamento della procedura di accesso alle misure di incentivazione e alla successiva erogazione degli incentivi medesimi ».*

---

**7.14**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**7.15**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: « In via sperimentale, » e sostituire le parole: « per l’accelerazione delle procedure di rilascio » con le seguenti: « per la definizione di tempi certi per le procedure di rilascio ».*

---

**7.16**

SILVESTRO

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: « sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) » con le seguenti: « sentiti l’Istituto nazionale per la previdenza (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: « di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 » con le seguenti: « di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” »;*

c) *dopo il secondo periodo aggiungere, infine, il seguente: « Nel protocollo operativo relativo al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è prevista, tra l’altro, la facoltà dell’impresa di attivare la procedura di verifica, finalizzata al rilascio dello stesso, anche nei 15 giorni antecedenti la scadenza di un DURC in corso di validità; in tal caso, la verifica stessa fa comunque riferimento all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di scadenza del documento in corso di validità al momento della predetta attivazione. ».*

---



**7.17**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 4, sostituire le parole: « all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 » con le seguenti: « all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 ».*

---

**7.18**

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 4, sostituire le parole: « all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 » con le seguenti: « all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 ».*

---

**7.19**

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto della necessità di armonizzazione dei criteri a livello delle diverse amministrazioni interessate e dell'automatizzazione delle richieste in fase di domanda ».*

---

**7.20**

FREGOLENT

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. L'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

“Art. 9.

*(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)*

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comu-

nità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.'.

2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

4. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

5. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli con-

cessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente autoconsumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge." ».

**7.21**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, incentivi agli enti privati sono riconosciuti secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente (DNSH, “*Do no significant harm*”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'articolo 17 del medesimo regolamento UE relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. ».

**7.0.1**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 7-bis.**

*(Semplificazione delle comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1

MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.”;

b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

“2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile Portuale (CERP) ovvero di aderire alla CERP costituita dall’Autorità di sistema portuale, in osservanza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In deroga all’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l’esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L’impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all’Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l’Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell’Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell’energia che non sia direttamente autoconsumata dall’Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale, al netto dell’incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest’ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-ter, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

*2-septies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2-octies.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

*2-nonies.* Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

## 7.0.2

BASSO, MARTELLA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### « Art. 7-*bis*.

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

“2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità



energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

*2-bis.* Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

*2-ter.* L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

*2-quater.* Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

*2-quinquies.* Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente autoconsumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

*2-sexies.* Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia

di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

*2-septies.* Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*2-octies.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.”.

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ».

### 7.0.3

ROSSO, SILVESTRO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 7-*bis*.

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

“2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità



energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall’Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all’articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 199 del 2021, l’esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

4. L’impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all’Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

5. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l’Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell’Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell’energia che non sia direttamente auto-consumata dall’Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell’incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest’ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autoriz-

zazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge." ».

#### 7.0.4

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « 7-*bis*.

*(Delega al Governo per la modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di beni strumentali d'impresa)*

1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica

blica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell’IVA relativa ai costi degli autoveicoli paramtrate sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO<sub>2</sub>;

b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;

c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera b) ai livelli di emissione di cui alla lettera a);

d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 170 milioni di euro per l’anno 2023, 240 milioni di euro per l’anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

## 7.0.5

ZANETTIN

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 7-bis.

1. Anche al fine di determinare effetti positivi per le imprese, all’articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, le parole: “La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata” sono sostituite con le seguenti: “La percentuale del 30 per cento è incrementata al 40 per cento” ».

---

## Art. 8.

### 8.1

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « relativa copertura si provvede mediante » inserire le seguenti: « la riduzione dei sussidi am-*

bientalmente dannosi come definiti dal catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e ».

---

## Art. 9.

### 9.1

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

*Al comma 1, dopo le parole: « della presente legge » inserire le seguenti: « e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa » e dopo le parole: « norme di attuazione » aggiungere le seguenti: « anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».*

---

### 9.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: « della presente legge » aggiungere le seguenti: « e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa »;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».*

---

**Plenaria****47<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il decreto-legge n. 69 del 2023 (cosiddetto « Salva infrazioni »), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 13 giugno 2023, con scadenza il 12 agosto 2023, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della 9<sup>a</sup> Commissione.

L'articolo 10 prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il particolato (PM10), limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.

L'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

L'articolo 21 modifica il regime di interrompibilità del carico elettrico, che consente al Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (TERNA S.p.A.) di intervenire al fine di mantenere in equilibrio la rete e, quindi, il sistema elettrico nazionale nel suo complesso. Le modifiche sono volte a dare riscontro ai rilievi della Commis-

sione europea che ha ritenuto il suindicato regime non compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari).

L'articolo 24 attua la direttiva 2022/738/UE, la quale a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE in tema di noleggio di veicoli senza conducente (cosiddetto *car rental*), onde consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture.

L'articolo 25 modifica le norme di attuazione della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In primo luogo, vengono espressamente incluse nel relativo ambito di applicazione le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia. In secondo luogo, viene modificata la disciplina relativa all'annullamento degli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili, mantenendo il divieto in caso di preavviso inferiore a 30 giorni, ma non escludendo che l'annullamento dell'ordine con un preavviso superiore a tale termine possa essere ugualmente classificato come pratica commerciale sleale, ove il preavviso sia considerato talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti. Infine, viene previsto che le denunce relative all'attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

Il presidente DE CARLO, nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare la votazione dello schema di parere alla settimana prossima.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure*

*(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che è aperta la fase di illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), dopo aver precisato che il suo Gruppo ha presentato proposte emendative tanto sui principi e criteri direttivi della delega quanto sulla semplificazione e l'innovazione, si augura che la maggioranza e il Governo esaminino con attenzione i suggerimenti dei Gruppi, tanto più che essi mirano a rendere più efficace il provvedimento. Nel domandare, poi, informazioni circa i tempi di esame, conferma l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica, auspicando che esso trovi riscontro in un analogo atteggiamento da parte del relatore e dell'Esecutivo.

Il senatore NAVE (*M5S*) precisa a sua volta che anche il suo Gruppo ha inteso finalizzare gli emendamenti al miglioramento del testo, non essendoci ragioni ostative. Si augura pertanto che vi sia un clima di collaborazione tra le forze politiche.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) condivide le considerazioni testé avanzate, sottolineando l'esigenza di approfondimento, tenuto conto del rilievo del tema e dei contributi pervenuti durante le audizioni.

Il presidente DE CARLO concorda con il metodo, assicurando che la Commissione avrà il tempo necessario per la valutazione approfondita delle proposte emendative. Nel ringraziare le forze politiche per la collaborazione dimostrata, si augura che sul testo possa registrarsi una utile convergenza nell'interesse delle imprese e dei settori produttivi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUL SECONDO VERTICE PARLAMENTARE MONDIALE DELLA FAO CONTRO LA FAME E LA MALNUTRIZIONE*

Il presidente DE CARLO (*FdI*) riferisce sugli esiti della missione di una delegazione del Senato, cui ha partecipato insieme al Vicepresidente



della 3<sup>a</sup> Commissione, senatore Ettore Licheri, e della Camera dei deputati, rappresentata dall'onorevole Porta, svolta nei giorni 15 e 16 giugno in Cile in occasione del secondo Vertice parlamentare mondiale contro la fame e la malnutrizione, successivo al Vertice di Madrid del 2018. Il Vertice è stato organizzato dalla *Food and Agriculture Organization* delle Nazioni Unite (FAO), insieme all'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (AECID), al Congresso Nazionale del Cile e al Governo del Cile, e ha avuto il sostegno della Commissione europea, dell'Agenzia messicana per la cooperazione internazionale allo sviluppo (AMEXCID) e del Fronte parlamentare contro la fame in America latina e nei Caraibi.

Informa quindi che alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric Font, i Presidenti del Senato e della Camera cileni (rispettivamente, Juan Antonio Coloma e Vlado Mirosevic), il ministro dell'agricoltura cileno, Esteban Valenzuela Treek, l'assistente del Direttore generale FAO e rappresentante regionale per l'America latina e i Caraibi, Mario Lubetkin, il presidente del Fronte parlamentare contro la fame e la malnutrizione, Carolina Marzan, e la senatrice Carmen Gloria Aravena, sempre in rappresentanza del suddetto Fronte parlamentare.

L'evento è stato articolato in varie sessioni sui seguenti temi: prospettive sulla sicurezza alimentare e la nutrizione attraverso sistemi agro-alimentari efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili, in vista dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 2 dell'Agenda 2030 dell'ONU; disponibilità e accesso a diete sane per tutti; *gap* di genere nella sicurezza alimentare e nella nutrizione; trasformazione dei sistemi alimentari per renderli più inclusivi, sostenibili, e resilienti rispetto al cambiamento climatico; rafforzamento del coordinamento e della cooperazione per garantire il diritto al cibo adeguato; presentazione, discussione e approvazione del Patto parlamentare mondiale contro la fame e la malnutrizione. Puntualizza in merito che l'Italia ha puntato molto sul concetto di «dieta sana» in luogo di «cibo sano».

Segnala peraltro che, prima della discussione del Patto parlamentare, la delegazione italiana ha avuto un incontro bilaterale con il rappresentante regionale della FAO per l'America latina e i Caraibi, Mario Lubetkin, nel corso del quale sono stati discussi le priorità della FAO e il ruolo che l'Italia può ricoprire nel sostegno al processo di coinvolgimento dei Parlamenti.

Il confronto sul Patto parlamentare è stato assai approfondito e ha visto la partecipazione di oltre 200 parlamentari, 15 Presidenti e Vicepresidenti dei Parlamenti nazionali e regionali e degli organi parlamentari di 64 Paesi. La delegazione italiana ha proposto alcune integrazioni al Patto sul tema del rafforzamento del rapporto tra agricoltori e consumatori, che sono state accolte, anche nella prospettiva di sostenere l'agricoltura familiare. Non ha trovato accoglimento il suggerimento italiano di sostituire la locuzione «cibo adeguato» con «cibo di qualità», in quanto la FAO ha



ritenuto che il concetto di qualità fosse già ricompreso della definizione, riconosciuta a livello internazionale, di adeguatezza.

Dopo aver riferito che il Ministro dell'agricoltura cileno ha esposto in quella sede il suo progetto di sovranità alimentare, fa presente che i Parlamenti si sono accordati nell'impegno per una transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili, inclusivi, equi, resilienti e favorevoli alla realizzazione del diritto a un'alimentazione adeguata per tutti. Il Patto invita i Parlamenti a rafforzare l'impegno politico e a promuovere, tra le altre azioni, iniziative concrete, legislazione, partenariati e stanziamenti di bilancio. I parlamentari si sono inoltre impegnati a misurare i loro progressi riferendo sugli sforzi verso la trasformazione dei sistemi agroalimentari, comprese le iniziative intraprese e le leggi adottate.

Rileva altresì che il testo chiede alla FAO di: contribuire all'ulteriore sviluppo di metodi tecnici per sostenere l'attuazione del Patto, come la revisione dei sistemi esistenti di raccolta e segnalazione dei dati; esplorare modi per sviluppare *report* globali; facilitare il sostegno e la cooperazione tra i parlamentari e favorire scambi anche tra organi parlamentari (incluse, dunque, le Commissioni parlamentari); sostenere le attività di sensibilizzazione e di sviluppo delle capacità. Infine, il Patto sollecita la FAO ad organizzare un terzo Vertice parlamentare globale, entro il 2026, in Africa, come deciso nel corso della riunione.

Rammenta poi che, dal 24 al 26 luglio prossimi, si terrà a Roma il Vertice sulla sicurezza alimentare, che coinvolgerà i Governi degli Stati; i rappresentanti della FAO auspicano che in quella sede si possa dar conto, attraverso una delegazione parlamentare, anche degli esiti del Patto parlamentare, al fine svolgere un ruolo promotore nei confronti degli Esecutivi.

Conclude sottolineando il rilievo dei temi trattati, per dar corso ai quali il Senato e la Camera potrebbero avviare diverse iniziative, con la partecipazione delle Commissioni esteri e agricoltura dei due rami del Parlamento, le quali potrebbero essere discusse in sede di programmazione dei lavori.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 48**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 20 giugno 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Sparkle S.p.A., Enrico Maria Bagnasco**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Sparkle S.p.A., Enrico Maria BAGNASCO.

Enrico Maria BAGNASCO, *Amministratore delegato di Sparkle S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Enrico BORGHI (*A-IV-RE*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali rispondono Enrico Maria BAGNASCO, *Amministratore delegato di Sparkle S.p.A.*, e Eugenio SANTAGATA, *Chief Public Affairs & Security Officer di TIM*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 20 giugno 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 19,45.*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Esame del regolamento interno**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra una proposta di regolamento interno, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame e approfondimenti istruttori da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in precedenti riunioni. Precisa che, come convenuto nell'Ufficio di presidenza, il testo proposto ricalca quello dei regolamenti adottati nelle precedenti legislature, con l'aggiunta di alcune proposte di modifica che richiedevano ulteriori approfondimenti e che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Il presidente chiede ai colleghi se intendono intervenire per illustrare le proposte di modifiche e ricorda che la procedura per l'approvazione del regolamento interno della Commissione prevede il voto articolo per articolo e una votazione finale.

Intervengono a più riprese per formulare osservazioni e proposte le deputate Stefania ASCARI (*M5S*) ed Elisabetta PICCOLOTTI (*Alleanza Verdi e Sinistra*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la proposta di modifica 12.1, gli articoli 12, 13,

14, 15, 16, 17, la proposta di modifica 18.1, gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, la proposta di modifica 23.1, gli articoli 23 e 24 e, infine, il regolamento nel suo complesso (*vedi allegato 2*).

#### **Comunicazioni del Presidente**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, nella seduta del 31 maggio scorso, ha adottato la delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione, (*vedi allegato 3*), e ha convenuto di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni antimafia, inclusa la documentazione acquisita in sede di Ufficio stralcio, che diventerà, quindi, patrimonio dell'attuale Commissione (*vedi allegato 4*).

Nella stessa seduta l'Ufficio di presidenza ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione dei militari del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta: luogotenente cariche speciali Antonio Giugliano, luogotenente cariche speciali Daniele Ranucci, maresciallo ordinario Alfredo De Paolis, brigadiere capo Claudio Bellavista e finanziere Giuseppe Greco.

Comunica infine che l'Ufficio di presidenza nella seduta del 15 giugno scorso, ha adottato la delibera in tema di missioni e collaborazioni esterne (*vedi allegato 5*).

Intervengono sull'ordine dei lavori il senatore Walter VERINI (*PD-IDP*) e la senatrice Raffaella PAITA (*Az-IV-RE*).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

## ALLEGATO 1

**PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO**

## ART. 12.

*Al comma 2, dopo le parole: « a circuito chiuso e » aggiungere le seguenti: « , limitatamente alle audizioni, ».*

**12.1.** Presidente, D'Attis, Iannone, Cantalamessa, Salvitti.

## ART. 18.

*Al comma 3, dopo le parole: « concorso in esso », aggiungere le seguenti: « , nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 416-bis.1 del codice penale. ».*

**18.2.** Verini.

## ART. 23.

*Al comma 3, sostituire le parole: « può altresì avvalersi » con: « si avvale ».*

**23.1.** Ascari, Cantalamessa, De Corato, Gallo, Musolino, Paita, Piccolotti, Pittalis, Salvitti, Verini.

## ALLEGATO 2

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE****TITOLO I  
NORME APPLICABILI****ART. 1.**  
*(Norme applicabili).*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 2 marzo 2023, n. 22, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione.

**TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**  
*(Composizione e durata).*

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XIX legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

**ART. 3.**  
*(Sostituzione dei componenti della Commissione).*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del man-

dato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni dei comitati di cui all'articolo 3 della legge istitutiva e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

#### ART. 4.

*(Partecipazione alle sedute della Commissione).*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

#### ART. 5.

*(Ufficio di presidenza).*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dai segretari.

2. Il presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

#### ART. 6.

*(Funzioni del presidente, dei vice presidenti e dei segretari).*

1. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;



e) svolge i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

2. I vice presidenti sostituiscono, su sua delega, il presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo presidente, la Commissione è convocata dal vice presidente eletto con il maggior numero di voti. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Le prerogative dell'Ufficio di presidenza sono esercitate dal presidente nei casi di necessità e urgenza anche in occasione dello svolgimento delle missioni. Il presidente riferisce tempestivamente all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### ART. 7.

*(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente della Commissione.

### TITOLO III

#### SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

#### ART. 8.

*(Convocazione della Commissione).*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente

con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

#### ART. 9.

*(Ordine del giorno delle sedute).*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

#### ART. 10.

*(Numero legale).*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

#### ART. 11.

*(Deliberazioni).*

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

#### ART. 12.

*(Pubblicità dei lavori).*

1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei la-

vori della Commissione è pubblicato in ogni caso un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e, limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il presidente propone alla Commissione di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

#### ART. 13.

##### *(Comitati).*

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati ovvero con l'istituzione di gruppi di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun comitato è nominato dal presidente della Commissione.

2. I comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. Il presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, assegna i collaboratori esterni ai comitati per le loro attività. I coordinatori dei comitati dispongono la partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle riunioni dei rispettivi comitati.

4. I coordinatori comunicano preventivamente al presidente della Commissione il calendario dei lavori.

5. Il presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita a uno o più comitati.

TITOLO IV  
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI  
OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 14.

*(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

ART. 15.

*(Attività istruttoria).*

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritiene più opportuni, anche mediante libere audizioni e audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite nella forma della libera audizione, e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

ART. 16.

*(Audizioni in forma libera, audizioni a testimonianza e confronti).*

1. Le persone da ascoltare nella forma della libera audizione sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

3. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato, o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompa-

gnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

4. Il presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

6. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

7. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della seduta in cui sono stati escussi ovvero auditi. I testimoni devono sottoscrivere. Di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di loro richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

#### ART. 17.

##### *(Falsa testimonianza).*

1. Se il testimone commette uno dei fatti previsti come reati dagli articoli da 372 a 382 del codice penale, il presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso siano commessi fatti previsti come reati dagli articoli da 366 a 382 di cui al Capo I del Titolo III del codice penale.

#### ART. 18.

##### *(Denuncia di reato).*

1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei componenti della Commissione sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione di tipo mafioso o concorso in esso, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di

agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 416-bis.1 del codice penale, il presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Analogamente si procede qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura.

#### ART. 19.

*(Archivio della Commissione).*

1. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche su proposta del comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, il presidente può disporre per taluno dei componenti della Commissione limitazioni all'accesso alla documentazione di archivio.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

## ART. 20.

*(Relazioni alle Camere).*

1. La Commissione riferisce alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *dd*), della legge istitutiva, al termine dei propri lavori nonché ogni volta lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.

2. Nei casi di cui al comma 1, il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno o più componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

## ART. 21.

*(Pubblicità di atti e documenti).*

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 19, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

## ART. 22.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione e il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 5, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.



## ART. 23.

*(Collaborazioni esterne).*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ne definisce l'oggetto e i termini di inizio e di scadenza, salvo rinnovo. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Il presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualevolta sia loro richiesto.

3. La Commissione si avvale, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

4. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.



ART. 24.

*(Modifiche al regolamento della Commissione  
e rinvio alla legge istitutiva).*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE  
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

ART. 1.

*(Documenti segreti).*

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

*a)* atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

*b)* resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione, comprese le audizioni svolte durante le missioni;

*c)* documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

*d)* scritti anonimi o apocrifi;

*e)* documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

*f)* documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

## ART. 2.

*(Documenti riservati).*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

## ALLEGATO 4

**DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLE PRECEDENTI COMMISSIONI ANTIMAFIA**

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, preso atto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, seguendo la prassi seguita dalle Commissioni delle precedenti legislature, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti legislature, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVIII legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti,

delibera:

1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti legislature, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;

2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVIII legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli;

3) di dare mandato al nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetti alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XIX legislatura, secondo le indicazioni fornite dal presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

## DELIBERAZIONE IN TEMA DI MISSIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE

### ART. 1. (Missioni).

1. Le missioni sono svolte, di norma, da delegazioni composte da un numero contenuto di parlamentari, designati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo proporzionale, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi, ovvero in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi.

2. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può autorizzare la partecipazione di un componente in rappresentanza della Commissione, qualora non vi partecipi direttamente il Presidente, a manifestazioni pubbliche di particolare e specifico rilievo istituzionale o sociale, nei settori di interesse della Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

### ART. 2. (Incarichi dei collaboratori esterni).

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, della legge istitutiva, e dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, le collaborazioni esterne, nel numero massimo di 12 unità per i collaboratori a tempo pieno, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa e motivata determinazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.

2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi in base a criteri di trasparenza e comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare di cui all'articolo 1 della legge istitutiva. I collaboratori esterni devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti per i componenti la Commissione dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, della legge istitutiva. A tal fine il presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di presidenza i *curricula* dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria respon-

sabilità, presentino i titoli esposti nel *curriculum*, la documentazione relativa a quanto previsto nel primo periodo, nonché ogni ulteriore informazione utile.

3. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale e la durata, nonché le attività di competenza e l'eventuale attribuzione di un'indennità, assegnata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento interno, ovvero del rimborso delle spese sostenute. L'Ufficio di presidenza indica altresì presso quali dei Comitati, ove costituiti, il collaboratore esterno presta in via prevalente la propria collaborazione.

4. Il presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.

5. Il presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito.

6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza dei vincoli di segreto eventualmente previsti dalla legge istitutiva. L'incarico ha durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, che la comunica alla Commissione.

8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate ai Presidenti delle Camere.

### ART. 3.

#### *(Trattamento economico dei collaboratori esterni).*

1. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, determina, per ciascun collaboratore esterno, la misura massima annuale del rimborso delle spese e le relative modalità di corresponsione. A tal fine, si tiene conto anche della distanza da Roma del luogo ove risiede il collaboratore esterno.

2. Il rimborso delle spese può essere effettuato solo se dalla documentazione presentata risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.

3. Le spese di trasporto, vitto e alloggio a Roma possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni previamente deliberate dalla Commissione, nei seguenti casi:

a) quando il collaboratore esterno si trova a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di

espressa richiesta del Presidente, con lettera o messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso;

b) le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno, in prima classe, oppure in aereo, in classe economica;

c) le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte trascorsa in albergo precedentemente al giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato a essere presente qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva alla seduta che abbia luogo di sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla Presidenza; in ogni caso non si rimborsano importi di entità superiore ad euro 120 per notte;

d) le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione delle Camere.

4. Il limite complessivo di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio, di cui ciascun collaboratore può usufruire è stabilito in euro 12.000 annuali. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.

5. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi deliberi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese di cui al precedente comma 4 e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### ART. 4.

##### *(Compiti dei collaboratori esterni).*

1. I collaboratori esterni svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qual volta sia loro richiesto.

2. I collaboratori esterni sono presenti in sede in tutti i casi in cui il presidente lo richieda espressamente.

3. I collaboratori esterni non possono essere impiegati presso l'archivio della Commissione, alla cui gestione e tenuta sono addetti i militari del Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta.

